

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI PERUGIA

**Motivi nuovi ex art. 585, 4° comma, c.p.p. e contestuale richiesta di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.**

Gli avv.ti Giulia Bongiorno e Luca Maori , difensori di **SOLLECITO RAFFAELE** nel proc. n. 9066/07 R.G.N.R. – 8/08 R. C.D'Ass. , condannato con sentenza della Corte D'Assise di Perugia in data 4/5 dicembre 2009 , depositata il 4 marzo 2010 , ad integrazione dell'appello presentato in data 15 aprile 2010, espongono i seguenti nuovi

MOTIVI

Un approfondimento di indagine appare, in questo processo, quantomai opportuno e necessario, posto che moltissimi errori sono stati commessi nel corso delle indagini.

Molti di tali errori, che la difesa è riuscita a far emergere tra mille ed immaginabili difficoltà, se complessivamente valutati evidenziano un quadro sconcertante che vuole a tutti i costi Sollecito e Knox colpevoli dell'orrendo delitto che viene loro attribuito, contro una realtà attestante l'assoluta estraneità ai fatti degli stessi imputati.

Da principio, si affermava la responsabilità di Sollecito in base ad **un'orma di scarpa** che, poi, è risultata (ma solo nel maggio 2008) non ad egli attribuibile.

La natura violenta e perversa del Sollecito si voleva far discendere da uno scritto

che veniva rinvenuto nel suo **blog** in cui il giovane sembrava bramare "emozioni forti", e in questa ottica veniva inquadrato l'omicidio: "spezzare la monotonia di sere tutte uguali".

Il detto blog sarebbe stato scritto, secondo quanto comunicato dagli inquirenti al G.I.P., dal Sollecito pochi giorni prima dell'omicidio; si scoprirà poi, in corso di processo, che in realtà si trattava di uno scritto dell'anno precedente (2006), che peraltro leggendolo con maggiore attenzione attestava tutt'altro.

Inizialmente non vi erano dubbi, l'omicidio era stato commesso dagli imputati in **concorso con Lumumba**; solo dopo il ritrovamento dell'impronta palmare sul cuscino ove era adagiata la povera vittima si scoprì che il colpevole e presunto concorrente nel reato era Rudy Guede.

Uno degli elementi a carico dell'imputato era costituito dal fatto che, allorquando arrivò la Polizia Postale in via della Pergola la mattina del 2 novembre, il Sollecito avrebbe falsamente affermato di essere in attesa dei Carabinieri da lui già avvisati.

Secondo quella versione, in realtà **la telefonata sarebbe stata effettuata dopo l'arrivo della Postale** al fine di giustificare la presenza dei giovani in via della Pergola.

Solo in sede di dibattimento la Corte ha acclarato quanto, sin da principio, il Sollecito aveva affermato, e cioè che i Carabinieri erano già stati chiamati nel momento in cui arrivò la Polizia Postale.

Nel corso delle indagini si presentò a testimoniare un soggetto, tal **Kokomani Ekuran** (pubblicizzato da tutti gli organi di stampa come il "supertestimone" in

quanto avrebbe dimostrato la conoscenza fra i tre ragazzi) che affermava di aver visto, la notte dell'omicidio, i tre imputati insieme, con coltelli alla mano, che sostavano all'esterno dell'abitazione di via della Pergola da cui provenivano rumori e urla.

In sede di Udienza Preliminare il G.U.P., dopo aver assunto la testimonianza dell'albanese, acclarava la sua ASSOLUTA inattendibilità.

A seguito della detta valutazione di inattendibilità, si presentò a testimoniare tal **Gioffredi Fabio**, il quale avrebbe visto - in data 30 ottobre 2007 - Sollecito , Knox, Guede e la Kercher, insieme uscire dall'abitazione di via della Pergola intorno alle ore 17.

Il testimone, un assistente universitario "al di sopra di ogni sospetto", è stato smentito da dati oggettivi, estrapolati dal consulente informatico della difesa, dott. D'Ambrosio, i quali attestavano una continua attività al computer di Raffaele Sollecito in quella giornata.

Di talché, la Corte D'Assise è stata costretta ad attestarne l'inattendibilità.

Sin da principio la Pubblica accusa ha affermato che il coltello da cucina di 31 cm. trovato all'interno dell'abitazione del Sollecito, era l'arma del delitto in quanto, a parere dei consulenti della Procura, **assolutamente compatibile con tutte le ferite inferte a Meredith.**

La Corte D'Assise, a seguito delle affermazioni di altrettanti consulenti, ha dovuto ammettere che almeno con una delle ferite quel coltello non era compatibile e, quindi, è stata prospettata una dinamica diversa . A colpire Meredith sarebbero stati

due diversi coltelli.

La certezza con cui era stata dalla Polizia Scientifica affermata la **attribuibilità del DNA rinvenuto sulla lama del coltello da cucina a Meredith Kercher** è stata fortemente messa in dubbio dal deposito dei documenti relativi alla quantizzazione (avvenuta solo in data 30 luglio 2009 a seguito di ordinanza della Corte D'Assise) che evidenziavano una quantità "Too Low" (troppo poco), contrariamente all'asserita "buona quantità" affermata dalla dott.ssa Stefanoni, prima in sede di udienza preliminare e poi in dibattimento.

Secondo il G.U.P. l'omicidio sarebbe stato commesso prima delle 23 – 23,30 e comunque **prima che il Curatolo ebbe a vedere il Sollecito e la Knox intenti a parlare presso il campo di basket di Piazza Grimana.**

La Corte d'Assise cambia ricostruzione asserendo che l'omicidio sarebbe avvenuto dopo l'avvistamento del Curatolo che, però, colloca, erroneamente, sempre tra le 23 – 23,30.

Tutto quanto detto dimostra, senza dubbio, che l'errore (anche se assolutamente incolpevole) è un'evenienza sempre possibile (specialmente in casi di processi mediatici, quale è stato il presente) e quindi ogni aspetto, ogni indizio e ogni testimonianza devono essere attentamente valutati, tanto più quando di mezzo c'è la vita di due ragazzi appena ventenni.

Ed è a fronte dei pregressi errori (commessi ed acclarati) e delle confutazioni, delle evenienze nonché delle testimonianze intervenute dopo la sentenza di primo grado (ed evidenziate nell'atto di appello), e da ultimo delle dichiarazioni ex art. 391 bis

c..p. e dalla nuova consulenza informatica (allegate al presente atto), che codesta Ecc.ma Corte non potrà esimersi dall'approfondimento di quelle che sono alcune circostanze fondamentali per la decisione, rinnovando l'istruzione dibattimentale .

Uno degli elementi evidenziati dalla Corte a carico degli imputati è stato quello relativo alla mancanza di prova circa la permanenza di Raffaele Sollecito e Amanda Knox presso l'abitazione di Corso Garibaldi nel periodo compreso tra le 21,15 del 1 novembre e le ore 10 del giorno successivo .

Sul punto, esaminando le incongruenze e le smentite nel racconto di Amanda Knox la Corte evidenzia: *"Le affermazioni riguardanti la presenza di Amanda Knox fuori della casa di via della Pergola 7 si ritengono corrispondenti a quanto effettivamente accaduto solo per quanto riguarda il pomeriggio e la sera del 1 novembre fino alle 21,15 circa. Le stesse, infatti, mentre non risultano smentite da altre emergenze istruttorie, sono riscontrate da quanto dichiarato da Popovic Jovana e da Sollecito Francesco (...) e dalla ubicazione delle celle agganciate negli sms intercorsi con Patrick Lumumba che pongono Amanda Knox in luogo diverso da quello "servito" dalla cella di via della Pergola 7 e, ancora, dal computer di Raffaele Sollecito che indica quale ultima interazione le 21,10,32 e tale computer non si trovava certo nella casa di via della Pergola Per quanto invece riguarda il periodo temporale successivo alle 21,15 e che indicativamente può essere protratto fino a poco dopo mezzanotte di quel 1 novembre, nessun elemento conferma la presenza di Amanda Knox e di Sollecito Raffaele nella casa di Corso Garibaldi ; nessun elemento*

conferma che i due abbiano dormito sino alle 10,00 del 2 novembre nella casa di C.so Garibaldi, anzi varie emergenze smentiscono ciò”.

Tra le dette emergenze la Corte evidenzia :

1 – **“intorno alle 21,15 cessa ogni interazione col computer di Sollecito Raffaele”**

2 – *“ Il teste Curatolo Antonio ... ha riferito che la sera del 1° novembre 2007 dopo le 21,30 vide Amanda Knox e Raffaele Sollecito nella zona di Piazza Grimana ... Riferiva di aver visto tali ragazzi fino a prima di mezzanotte, ... **fino a che vide gli autobus che portano i ragazzi in discoteca ...”***

3 – Le dichiarazioni del teste Quintavalle Marco che *“ha riferito che la mattina del 2 novembre 2007 era andato come ogni mattina al proprio negozio , un esercizio di generi alimentari “Conad Margherita” sita in Corso Garibaldi 6/8 . Alle 7,45 ... vedeva la sagoma di una ragazza che “aspettava che io aprissi” e in effetti tale ragazza entro’ e pote’ guardarla ad una distanza di un metro e forse meno”,* quella ragazza è stata riconosciuta in Amanda Knox .

Da quanto detto appare evidente l’importanza che assumono nel presente giudizio le dichiarazioni dei testi Curatolo Antonio e Quintavalle Marco (di cui si è già trattato dettagliatamente nell’atto di appello, a cui integralmente ci si riporta) e, segnatamente, l’analisi del computer Macbookpro sequestrato in data 6 novembre 2007 presso l’abitazione di Raffaele Sollecito.

E allora si impone una domanda: vi è certezza , in base all’analisi effettuata dalla Polizia Postale ed integralmente recepita in sentenza dalla Corte D’Assise , circa la

inattività del detto computer nella fascia oraria tra le 21,15 del 1° novembre – e le 5,32 del 2 novembre?

IL COMPUTER MACBOOKPRO DI RAFFAELE SOLLECITO

Argomento ritenuto dalla Corte assolutamente risolutivo per la pronunzia di colpevolezza, afferisce l'attività di interazione umana con il computer "MAC BOOK PRO" sequestrato all'imputato, attività non ritenuta sussistente nel periodo presumibilmente coincidente con l'ora del delitto.

Va subito evidenziato come il percorso argomentativo seguito appaia oltremodo illogico, in gran parte a cagione delle incomplete/errate risultanze probatorie prospettate dalla Polizia Postale ed immotivamente fatte proprie dal Giudicante per l'assunzione della impugnata decisione.

Ciò premesso, va subito puntualizzata un'esigenza "operativa" nelle argomentazioni che seguiranno. La tecnicità e la complessità della presente materia in primo luogo, nonché la sua affermata decisività ai fini del convincimento del Giudice *a quo*, in second'ordine, impongono un'esposizione quantomai semplice nel linguaggio per tentare di evidenziare comprensibilmente le aporie ed incongruenze rinvenute in sentenza; pertanto, anche a costo di apparire eccessivamente "scolastici" ed "analitici" nel ragionamento, la trattazione che si illustra avrà la pretesa di "prendere per mano passo passo" chi legge (segnatamente l'Ecc.ma Corte d'Assise d'Appello), tentando di non lasciare alcunché di oscuro nella terminologia (a tratti) assai tecnicistica impiegata dalla Corte d'Assise per sostenere l'indimostrata

circostanza che Raffaele Sollecito non potesse trovarsi al computer al momento dell'omicidio.

Valga il vero.

Per procedere all'indagine ed all'approfondimento dei dati presenti nel computer di Raffele, si è reso necessario - anzitutto - "scandagliarne" il contenuto, in modo da acclarare con ragionevole certezza un'attività/inattività su detto strumento; a tal fine, la Polizia Postale si è servita di un programma/software, denominato "Encase" (nelle due diverse versioni 6.7 e 6.8), che è un prodotto commerciale utilizzato per l'analisi delle tracce informatiche, destinato all'uso professionale ed investigativo.

Si procedeva quindi alle operazioni di acquisizione e di analisi descritte in sentenza a pag. 322, prendendo tuttavia in considerazione **unicamente** l'intervallo di tempo ricompreso tra le ore 18,00 del 1° novembre 2007 e le ore 8,00 del 2 novembre 2007, lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organi investigativi *addirittura ampio* in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith: in realtà, come meglio diremo in seguito, già questa scelta si rivelerà improvvida ed inappropriata, avendo circoscritto il campo di indagine a quel periodo limitato senza provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente, se è vero – come è vero – che su un computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente; detto ancor più semplicemente, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento le informazioni non rientranti nell'intervallo sopra indicato, ci si è automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare **eventuali cause di alterazione**

o cancellazione delle informazioni medesime, intervenute in momenti successivi al periodo di interesse. Ma su ciò si avrà modo di tornare.

1) Orbene, sulla scorta delle (sole) risultanze recepite dalla Polizia Postale (che, si rammenta a mero titolo informativo, ha rivestito il ruolo di consulente dell'accusa, con attendibilità, competenza e dignità esattamente pari a quelle dei consulenti delle difese degli imputati) è emersa la presenza, attraverso la ricerca con il software *Encase 6.8*, dei *files* analiticamente descritti a pag. 324 della sentenza impugnata: sulla base di tali risultanze, nell'(esiguo) intervallo oggetto d'investigazione emergeva un'interazione umana con il computer unicamente in relazione a 2 *files*: una prima volta alle ore 21.10.32 del 1/11/2007; una seconda volta alle ore 05.32.09 del 2/11/2007.

Senonché, quella che apparirebbe un'ineccepibile analisi diagnostica del supporto informatico in sequestro, non ha tenuto conto del fatto che:

a) Nei sistemi Mac OS X (quale quello del computer di Raffaele Sollecito) i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file sono 5 e vengono in parte conservati in strutture dette inode del *file system* HFS+ (cioè del sistema di gestione della memoria disco), ed in parte in altre aree di memoria.

In particolare gli inode, mantengono le seguenti informazioni:

- ACCESS, l'ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo

- MODIFY, l'ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file (un file di Word che viene modificato nel suo contenuto)
- CHANGE, l'ultima modifica all'inode
- CREATE, la data di creazione del file

Altre aree di memoria mantengono invece ulteriori informazioni, quali ULTIMA APERTURA, cioè l'ora in cui il file è stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un "player multimediale". È da notare che se si apre il file in lettura in modo diverso (ad esempio da "riga comando unix"), la data ULTIMA APERTURA non viene modificata e tale ultimo dato è visibile utilizzando l'interfaccia grafica del sistema operativo.

Il software *Encase*, delle 5 date di riferimento degli eventi di ogni *file*, opera utilizzandone solo 3 : "CREATE", "MODIFY" e "ACCESS" (escludendo quindi in partenza la rilevazione di *files* che presentano modifiche nelle altre due date, ovvero "CHANGE" e "ULTIMA APERTURA").

Tale "limitazione operativa" appare di straordinaria rilevanza esaminando i risultati del lavoro svolto dalla Polizia Postale, determinando la conseguente **grave carenza probatoria** costituita dall'**asserire con certezza l'assenza di interazione basandosi esclusivamente sulle date dei files**. Invero, come i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa - allegati ai presenti scritti - meglio illustreranno, le date "*di ultima apertura*" e di "*ultimo accesso*" vengono sovrascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore interazione con un *file*. Ciò implica che una successiva, anche brevissima/istantanea, interazione con

un *file* (quale ad esempio un filmato) provoca l'automatica sovrascrittura, e dunque la cancellazione, delle informazioni precedenti afferenti il medesimo *file*. Ad esempio, una breve eventuale apertura del film "Amelie" nei giorni successivi al 1 Novembre 2007, avrebbe provocato l'assenza di qualsiasi riscontro di interazione nelle ore dalle 18:00 alle 21:10:32, momento dell'ultimo accesso al *file* "Amelie".

Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di *files* modificati nell'orario successivo alle 21:10:32 non può assolutamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema; infatti (come agevolmente documentabile dalla relazione dei consulenti dell'esponente difesa, allegata ai presenti motivi aggiunti), numerose interazioni con il computer, senza presenza di *files* e con date modificate nel periodo analizzato da *Encase*, sono possibili ed ipotizzabili per vari e diversi motivi quali, a mero titolo esemplificativo:

- *visione di un film poi cancellato in data successiva* (e non reperito dagli Inquirenti data la limitata sfera di indagine temporale utilizzata nella perizia di cui sopra con *Encase*);

- *visione di un film riaperto in data successiva*: si noti come dall'indagine operata dai consulenti della difesa, un numero elevato di filmati (tra cui "Naruto Episodio 101", ma su questa circostanza particolare avremo occasione di argomentare oltre) risulti avere le date modificate intorno alle 13:30 del 6 Novembre 2007 (momento del sequestro), per attività la cui natura non è dato immaginare, né da chi siano state effettuate;

- *ascolto di musica reiterato successivamente*: è pratica comune ascoltare la musica attraverso le cc.dd. "playing list", ovvero liste di canzoni predefinite che si ripetono secondo un ordine programmabile. In questo caso, l'ascolto successivo di una "lista" cancellerà le tracce di quella precedentemente riprodotta. A tal riguardo, si noti che nelle interazioni documentate tra le 5:44 e 6:20 del mattino del 2 Novembre 2007 attraverso i *log* dell'applicazione *iTunes* (i log sono come dei "registri" di "eventi caratteristici" di un'applicazione che fungono in certi casi da vero e proprio "protocollo di entrata e di uscita", n.d.r., e che nella fattispecie non sono stati neppure esaminati nella perizia fornita all'Accusa) risultano ascoltate proprio due sequenze di "playing list", di cui una interrotta dopo un ciclo, che hanno cancellato i dati dei precedenti ascolti delle stesse; inoltre, i contatori di ascolto di alcune di tali canzoni (cioè gli indicatori che misurano quante volte è stato riprodotto un brano) risultano alquanto elevati (da 2 sino a 26).

- *ascolto diretto di musica da CD-ROM*: questo tipo di ascolto non lascia tracce di modifiche ai file poiché le canzoni risiedono su un supporto esterno, CD di sola lettura, non modificabile. A questo proposito si noti che, come risulta dai verbali, dal computer di Raffaele Sollecito e' stato estratto dalla Polizia Postale il CD di un gruppo musicale .

Ebbene, ad onta dei rappresentati limiti, nella perizia della Polizia Postale non viene invece **MAI** evidenziata questa **incapacità** di provare con certezza l'assenza di interazioni nei periodi in cui la tastiera è attiva, incapacità imputabile a possibili, successive alterazioni delle informazioni; si rafforza piuttosto, da parte degli Organi

inquirenti, questa inspiegabile sicumera asserendo che "*nelle ore successive **non vi sono state operazioni** effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08'*" (cfr. perizia Polizia Postale prot. 1975/07 del 19 Novembre 2007) o ancora che nello stesso periodo "*non viene registrata interazione umana*" (cfr. trasparenze proiettate in dibattimento), fornendo valore di certezza probatoria all'assenza di date di modifica nel periodo indicato, pur al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi, attività che da sola avrebbe potuto ampiamente giustificare questa assenza se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del computer un periodo più ampio di quello inizialmente ritenuto coprire l'intervallo dell'orario della morte di Meredith Kercher.

b) Ulteriore limite del software *encase* risiede poi nella circostanza che non rende visibile il codice sorgente del programma, che riconosce un limitato insieme di formati di *file* e che il numero di *file system* supportati è limitato (ignora "*reiserfs*", "*ext3*", "*jfs*", "*ufs*", "*hfs*", "*hfs+*", "*veritas*"), con ciò significando come l'indagine investigativa eseguita dalla Polizia Postale sul supporto informatico sequestrato all'imputato, già in partenza non potesse acclarare con certezza la circostanza su cui si riprometteva di far luce, quantomeno operando sulle basi da cui ha preso le mosse.

Alla luce delle evidenziate difficoltà, "anomalie operative" ed insufficienze procedurali, ci si interroga se la circostanza della non interazione umana con il computer, che la Corte d'Assise ha desunto come piena prova alla luce degli elementi forniti e raccolti in sede d'indagine, non sia invece un mero esercizio

ipotetico poggiante su fondamenta più che friabili, anche alla luce delle ulteriori considerazioni che seguono.

2) La relazione dei consulenti dell'esponente difesa ha evidenziato come, a fronte dell'esigenza di analizzare le interazioni avvenute nell'arco temporale dalle 18.00 del 1 Novembre 2007 alle 8:00 del successivo 2 Novembre nel computer Apple di Raffaele Sollecito, si sarebbe **INNANZITUTTO** dovuto acquisire ed esaminare il file "*windowsserver.log*", presente nel supporto informatico in sequestro, il quale registra la cronistoria dei periodi in cui tastiera e mouse sono disattivati dal salvaschermo e successivamente riattivati da un'interazione dell'utente.

Per miglior chiarezza di chi legge, il c.d. "salvaschermo" (o "*screensaver*") è un dispositivo del computer che – come dice la parola – viene attivato (*rectius*: la cui attivazione viene programmata in un dato tempo stabilito dall'utente) mandando in quiescenza i *pixel* a video al fine di preservare la funzionalità del monitor dopo un certo intervallo di inattività del computer, cioè quando non si compia alcuna operazione sulla tastiera e sul *mouse*; verrà poi disattivato (quindi lo schermo ritornerà al suo aspetto precedente) **anche solo muovendo il mouse o digitando sulla tastiera.**

Già sulla base di questa elementare premessa, trasponendo tutto alla vicenda omicidiaria che ci occupa, si comprende l'essenziale importanza che rivestirebbe sapere **se** e **per quanto tempo** il "salvaschermo" del computer di Raffaele Sollecito si sia attivato (e di converso quando si sia disattivato) nell'intervallo preso a riferimento dagli inquirenti, cioè tra le 18:00 del 1 Novembre 2007 e le 8:00 del 2

Novembre 2007, atteso che ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi, o "finestre", di *sicura assenza di interazioni* ed i *periodi in cui la tastiera viene attivata da una interazione dell'utente*. Elemento questo che assume ancor più rilevanza a fronte del fatto che, poiché le operazioni successive hanno cancellato quelle precedenti, siffatta informazione costituirebbe uno dei pochi dati certi su cui contare.

I consulenti della difesa dell'imputato hanno operato tale accertamento, procedendo in primo luogo all'esame del *file* c.d. "***com.apple.screensaver.0016cba1b0b7.plist***", preposto ad indicare il tempo impostato dall'imputato per l'attivazione dello "screensaver": detta pianificazione è risultata essere di **240 secondi**, cioè a dire che il salvaschermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi 4 minuti di inattività.

Ciò premesso, si è evinto che le "finestre" in cui il computer non era attivo erano le seguenti:

[inattiva 17:53:18-18:26:14][1 Nov]

[attivata 18:26:14-5:36:18][1-2 Nov]

[inattiva 5:36:18-5:41:34][2 Nov]

[attivata 5:41:34-5:45:52][1-2 Nov]

[inattiva 5:45:52-5:46:02][2 Nov]

[attivata 5:46:02-5:50:16][2 Nov]

[inattiva 5:50:16-5:56:34][2 Nov]

[attiva 5:56:34-6:00:46][2 Nov]

[inattiva 6:00:46-6:06:38][2 Nov]

[attivata 6:06:38-6:14:37][2 Nov]

[inattiva 6:14:37-6:18:16][2 Nov]

[attivata 6:18:16-6:22:28][2 Nov]

[inattiva 6:22:28-12:18:24][2 Nov]

Orbene, "traducendo" tutto in un linguaggio più "comprensibile", si desume come nel periodo tra le 18:26 del 1 Novembre 2007 e le 6:22 del 2 Novembre, i periodi in cui si assiste ad **assenza certa di interazione SONO AL MASSIMO DI 6 MINUTI**, mentre tutti gli altri periodi sono di interazione/non interazione potenziale, intendendosi per "non interazione potenziale" una condotta ATTIVA DELL'UTENTE SUL COMPUTER in cui - pur non agendo magari sulla tastiera o sul mouse - ci si approccia all'apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegate come, ad es., aprendo/chiudendo il cassetto per inserire CD/DVD, e/o ponendo in essere un comportamento comunque incompatibile con l'assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo. E si badi bene che dall'analisi del detto *file* non risulta minimamente che la funzione dello *screensaver* sia mai stata disattivata.

Invece, sia il *file* "windowserver.log" che il *file* log del salvaschermo "**com.apple.screensaver.0016cba1b0b7.plist**", sono stati **completamente ignorati nell'analisi** della Polizia Postale. Tale consulenza infatti, attraverso il software ENCASE, ha preso in considerazione ed esaminato i soli *file* creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo sopra indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai *file* di log dove vengono registrate le attività delle

applicazioni. Impiegando una metafora assai empirica ma di immediata percezione, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali, o altre eventuali tracce organiche, rinvenute sul solo mobilio (a prescindere peraltro dalle carenze/omissioni con cui tali rilevazioni possano essere compiute), senza compiere verifiche anche sulle altre "parti fisse" dell'immobile, quali porte, finestre, pavimenti, muri e quant'altro; e ritenesse di affermare con sicurezza matematica che nessun individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcun indizio dall'esame del (solo) citato mobilio.

3) Senza trascurare il fatto che la ricerca da parte degli Inquirenti di ulteriori date (es. "ultima apertura") con altri programmi (nella fattispecie "Spotlight", che è una funzione di ricerca in tempo reale sviluppata dalla Apple Computer), essendosi circoscritta ai soli file individuati da Encase (nel ristretto intervallo tra le 18:00 del 1.11. e le 8:00 del 2.11), non ha potuto che riflettere i limiti già presenti e *supra* evidenziati, portando a conclusioni totalmente distoniche dalla corretta interpretazione dei dati.

Infatti, operando nel modo appena descritto, non è stata reperita dalla Polizia Postale un'attività di "ultima apertura" sul *file* multimediale "**Naruto episodio 101**" (una serie TV giapponese del 2002), probante con assoluta certezza un'interazione umana iniziata Giovedì 01 Nov 2007 alle ore 21:26.

Ebbene, tale *file* ha una durata di riproduzione di oltre 20 minuti ed è stato rinvenuto sui supporti da un'approfondita analisi operata dai consulenti della difesa

successivamente all'emissione della sentenza, estendendo la ricerca con "Spotlight"
a tutto il periodo successivo al 2 novembre 2007, sino alla acquisizione
del computer, servendosi per la prima volta di un sistema operativo della
stessa versione "e built " (cioè il MAC OS X 10.4.10) rispetto a quella in uso
all'imputato: molto semplicemente, i sistemi operativi dei computers sono in
continuo aggiornamento; con riguardo a quello impiegato da Raffaele Sollecito, va
precisato che sono state successivamente rilasciate altre **11 VERSIONI** (dalla
10.4.1 alla 10.4.11), **per un totale di 29 "built " diverse**, ovvero di
"ricompilazioni" di una medesima versione, con piccoli dettagli di differenza.

Orbene, il sopra riportato esito dell'indagine del consulente della difesa sul film
"Naruto episodio 101" è stato ottenuto (**e reso possibile**) soltanto analizzando
l'*hard disk* con **la stessa versione di sistema operativo presente nel MAC OS**
X dell'apparato del Sollecito, mentre dalla consulenza della Polizia Postale tale
evidenza non è potuta risultare: a) per aver limitato il periodo delle date dei files
esaminati (unicamente) sino alle 8:00 del 2/11/2007, b) per aver impiegato
solamente il software "ENCASE" non estendendo la verifica anche a "Spotlight",
nonché c) per non essersi serviti della **esatta versione** del computer
dell'imputato, bensì di una **versione "analogica"** (grave errore metodologico).

Peraltro (e su tale aspetto si avrà miglior occasione di tornare nella parte dedicata
all'alterazione dei dati), dalla medesima indagine del consulente è emersa la
presenza di vari altri *file* filmati di "Naruto" (Episodi nn. 100, 102 e 103), riportanti
date irrimediabilmente sovrascritte successivamente al sequestro.

Al cospetto di un quadro indiziario così incerto, la Corte non potrà non considerare anche tale ulteriore gravissima lacuna investigativa, che ha dato luogo a risultati fortemente incompleti.

È forse ancora possibile ritenere che la granitica impostazione accusatoria (anche) in campo informatico possa andare esente dalle sollevate censure?

4) Ma le falle investigative non si limitano certo a quanto sin qui dedotto, spingendosi ben oltre.

La sentenza impugnata, fideisticamente adagiandosi su quanto riferito dai consulenti dell'accusa, a pag. 327 (10° riga e ss.) così motiva: *«il sistema morto dava il riscontro che l'ultimo accesso («il sistema chiudeva il programma» così si è espresso a pag. 31 l'ass. capo Trotta, a significare che il "chiudere" poteva essere correlato tanto all'attività umana di stoppare la visione, quanto alla naturale conclusione con lo scorrere dei titoli di coda, posto che anche l'esaurimento della "pellicola" avrebbe dato luogo a ultima interazione del sistema, **A PRESCINDERE DALLA PRESENZA FISICA DI UN UTILIZZATORE**) era avvenuto alle ore 21.10.32 del 1° novembre».*

Tale presa di posizione della Polizia Postale, del resto, traeva incentivo dalla relazione Prot. n. 1975/07 del 27 Novembre 2007 a firma del Dirigente dott. Bartolozzi nella quale si sottolineava come l'ultima interazione con il file "Amelie" delle 21:10:32 del 1° Novembre fosse **"non necessariamente di un utilizzatore"**, cioè a dire che la visione potesse essersi conclusa senza un individuo presente, cioè a significare – ancor più esplicitamente – che non

avremmo neppure la sicurezza che l'imputato fosse in casa propria alle 21:10:32 del 1° novembre 2007.

Senonché, dalla analisi del *file* di log "**org.videolan.vc.plist**" del visore multimediale VLC (si ribadisce nuovamente che i cc.dd. "*log*" sono "registri" di "eventi caratteristici" di un'applicazione che fungono da "protocollo di entrata e di uscita", schedando le operazioni compiute sull'applicazione medesima, n.d.r.) si rileva invece che al momento del termine della visione del film, il *file* "Amelie" era collocato sul "Desktop" del computer (ovvero la schermata che ognuno si trova normalmente di fronte quando lo accende e se non accede ad altri programmi), **mentre** al momento della data "ultimo accesso" esso risultava nella cartella "**MacOS HD/Utenti/macbookpro/Scrivania/aMule Downloads/Film visti**" (ovvero in una collocazione ontologicamente diversa dal "Desktop"). **E' quindi ricavabile con certezza che ad operare tale spostamento debba essere intervenuta sicuramente un'azione dell'utente SUCCESSIVA alla visione del film.** Situazione effettiva pertanto NON COINCIDENTE minimamente con l'analisi di tale *file* compiuta dalla Polizia Postale, che - ignorando detta circostanza - è pervenuta ad una conclusione non soltanto parziale, ma pure errata.

È forse compatibile con l'esigenza di superamento di "*ogni ragionevole dubbio*" tale inadeguata congerie di approssimazioni che la sentenza - al contrario - pretenderebbe di travestire da radicata certezza?

5) Ma v'è di più.

L'omessa analisi dei *files* di "log" del visore multimediale "VLC" di cui al precedente punto, ha impedito alla Corte di poter disporre di corrette informazioni anche in ordine alla visione del film "Stardust", visto che in sentenza (pp. 331 terz'ultima riga – 332) arriva ad affermare quanto segue:

*«Per es., e' stato spiegato, é in positivo riscontrato che nel pomeriggio del 1.11.07 si completava il download di file multimediali "Stardust" che l'utente aveva chiesto alla Rete con il sistema P2P. I file richiesti erano stati in numero di sei (quelli della serie Stardust), **dove l'utente aveva visionato i tre** per prima scaricati risultati evidentemente di buona fattura (...)*».

*«In astratto si può ipotizzare che la visione del file Stardust (e di altri ancora) scaricati dalla Rete e in condivisione con il mondo Internet sia stata lanciata anche dopo le ore 22.00 del 1.11.07. **Di fatto non si saprà mai se ciò sia effettivamente avvenuto, in quanto il sistema Encase fornisce l'informazione limitata all'ultimo accesso, ove l'accesso in parola neppure è riferibile all'utilizzatore del computer** quanto invece ad un quisque de populo dell'intero globo terrestre che con il sistema P2P richieda la condivisione dei file della apposita cartella del computer di Sollecito. **Che una visione vi sia stata, oppure no, resta un dato dunque relegato nel mondo delle ipotesi (...)***».

Ebbene al contrario, anche in questo caso, una semplice lettura del *file* di log "org.videolan.vc.plist" ha consentito di rilevare l'elenco degli ultimi 10 film visualizzati con VLC (vedi perizia informatica allegata). In tale elenco compare, ad

ulteriore conferma, il già citato "Amelie", **e risultano VISUALIZZATI SUCCESSIVAMENTE ad esso, non già 3, ma ben 5 files della serie "Stardust"**: e tali visualizzazioni sono riferibili **CON CERTEZZA** ad azioni dell'utilizzatore del computer e potenzialmente successive non già alle 22:00, ma alla visione di "Amelie" (che era terminata alle 21:10 circa) e della serie TV "Naruto ep. 101" (iniziata alle 21:26 e durata circa 20 minuti).

Tale evidenza presenta una novità dirompente sull'impianto accusatorio che postulerebbe una totale assenza di attività sul computer in sequestro a partire dalle 21:10 del 1° novembre 2007 (se non addirittura prima accedendo all'erronea supposizione della Polizia Postale esposta *sub 4*), contestualizzando una realtà fattuale totalmente diversa dalla fuorviante e fantasiosa ricostruzione del P.M., prima, e del Giudice *a quo*, poi, realtà completamente aderente alle dichiarazioni rese da Raffaele Sollecito.

Non è forse lecito, sulla base di tali ulteriori risultanze, immaginare che gli Organi inquirenti possano aver trascurato qualcosa nel lavoro d'indagine compiuto?

Anche perché è la stessa impugnata sentenza a riconoscere (pag. 333, 2° cpv.) che – di sicuro – la Polizia Postale un errore l'ha commesso non rilevando l'interazione umana con la rete internet del computer dell'imputato alle 00:58 del 2 novembre (circa 4 secondi), interazione invece riscontrata dai consulenti tecnici della difesa; e – a prescindere che a quell'ora poteva teoricamente essere già stato perpetrato il delitto – il dato di fatto essenziale è un altro: l'Autorità Inquirente ha ritenuto inesistente una circostanza (come una miriade di altre, purtroppo) che

deponeva COMUNQUE a favore di Raffaele Sollecito, (addirittura spingendosi ad asserire che "*non era in atto un servizio di consultazione di pagine web*", cfr. pag. 329, penultimo cpv.), LADDOVE INVECE ERA VERA LA PRESENZA DI UNA INTERAZIONE CON LE RETE INTERNET.

Di più. L'accertamento della Polizia Postale ha ommesso altresì di menzionare l'utilizzo dell'applicazione "*SAMBA*", un *software* con cui dal Mac Book di Raffaele Sollecito si accedeva - tramite collegamento di rete a mezzo creazione di un disco/cartella virtuale sul medesimo Mac - all'altro computer in uso all'imputato (l'ACER), utilizzato come apparato di destinazione dei *files* scaricati (filmati/canzoni). Tramite detto applicativo, quindi, l'utente aveva accesso ai *files* presenti sul computer "Acer" agendo tuttavia direttamente dall'Apple mediante creazione su quest'ultimo di una cartella di collegamento (per ciò detta virtuale) da cui si accedeva all'*hard disk* "reale" dell'ACER. È ovvio come con tale sistema ogni eventuale operazione non lasciasse traccia alcuna sul Mac Book (che rappresentava un mero "specchio" dell'altra apparecchiatura connessa in rete), in particolare non poteva essere rinvenuta alcuna eventuale cancellazione di *files* effettuata tramite il "cestino" Apple (in realtà solo virtuale) poiché l'*hard disk* oggetto di "scandaglio" avrebbe dovuto essere quello dell'Acer.

Ebbene, tale accertato utilizzo del *software* "SAMBA" (di cui sussiste sicura prova di aggiornamento) spiegherebbe con ragionevole convinzione anche la scomparsa senza traccia dei *files* della serie "Stardust" di cui sopra; e, guarda caso, almeno

due di essi risultavano gettati nel cestino, come inequivocabilmente emerge dalla prodotta consulenza dell'esponente difesa.

Ed allora, se è stata accertata senza ombra di dubbio tale discrasia (pur minimizzata in sentenza con argomentazioni assai "sbrigative"), non può sorgere il dubbio che ben altre carenze/omissioni/errori possano essersi verificati, soprattutto dinanzi ai rilievi sollevati dai consulenti informatici della difesa?

6) Del resto, che qualcosa di "anomalo" sul computer dell'imputato possa essersi verificato, è da considerarsi altamente presumibile alla luce di una inspiegabile e grave alterazione dei dati che potrebbe aver compromesso la disponibilità di informazioni complete sul periodo. I consulenti della difesa, infatti, attraverso l'analisi del *file* "**System.log**", hanno potuto rilevare **attività ed alterazioni che i dati sull'hard disk hanno subito il 6 Novembre 2007 dalle 13:27:36 alle 13:35:45, TRA IL MOMENTO DEL SEQUESTRO DEL COMPUTER E IL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE DELL'HARD DISK ALLA PRESENZA DEI CONSULENTI.** Dalla consulenza prodotta (cfr. elenco allegato date di modifica dei file e verbale sequestro che fissa l'orario dello stesso) si evince inconfutabilmente la variazione delle date di numerosi *files* multimediali, tra cui lo stesso "Naruto Episodio101" (ultimo accesso 6 Nov 2007 ore 10:18:38 - ultima modifica 6 Nov 2007 ore 13:28:09), nonché dei già citati Episodi nn. 100 (ultimo accesso 6 Nov 2007 ore 10:17:55 - ultima modifica 6 Nov 2007 ore 13:28:09), 102 (ultimo accesso 6 Nov 2007 ore 10:18:37 - ultima modifica 6 Nov 2007 ore 13:28:09) e 103 (ultimo accesso 6 Nov 2007 ore 10:18:22 - ultima modifica 6 Nov 2007 ore

13:28:09), riportanti - appunto - date irrimediabilmente sovrascritte successivamente al sequestro e, circostanza ancor più anomala, antecedentemente all'intervento dei periti di parte.

Le modifiche delle date di oltre 520 *files*, peraltro, impediscono di eseguire un'analisi completa delle "date originali" e nel riportato caso del *file* "Naruto Ep. 101" le informazioni sono state fortunatamente recuperate tramite "*Spotlight*", quantunque interazioni diverse (ed ulteriori) potrebbero aver sovrascritto le date degli altri episodi (100, 102 e 103) del suddetto filmato.

Anche alla luce di tali ultime circostanze emerge chiaramente l'importanza che avrebbe rivestito un'analisi dell'apparato informatico estesa **a tutto il periodo successivo ai fatti, nonché ai log di sistema**, indagine che se svolta avrebbe consentito di rilevare tali alterazioni ai consulenti della Polizia Postale.

Tirando in conclusione le fila delle esposte argomentazioni e rilievi, non possono che evidenziarsi e ribadirsi le gravi lacune nell'operato della Polizia Postale che hanno formato il successivo giudizio della Corte e che sono state immotivatamente ritenute prevalenti sulle consulenze di parte.

In particolare, risultano viziate le ipotesi accusatorie in ordine ai seguenti punti:

- asserita impossibilità di stabilire con certezza "se vi sia stata o no" interazione umana sull'erroneo presupposto che – non essendo stati rinvenuti nell'orario tra le 18:00 del 1° novembre e le 8:00 del 2 novembre 2007 determinati *files* con il software *Encase* – nessuno potesse trovarsi al computer in quell'intervallo; di fatto,

è stato ampiamente dimostrato come – verificandosi sempre una sovrascrittura nelle date di “ultima apertura” ed “ultimo accesso” dei vari *files* – è ben possibile che se un *file* fosse stato aperto nel periodo preso in considerazione dalle indagini e successivamente riaperto il 2, 3, 4, 5 o 6 novembre 2007, l’ultima interazione avrebbe automaticamente cancellato traccia di tutte le precedenti informazioni, con l’effetto di determinare proprio il risultato riportato nella consulenza della Polizia Postale (dove l’importanza che avrebbe assunto l’allargamento dell’indagine sino al momento del sequestro del computer di Raffaele Sollecito);

- asserita impossibilità di stabilire con certezza “se vi sia stata o no” la visione del *file* multimediale “Stardust”, la quale invece risulta provata;

- asserita certezza di assenza di interazioni umane in un periodo in cui invece la tastiera è risultata attiva ed interazioni successive possono essere intervenute per la normale attività;

- mancata analisi dei *files* di log ed incompleta ricerca dei *files* che spostano la sicura interazione dell’utente all’inizio del film “Naruto ep. 101” alle 21:26 del 1° novembre 2007, anche a cagione dell’impiego di una versione “analogica” di sistema operativo, in luogo di quella esatta;

- periodi di *possibile interazione/non interazione potenziale*, sono stati presentati come periodi con *certezza di assenza di interazione*, mentre interazioni avvenute con certezza documentata (es. fine filmato “Amelie” e suo spostamento in cartella “film visti” etc.) sono state presentate come *possibili ma non certe*;

- gravi alterazioni dei dati verificatesi nel periodo successivo al sequestro del computer (e prima dell'acquisizione dell'hard disk), che hanno determinato la modifica della data di numerosi *files* (oltre 520).

Tutto ciò esposto, e premesso che questa difesa non pretende certo vengano recepite alla stregua di "verità rivelate" le risultanze dei propri consulenti informatici, si ritiene in ogni caso essere assolutamente necessario che dette risultanze (le quali pongono in serissimo dubbio i riscontri della Polizia Postale) siano vagliate da un perito tecnico terzo, nominato dalla Corte d'Assise d'Appello, affinché siano dissipate definitivamente le ponderose perplessità che gravano sulle risultanze accusatorie, peraltro su una materia così altamente tecnica sulla quale unicamente chi ne ha reale padronanza può esprimere un parere attendibile.

Si insiste pertanto affinché sia disposta perizia sul computer MacBook.Pro in uso all'imputato al fine di accertare le interazioni effettivamente avvenute tra il 1° ed il 2 novembre 2007.

LA TESTIMONIANZA DI CURATOLO ANTONIO

Una delle testimonianze che la Corte, e prima di questa il G.U.P., ha tenuto in particolare considerazione è stata quella di Curatolo Antonio, "clochard" che frequentava, al tempo, Piazza Grimana.

La sera del 1° novembre 2007 dalle 21,30/22, sino alle 23/23,30 il Curatolo avrebbe visto gli imputati Sollecito e Knox, insieme, nei pressi del campo di basket. I due ragazzi, che parlavano e scherzavano tra loro, ad un certo punto si sarebbero allontanati.

Non v'è dubbio che l'eventuale presenza dei due giovani, la sera dell'omicidio, in un luogo posto a pochi metri dall'abitazione in cui sarebbe poi stata uccisa Meredith Kercher e ad un orario, per la Corte, compatibile con l'azione criminosa, costituirebbe un elemento "forte" ed indiziante a carico dei due imputati.

Senza considerare che le circostanze riferite da Curatolo, rappresenterebbero, per i primi Giudici, la conferma della falsità di quanto riferito da Amanda Knox secondo cui, quella sera, sarebbe rimasta a casa di Sollecito senza mai uscire, sino alla mattina successiva, con tutte le conseguenze in punto di "alibi fallito".

Non v'è chi non veda, quindi, l'estrema rilevanza della deposizione del teste e la conseguente necessaria e dovuta attenzione circa la sua attendibilità/ inattendibilità.

Secondo la Corte non può sorgere dubbio alcuno circa il giorno in cui Curatolo avrebbe visto i due giovani: si trattò certamente della sera in cui la giovane inglese fu uccisa, appunto il 1° novembre 2007 (*..." la specificazione di tale data appare certa poiché fu la sera immediatamente precedente il giorno in cui , come riferito sempre dal Curatolo, polizia e carabinieri cominciarono ad affollare la zona per l'omicidio di Meredith ..."*).

Ma è possibile, analizzando tutti gli atti di indagine, affermare con assoluta certezza che si trattò del 1° novembre?

A parere di questa difesa non solo non v'è certezza alcuna circa detta data, ma addirittura sussistono elementi fattuali che depongono per l'indirizzo contrario.

In primo luogo, la **testimonianza di Ceccarelli Alessia** (proprietaria dell'edicola sita in Piazza Grimana).

La testimone afferma che la mattina immediatamente successiva all'omicidio, unitamente al fidanzato Rosignoli Maurizio, aprì l'edicola ed il Curatolo "era già lì" (pag. 122 e 126 trasc.).

La Ceccarelli specifica che l'orario di apertura del suo esercizio commerciale era dalle 6,40 del mattino sino alle 19 della sera.

Da ciò si deve necessariamente desumere che la mattina del 2 novembre 2007, intorno alle 7 del mattino, il Curatolo già si trovasse nei pressi dell'edicola.

Di contro il Curatolo, in merito a ciò che fece la mattina successiva rispetto a quella in cui vide i due giovani, afferma: di essere andato a dormire al parco, di essersi svegliato verso le 8,30 – 9,00, di essere andato a prendere un cappuccino al bar per poi mettersi sulla panchina di Piazza Grimana (pag. 6 – 7 trasc.).

Quindi è possibile affermare che, secondo il ricordo del Curatolo, quella mattina lo stesso non arrivò alla panchina prima delle 9 – 9,30.

Non v'è chi non veda l'inconciliabilità delle due versioni.

Delle due l'una: o la Ceccarelli ha ricordato male, oppure è il Curatolo ad essersi sbagliato avendo riferito propri comportamenti, tuttavia relazionati ad un giorno differente dal 2 novembre; con la logica conseguenza che l'errore potrebbe essere caduto anche sul giorno precedente, che non sarebbe il 1° novembre ma – a questo punto – altra data.

Ebbene, sussistono altri elementi, importantissimi, che dimostrano che chi è caduto in errore è **certamente** il Curatolo; elementi sopravvenuti e scoperti dopo il giudizio di primo grado nonché dopo la presentazione dell'atto di appello e raccolti

da questa difesa ex artt. 391 *bis* e segg. c.p.p.

Tutta la testimonianza del Curatolo è ancorata, in merito all'orario sino al quale avrebbe visto i due giovani presso il campetto di basket quel 1° novembre 2007, alla **presenza di alcuni autobus in sosta in Piazza Grimana.**

La circostanza, oltre ad essere più volte specificata in corso di esame dibattimentale (pagg. 12, 15, 16, 25, 32 trasc.), era stata anche dal teste evidenziata in sede di indagini (il verbale relativo è stato oggetto di varie contestazioni da parte del P.M.): "...io stavo a piazza Grimana, di solito mi fermo a Piazza Grimana, Piazza Grimana dista poche decine di metri da casa di via della Pergola ... avevo notato , c'era un po' di casino di studenti che andavano, prendevano l'autobus per andare in discoteca a divertirsi ed avevo notato una coppia di giovani che stavano giù in fondo alla piazza" (pag. 12 trasc.).

E' acclarato che i gestori delle varie discoteche del circondario organizzano dei servizi – navetta per i propri clienti che, partendo proprio dall'Università' per Stranieri, portano gli avventori presso i vari locali posti fuori dal centro storico, per poi riaccompagnarli indietro, a fine serata.

Va da sé, quindi, che quella notte del 1° novembre 2007 (se vero quanto dichiarato dal Curatolo) le discoteche del circondario dovevano essere aperte, altrimenti non sarebbe stato necessario alcun servizio autobus.

Ebbene, già in sede di appello si sono prodotte le dichiarazioni di Pucciarini Rita (nota P.R. perugina) e di Brughini Giorgio (proprietario della discoteca "Etoile 54") che hanno attestato come la sera successiva alla notte di Halloween le discoteche

avessero la consuetudine di rimanere chiuse.

A conferma ulteriore di quanto dagli stessi affermato, questa difesa ha assunto le dichiarazioni, ex art. 391 bis c.p.p., di Mandarini Mauro (P.R. della discoteca "Gradisca") il quale ha ribadito la medesima circostanza: le discoteche del circondario la sera successiva alla festa di Halloween rimanevano chiuse. Il testimone ha specificato che così era certamente per il "Gradisca", per il "Red Zone" e per l'"Etoile 54", le uniche che effettuavano servizio navetta con partenza da Piazza Grimana.

Orbene, per fugare qualsiasi eventuale ulteriore dubbio, questa difesa (all. 1), ha altresì richiesto alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) notizie in merito all'apertura o meno dei locali nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007. Infatti il detto Ente, informaticamente collegato con l'Agenzia delle Entrate, rileva, in base alle informazioni provenienti direttamente dalle biglietterie dei locali notturni, la mappatura completa dei locali attivi in ogni serata dell'anno.

La SIAE , filiale di Perugia, ha comunicato (all. 3) che i locali notturni Etoile 54, Red Zone e Gradisca (cioè quelli che effettuavano il servizio navetta da Piazza Grimana) la sera tra il 1° ed il 2 novembre rimasero CHIUSI.

A maggior conferma di ciò, questa difesa ha assunto pure informazioni dalle due società di autotrasporti che fornivano alle varie discoteche il servizio navetta – autobus, e cioè la "Bevilacqua Autotrasporti" e la "Umbriabus s.n.c.".

In particolare è stato assunto, sempre ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., il titolare della prima delle dette società, Bevilacqua Massimiliano, ed è stata acquisita

informazione documentale dalla Umbriabus s.n.c. (sottoscritta dal sig. Ini Gaetano). Entrambi, all'unisono , hanno affermato che quella notte non effettuarono alcun servizio da e per Piazza Grimana.

Peraltro i detti soggetti hanno anche affermato un'ulteriore circostanza che non potrà non essere valutata dalle SS.VV. Ill.me: il fatto di non aver effettuato quella notte alcun servizio era stato **già** da loro dichiarato, poco tempo dopo l'omicidio, alla Polizia che agli stessi si era rivolta proprio al fine di chiedere chiarimenti in merito.

Ebbene, nessuna relazione di servizio, nessun verbale, nessuna annotazione o altro della Polizia si rinviene agli atti di questo processo in ordine a ciò.

È inammissibile che i Giudici di primo grado abbiano puntualmente e dettagliatamente argomentato in motivazione su una circostanza che, a quanto pare, gli inquirenti sapevano essere falsa.

Comunque, per quel che in questa sede interessa , è certo che quella notte non vi fu alcun servizio navetta e, quindi, non è possibile che il Curatolo abbia visto degli autobus fermi sino al momento in cui Sollecito e la Knox asseritamente lasciarono il campo da basket.

Da ciò è possibile concludere che , se veramente il Curatolo ebbe a vedere i due giovani intenti a parlare e scherzare in quel luogo, ciò avvenne in un giorno diverso dalla notte del 1° novembre 2007, in un giorno in cui effettivamente il servizio navetta era attivo (e si badi bene, tale giorno non può essere neppure il 31 ottobre, notte di Halloween, risultando agli atti che quella serata i due imputati non l'hanno

trascorsa insieme!).

Non v'è dubbio, comunque, che sul punto codesta Ecc.ma Corte non potrà non fare chiarezza assumendo le testimonianze di tutti i soggetti sopra indicati, posto che dalle dichiarazioni del Curatolo i primi Giudici hanno fatto discendere conseguenze relevantissime in punto di "alibi" e in punto di inattendibilità delle dichiarazioni di Amanda Knox.

LA TESTIMONIANZA DI ALESSI MARIO GIUSEPPE

Già in sede di appello questa difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con assunzione delle nuove testimonianze, ex art. 603, comma 2°, c.p.p. di Alessi Mario Giuseppe, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca e Antonio De Cesare, che si appalesavano importanti e necessarie a seguito delle dichiarazioni rese, ex art. 391 bis c.p.p., dall'Alessi presso il carcere di Viterbo in data 2° febbraio 2010 .

Successivamente al deposito dell'atto di appello il sig. Alessi Mario Giuseppe inviava ulteriori missive all'avv. Luca Maori in cui, in particolare in quella del 9 maggio 2010 che si allega, si evidenziava la circostanza relativa all'esistenza di un documento (sottoscritto oltre che dall'Alessi anche dal De Cesare, dal Trinca e dal Castelluccio) composto da 10 pagine e formato in data 14/12/2009 che conterrebbe anche un biglietto che il De Cesare consegnò all'Alessi.

Nella missiva l'Alessi evidenziava che il detto documento era in possesso del suo legale avv. Laura Ferraboschi e che qualora fosse ritenuto dalla difesa del Sollecito

necessario si sarebbe potuto contattare direttamente il predetto avvocato Ferraboschi.

Di talché, in data 15 maggio 2010, l'avv. Maori contattava tramite fax l'avv. Laura Ferraboschi al fine di fissare un appuntamento per la consegna del documento.

In data 17 maggio 2010 l'avv. Ferraboschi rispondeva di non essere nelle condizioni di consegnare il detto documento non avendo ricevuto alcuna autorizzazione dall'Alessi specificando, inoltre, che " ... il sig. Alessi, nel processo in cui è coinvolto il suo assistito, ricopre il ruolo di testimone e pertanto, potrà venire a conoscenza delle sue dichiarazioni con gli strumenti previsti dal codice di rito ".

A ciò seguiva missiva dell'avv. Maori inviata sia all'Alessi che, per conoscenza, all'avv. Ferraboschi, con cui si specificava l'interesse della difesa per detto documento e si chiedeva contestualmente al sig. Alessi di autorizzare formalmente il proprio legale a consegnarlo all'avv. Maori.

In data 30 giugno 2010 il sig. Alessi inviava ulteriore missiva con la quale evidenziava di aver autorizzato il proprio avvocato a consegnare il documento. Comunque l'Alessi ribadiva la propria disponibilità alla consegna impegnandosi a far avere direttamente all'avv. Maori, quantomeno, la copia del documento in suo possesso.

A tale missiva seguiva lettera in data 5 luglio a firma avv. Maori con cui si rimaneva in attesa delle determinazioni dell'Alessi.

Dopo tale missiva non si sono avute più notizie in merito né dall'Alessi, né dall'avv. Ferraboschi.

Circa l'esistenza del manoscritto non vi possono essere dubbi e ciò non solo per quanto affermato dall'Alessi e per il fatto che l'avv. Ferraboschi non ha mai negato la circostanza, ma anche perché in data 19 aprile 2010 (quindi addirittura in data antecedente rispetto all'avvenuta conoscenza dell'esistenza da parte della difesa del Sollecito) è stato pubblicato un articolo sulla Gazzetta di Parma in cui se ne fa dettagliata menzione (articolo che si allega).

Orbene, posto che l'acquisizione del detto documento appare rilevante non soltanto per verificarne il contenuto e la corrispondenza o meno rispetto a quanto dichiarato dall'Alessi , ma eventualmente anche per l'esame testimoniale di coloro che ne furono, unitamente a quest'ultimo, i sottoscrittori (richiesta già formulata nell'atto di appello), si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia ordinarne l'acquisizione per unione agli atti del fascicolo dibattimentale.

LA SIMULAZIONE DEL FURTO

Il tema relativo alla simulazione o meno del furto all'interno della stanza di Filomena Romanelli è stato ampiamente analizzato dalla Corte.

Infatti, la presenza della simulazione avrebbe un'importanza basilare anche per delineare soggettivamente la responsabilità dell'omicidio.

Del resto, se di simulazione si trattò, va da se' che, solo colui (o colei) che aveva la disponibilità delle chiavi di quell'appartamento e, che quindi fece entrare volontariamente i propri correi, avrebbe avuto interesse a porre in essere la messinscena al fine di far apparire una realtà (l'ingresso abusivo di un ladro)

differente da quella effettiva (ingresso permesso e autorizzato con l'uso delle chiavi).

Proprio a tal fine, la Corte si chiede quale sia stato l'accesso utilizzato da Rudi , posto che certamente Rudi si trovava all'interno di quella casa a cagione delle numerose tracce biologiche rinvenute e alla loro inequivoca localizzazione.

Non sarebbe dirimente, a parere dei primi Giudici, la consuetudinaria attività di Rudi, cioè quella di entrare clandestinamente nelle abitazioni altrui al fine di rubare ne', tantomeno, l'analisi delle dinamiche dei precedenti episodi ladreschi dallo stesso commessi in quanto : " ... *tali episodi , quello nell'asilo di Milano, quello relativo al furto nello studio legale di Perugia e quello relativo al furto subito da Tramontano ... manifestano evidenti e notevoli differenze dall'episodio riguardante la rottura del vetro della finestra della stanza della Romanelli* " (pag. 34 Sent.).

Appare evidente che i primi Giudici abbiano rivolto la loro attenzione su alcune microscopiche differenze (pur affermandone l'irrilevanza subito dopo, laddove ammettono che un ladro può sempre cambiare "*modus agendi*") e non si siano, di contro, soffermati su una circostanza, questa sì di assoluta rilevanza, che caratterizza tutti gli episodi precedentemente commessi dal Guede .

Sia nel caso del furto presso l'asilo di Milano che in quello perpetrato a Perugia presso l'abitazione di Tramontano Cristian, Rudi aveva con sé un coltello.

Coltello utilizzato per minacciare, nel caso di Tramontano, al fine di assicurarsi la fuga e, nel caso di Milano, sottratto dall'interno della cucina, nonostante il suo modico valore. Ed allora, è importante chiedersi : è così inverosimile ed impossibile

che lo stesso Rudi, parimenti armato di un coltello come in altre occasioni, si sia introdotto furtivamente, tramite la finestra della Romanelli, in via della Pergola ed ivi, una volta scoperto da Meredith che, malauguratamente era tornata a casa, abbia prima tentato di minacciarla per guadagnarsi la fuga (come accaduto in altra occasione) o forse per avere da lei favori sessuali ("era solito infastidire le ragazze" cfr. V.S.I. Barrow Abukar Mohamed del 11.12.2007) e, poi, si sia visto costretto ad utilizzare la medesima arma contro una ragazza che non aveva intenzione di soccombergli?

Secondo i primi Giudici la risposta a tale domanda deve essere positiva in quanto, a prescindere dal fatto che Rudi fosse acclaratamente un ladro che era solito entrare in abitazioni portando con sé un coltello, la logica, le emergenze processuali e la situazione obiettiva di quella stanza deporrebbero per una evidente simulazione.

"Appare ... inverosimile che Rudi abbia deciso di entrare in quella casa nel modo furtivo e violento che la rottura del vetro della finestra evidenzia ; ulteriore valutazione di inverosimiglianza deriva dalla circostanza per la quale in quella casa potevano essere presenti almeno alcuni dei suoi abitanti o, qualcuno di essi poteva in qualsiasi momento sopraggiungere e sorprendere Rudi Guede – che conoscevano – nell'atto di commettere il furto o dopo averlo commesso" (pag. 35 sent.).

Tale giudizio di inverosimiglianza appare, tuttavia, smentito dalla logica.

Infatti se è vero che Rudi aveva con i ragazzi marchigiani un rapporto amicale e di frequentazione, ciò non esclude a priori la sua determinazione di entrare in quell'abitazione per rubare.

A tal proposito non è a dimenticare che i ragazzi residenti al piano terra di via della Pergola, tra l'altro, custodivano "amorevolmente" all'interno di un vano di quell'abitazione ben 5 piante di Marijuana (sostanza certamente utilizzata anche da Rudi) di cui l'ivoriano non poteva non aver contezza.

Circa il rischio di essere scoperto da qualcuno della casa che conosceva e che lo conosceva non è a sottacersi che proprio quella conoscenza e quella quotidiana frequentazione avrebbero potuto dare a Rudi la certezza che in quel periodo non avrebbe trovato nessuno.

Rudi, proprio perchè amico dei ragazzi, avrebbe potuto benissimo sapere, anche dagli stessi giovani, che era loro intenzione lasciare Perugia per il "ponte dei Morti" e che, quindi, la casa sarebbe rimasta disabitata.

D'altra parte una verifica/ispezione nei dintorni, prima di entrare furtivamente, per accertarsi della circostanza sopra indicata, non avrebbe destato alcun sospetto in quanto, qualora sorpreso, avrebbe potuto tranquillamente spiegare la sua presenza in loco con la volontà di far visita agli amici.

E' quindi possibile ipotizzare che Rudi, consapevole del fatto che la casa quella sera sarebbe stata disabitata, abbia deciso di farvi ingresso furtivamente.

Purtroppo l'abitazione dei ragazzi marchigiani è dotata di finestre, tutte assicurate da grate in ferro.

Di talchè, non rimaneva che rivolgere l'attenzione sull'appartamento soprastante che, abitato da giovani ragazze ed essendo quello giorno prefestivo e, peraltro in un orario in cui solitamente si è fuori con le amiche per cena (erano verso le 21,00),

appariva anch'esso all'evidenza disabitato.

Va da se, quindi, che la conoscenza da parte di Rudi degli abitanti di quell'immobile consente non certo di escludere, ma bensì di corroborare la verosimiglianza di un suo ingresso furtivo.

2) "L'arrampicata" dalla finestra, inoltre, sempre secondo la Corte D'Assise, si sarebbe presentata estremamente laboriosa ("*portarsi e riportarsi sotto la finestra; salire per lanciare il sasso; scalare e riscalare la parete*" pag. 37 sent.) di incerta riuscita ("*occorreva scommettere sulla combinazione delle due favorevoli circostanze sopra indicate*" (pag. 37 sent.) e cioè " ... *che le persiane non fossero state agganciate e, altresì, nel fatto che non fossero stati chiusi gli "scuri" , pag. 36)* e particolarmente rischiosa "*...con una reiterazione di movimenti e comportamenti che, peraltro, potevano essere facilmente visti da chi si fosse trovato a transitare sulla strada o addirittura si fosse portato nella casa "* (pag. 37 sent.).

Tutti argomenti, questi indicati dalla Corte, che, a ben guardare, e da se soli, non escludono oggettivamente la possibilità della dinamica, come dettagliatamente descritta, ma semmai ne evidenziano solo la particolare (peraltro, non troppo) laboriosità.

Non v'è dubbio, invero, che ogni ingresso abusivo in un' abitazione altrui è, sempre, di per se stesso difficile, rischioso e di incerta riuscita (se così non fosse nessuno potrebbe sentirsi "sicuro" a casa propria!).

Ciò che è certo, inconfutabile e dirimente è che, avendo Filomena Romanelli affermato di non aver chiuso ermeticamente le persiane, un ingresso da quella

finestra, o con unica o con duplice arrampicata, era ASSOLUTAMENTE POSSIBILE.

A proposito delle dichiarazioni della Romanelli sul punto è utile evidenziare che la Corte da' per certa una circostanza che, a ben vedere certa non è e cioè che la Romanelli all'atto di uscire, il giorno precedente dalla sua abitazione, pur non avendo chiuso le persiane, le avesse però accostate.

In merito a ciò, la stessa Romanelli, sentita all'udienza del 7.2.2009, ha affermato di confermare le dichiarazioni dalla stessa rese in data 3/12/07 al Pubblico Ministero " ... perchè sicuramente nell'immediatezza , cioè all'epoca dei fatti avevo sicuramente una memoria più chiara della data odierna " (pag. 115 trasc.).

Orbene, sul punto relativo alle persiane, nel verbale del 3/12/07 la Romanelli afferma "Non ricordo se la mattina , io chiaramente mi sono cambiata, una persiana per avere un po' di luce penso di averla aperta, però non ricordo se l'ho tirata oppure no perché avevamo fretta capisce? Quindi ..." (pag. 30) ed ancora D. PM : "E le persiane come le aveva lasciate ?" R. "E le persiane lasciai molto probabilmente quella di sinistra comunque..." D PM "Cioè quella di sinistra è quella corrispondente alla S ?" R. "Sì, si accostata ... cioè chiusa ..." D.PM "E l'altra ? Quella di sinistra?" R:"L'altra forse la lasciai un po' aperta perchè la mattina dell'1 avevo bisogno di luce per cambiarmi ..." D PM: "Quando lei è uscita , quando lei è uscita ricorda di aver visto luce dalla finestra?" R: "Sì un po' di luce c'era forse"(pag. 31 – 32).

Da ciò è possibile affermare che, in base ai ricordi della testimone nell'immediatezza dei fatti, dalla stessa definiti più chiari, molto probabilmente una delle due persiane fu lasciata addirittura aperta per agevolare l'ingresso della luce per cambiarsi e,

per la fretta del momento, neppure accostata.

Sugli oscuranti, poi, non vi possono essere dubbi " ... se non ricordo male lasciai un buio aperto, quello che non si chiudeva " (pag. 115 trasc. Romanelli) , " Non mi ricordo quale esattamente , ma uno non si chiudeva nemmeno tanto bene perche' non si abbassava neanche il gancetto di no che mi bastava appoggiarlo perche' comunque creava in ogni caso il buio, forse quello di sinistra (guarda caso proprio quello relativo alla parte di finestra ove venne tirato il sasso n.d.r.) , non ricordo con esattezza, ma uno sicuramente non si chiudeva bene che la notte lo lascio solo appoggiato" (pag. 103 trasc. Romanelli) .

Rebus sic stantibus, il ladro si trovò addirittura una persiana aperta, con l'oscurante posizionato dietro la finestra non agganciato, che costituiva una ottima e proficua via di accesso.

3) Ancora secondo la Corte " *La doppia arrampicata ... avrebbe dovuto lasciare una qualche traccia – impronta sulla parete o meglio sui punti della parete sui quali lo "scalatore" avrebbe appoggiato i piedi , tanto più che la Romanelli ed anche Zaroli Marco hanno fornito indicazioni che consentono di ritenere che il terreno, nella sera di quell' inizio di novembre, dovesse essere bagnato*" (pag. 38 sent.) .

Di contro, sembrerebbe che da un'osservazione dell'esterno dell'abitazione, il muro sottostante la finestra infranta sarebbe risultato non avere tracce di terriccio piuttosto che di erba o fango (teste Brocci) .

Ed inoltre sarebbe difficile ipotizzare che " ... *lo scalatore non abbia in qualche modo "incontrato" tale chiodo* (quello posto lungo il muro, sotto la finestra, e constatato

anche dalla stessa Corte in sede di sopralluogo n.d.r.) *e fatto forza , o inavvertitamente o come punto di appoggio, sullo stesso facendolo cadere o comunque piegandolo "* (pag. 38 sent.).

Anche tali due circostanze, secondo i primi Giudici, escluderebbero che qualcuno si possa essere issato da quella finestra.

In realtà le due sopradette circostanze, se valutate unitariamente, portano a conclusioni diametralmente opposte a quelle a cui è giunta la Corte.

Infatti dall'osservazione delle foto agli atti e acquisite al fascicolo dibattimentale, può notarsi che lo spazio sottostante quella finestra è costituito, per un primo tratto, da una finestra dotata di grate in ferro (che può all'occorrenza costituire una vera e propria scaletta d'appoggio) e da una parte di muro, a metà del quale è presente, appunto, un chiodo.

Tale chiodo può costituire un ottimo appoggio del piede per issarsi sino al davanzale della finestra, dopo aver agevolmente scalato le grate della finestra sottostante che, come detto, costituiscono quasi una scaletta.

Di talchè, anche ammesso e non concesso, per quanto si dirà in seguito, che il ladro si fosse sporcato le scarpe di erba o fango, non necessariamente i residui di tale imbrattamento sarebbero potuti rimanere sul muro che, addirittura, con la dinamica sopra indicata per la scalata, potrebbe non essere mai venuto in contatto con la scarpa del medesimo ladro.

Ma ancora.

Si era in periodo invernale e quindi la vegetazione non poteva essere così "fresca"

da imbrattare le calzature (è più probabile trovare arbusti ormai secchi) ed inoltre, in quel luogo, assai difficile sarebbe stato imbrattarsi le scarpe di fango (sempre che il terreno fosse stato tanto bagnato da permettere tale e tanto imbrattamento!) e ciò per una ragione assolutamente logica.

Così come indicato dalla teste Brocci e, confermato dalle foto agli atti, tutt'intorno alla casa vi è un cordolo di cemento che permette a chiunque di percorrerne il perimetro senza in alcun modo sporcarsi (*"Allora c'è da precisare che intorno alla casa c'era un marciapiede e finiva solo in prossimità, appunto, di questa finestra effratta, fino a un metro prima di questa immagine qui c'è un marciapiede in cemento"* - pag. 146 trasc. Brocci) di talche' chiunque si fosse ivi recato avrebbe potuto benissimo, passando lungo quel marciapiede, rimanere assolutamente pulito.

Tutto ciò con la conseguenza che il fatto di non aver rilevato tracce di fango, terra o erba lungo il muro sottostante la finestra non è assolutamente circostanza dirimente al fine di affermare l'inverosimiglianza di un ingresso da quella finestra .

Senza considerare, inoltre, che nel corso del dibattimento l'unico testimone che ha affermato di essersi recata sotto quella finestra al fine di ricercare, si badi bene coltelli o stracci insanguinati, è l'Ass. Zugarini (pag. 133 trasc. ud. 28.2.2009), la quale giocoforza deve aver calpestato anche l'erba ivi esistente, per tornare poi al piano d'ingresso passando per il marciapiede di cemento.

Tale attività è stata eseguita nel primo pomeriggio del 2 novembre 2007, prima dell'arrivo dei videofotosegnalatori che ebbero ad effettuare le fotografie anche

dell'esterno dell'abitazione (Zugarini "D: quindi è arrivata verso? R: nel primissimo pomeriggio...lì sul posto già si era portato il Sostituto Commissario Monica Napoleoni unitamente ad altro collega, l'assistente capo Stefano Buratti, dopodichè io li ho trovati Carabinieri e non ricordo se c'era l'ambulanza "p. 130).

Orbene nelle foto (effettuate dai videosegnalatori in un momento successivo al primissimo pomeriggio) non emerge alcun segno di fango o erba lungo il cordolo in cemento.

Da ciò si desume che così come il passaggio della Polizia non ebbe a lasciare segni sul marciapiede, nonostante il certo contatto delle soles delle scarpe con il terreno e l'erba, così il ladro, pur calpestando il terreno, può benissimo non aver lasciato alcun segno sul muro.

L'ipotesi, poi, fatta propria dalla Corte secondo cui il chiodo, in caso di scalata, si sarebbe dovuto danneggiare, è smentita da un dato certo ed inconfutabile.

E' certo che, come la stessa Corte evidenzia in quanto dalla medesima constatato in sede di sopralluogo, il chiodo rimase, indenne, laddove si trovava.

E' certo che successivamente al 1° novembre 2007 almeno un altro soggetto ebbe a "sperimentare" la detta scalata (appunto tutt'altro che difficoltosa).

Si tratta di un collaboratore dello studio legale Maori, l'avv. Berretti che, come testimoniato dalle foto agli atti, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla difesa in data 27.08.2008, ebbe ad issarsi da quella finestra, per simulare l'ingresso , proprio poggiando il suo piede su quel chiodo.

Orbene l'avv. Berretti è un uomo di 40 anni che pesa 94 kg. e, nonostante il detto

peso, il chiodo è rimasto assolutamente indenne (come constatato dalla Corte).

Ciò dimostra indubbiamente che lo stesso è oltre che particolarmente resistente anche saldamente ancorato alla parete.

Di talchè non si vede perchè mai avrebbe dovuto cedere sotto il peso del Guede e non invece sotto quello dell'avv. Berretti.

Da tutto quanto detto può desumersi che le argomentazioni della Corte non sono assolutamente dimostrative dell'inverosimiglianza della scalata.

4) Secondo la Corte, inoltre, *" Lo scalatore , nell'appoggiare le mani e poi i piedi e le ginocchia sul davanzale della finestra , avrebbe dovuto far cadere qualche vetro o almeno avrebbe dovuto scansare qualche pezzo di vetro si da evitare che avesse potuto costituire un'insidia e una causa di ferimento. Nessun pezzo di vetro è stato invece rinvenuto sotto la finestra e nessun segno di ferita è stato riscontrato sui vetri rinvenuti sulla stanza della Romanelli"* (pag. 39 sent.).

Determinante a tal proposito è una circostanza, emersa in sede dibattimentale, che la Corte ha completamente ignorato non avendo fatto ad essa riferimento in nessun passaggio della lunga motivazione.

Quando Rudi Guede fu arrestato in Germania, in data 19 novembre 2007 venne effettuata sullo stesso un'ispezione corporale dalle Autorità Tedesche.

Ebbene l'esito di quella ispezione è illuminante: infatti vennero rinvenuti sulla sua mano destra numerosi tagli , già in via di cicatrizzazione (erano passati 19 giorni dal fatto!), il particolare lo si evince dalle foto depositate all'udienza del 28.02.2009.

Quindi è tanto vero che quei frammenti di vetro infranto costituivano un'insidia e

una causa di ferimento che addirittura Rudi, alle mani, presentava, all'atto dell'arresto dopo la sua fuga in Germania, proprio gli esiti di tale insidia.

La Corte, in maniera miope si è unicamente soffermata sul dato relativo all'assenza di segni di ferita sui vetri (circostanza di per se stessa di poca rilevanza, posto che non necessariamente un ferimento lascia esiti sull'oggetto che lo ha prodotto) senza in alcun modo valutare il dato oggettivo, emerso in dibattimento, degli esiti riscontrati sulle mani, guarda caso, proprio di Rudi Guede, e ciò pur evidenziando che lo scalatore avrebbe potuto far cadere pezzi di vetro, scansarli e, anche, ferirsi. Non v'è dubbio che sul punto i primi Giudici hanno ignorato la detta circostanza che, già di per se stessa, avrebbe dovuto consigliare maggior prudenza nel ritenere inverosimile "la scalata" e impossibile che, quello scalatore, possa essere Rudi Guede .

Senza considerare che i medesimi Giudici hanno, parimenti, ignorato un'altra circostanza che appare della massima importanza : in corrispondenza del fermo di alloggiamento del chiavistello (pertanto sulla chiusura della finestra, che lo "scalatore" ebbe certamente a toccare per entrare dopo aver rotto il vetro) è stata rinvenuta una piccola traccia di presunta sostanza ematica (Verbale Polizia Scientifica del 2/11/07 pag. 6).

Anche tale dato importante e determinante per valutare la verosimiglianza di un ingresso da quella finestra è stato completamente ignorato dalla Corte.

Circa l'assenza di vetri al suolo sottostante quella finestra è importante evidenziare quanto segue :

a) la detta circostanza non è acclarata da alcuna testimonianza. Infatti nessuno dei numerosi testimoni intervenuti ha evidenziato, mai, di aver effettuato una dettagliata ed attenta ispezione finalizzata alla ricerca di vetri all'esterno dell'abitazione, ed in particolare, nascosti tra il fogliame e i cespugli esistenti sotto quella finestra.

Infatti le uniche testimoni che hanno riferito di aver in qualche modo "attenzionato" quella parte di abitazione sono state Brocci Gioia e Zugarini Lorena.

La prima al fine di osservare il muro (se presentasse tracce di alcunché) e la vegetazione (se risultasse calpestata) (trasc. Pag. 142) e la seconda per ricercare coltelli o stracci insanguinati (pag. 133 trasc.), ma nessuna delle due ha effettuato alcuna ricerca dei piccoli frammenti di vetro .

La Corte, evidentemente consapevole di ciò, ha affermato che la detta circostanza sarebbe stata " *confermata anche dal consulente M.Ilo Pasquali* " (pag. 39).

Ebbene il M.Ilo Pasquali non ha confermato proprio nulla .

Infatti, il dato relativo all'assenza di vetri sul piano sottostante quella finestra è stato acclarato da Pasquali in relazione a ciò che lo stesso ebbe a vedere, ma non certo nell'immediatezza dei fatti, bensì in data 9 gennaio 2009, allorquando ebbe ad effettuare un sopralluogo su richiesta di questa difesa.

A tal proposito su domanda del Presidente il consulente ha precisato (pag. 56 trasc.) " *E io non li ho trovati nel sopralluogo, io sono andato sotto a vedere ma*

non ho trovato nulla io" D: Non c'erano questi pezzi di vetro? R: Quando sono andato io no, nella documentazione agli atti non l'ho visti, non ... "

Non si vede, quindi, come avrebbe potuto il consulente di parte confermare il dato relativo all'assenza di vetri nell'immediatezza dei fatti, se ebbe a verificare lo stato dei luoghi a ben 1 anno e due mesi dal fatto.

Per quanto attiene, poi, la documentazione agli atti non risulta alcun verbale attestante una verifica esterna di quell'abitazione e, peraltro, le foto relative all'esterno dell'abitazione sono pochissime, e nessuna relativa, nel dettaglio, a quella porzione di terreno sottostante la finestra.

Quindi non si comprende in base a quale atto istruttorio la Corte abbia potuto, con tanta certezza, affermare che all'esterno della casa non siano stati trovati frammenti di vetro.

Peraltro, dalla verifica dello stato dei luoghi, può notarsi che perpendicolarmente a quella finestra non vi è il marciapiede in cemento (che termina circa un metro prima) dove più evidenti sarebbero stati piccoli frammenti di vetro, ma bensì dei cespugli di erba, non tagliata, in cui sarebbe stato difficilissimo (a meno di un accurato esame, che non risulta da nessuna parte essere stato effettuato) rinvenire qualunque cosa, tantomeno piccoli frammenti di vetro.

b) La Corte, inoltre, parte da un presupposto erroneo. Quello relativo al posizionamento dei vetri sul davanzale *"I vetri provenienti dal vetro rotto risultavano sparsi in modo omogeneo sul davanzale esterno ed interno della*

finestra' (pag. 39 sent.)

Da tale erroneo presupposto concludono per l'inverosimiglianza dell'ingresso di un ladro da quella finestra in quanto, se così fosse, certamente qualche pezzo di vetro sarebbe caduto sul piano sottostante.

Orbene, visionando le foto agli atti può verificarsi che, in realtà , tutti i vetri che hanno costituito il prodotto dell'effrazione, sono posizionati (quasi a raggiera) sulla parte destra (per chi guarda la finestra dall'esterno). Nella parte sinistra non v'è nulla, di talche' è assolutamente possibile ipotizzare che un passaggio dalla parte sinistra del davanzale , non avrebbe prodotto alcuna caduta a terra di vetri o, al più, una caduta minima (qualora vi fossero stati dei minimi frammenti) di difficile evidenziazione sui cespugli d'erba sottostanti.

Il dato relativo all'assenza di vetri all'esterno (come detto non acclarato da nessun atto processuale) viene , poi, evidenziato e valorizzato dalla Corte per affermare il lancio della pietra dall'interno e non dall'esterno : "*Tale situazione (assenza di vetri all'esterno dell'abitazione, presenza solo sul davanzale n.d.r.), come peraltro tutte le altre palesemente incongruenti per quanto si è esposto, troverebbe invece adeguata e soddisfacente risposta ove si ipotizzi che il sasso fu scagliato dall'interno della camera con le due persiane accostate verso l'interno così da costituire riparo e impedimento alla caduta di vetri nel piano sottostante e, una volta rotto il vetro dall'interno, il sasso poteva essere posto nella stanza in un qualsiasi punto della stessa e le persiane potevano essere spinte all'esterno e quindi aperte stando all'interno della stanza*" (pag. 39 sent.).

Già si è detto sopra circa l'insussistenza agli atti di una qualsiasi certezza in ordine al mancato rinvenimento di vetri sulle "erbacce" sottostanti la finestra, purtuttavia anche a voler ammettere la circostanza, questa non sarebbe certamente tale da superare tutti gli altri elementi, di segno contrario, che attestano, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, la assoluta verosimiglianza di un lancio della pietra dall'esterno.

D'altra parte tali elementi debbono essere apparsi validi e rilevanti se, anche il P.M. in sede di requisitoria, ha dovuto ammettere che probabilmente il lancio potrebbe essere effettivamente avvenuto dall'esterno!

Dall'analisi delle fotografie scattate nell'immediatezza dei fatti dagli agenti videosegnalatori proprio a ciò chiamati, può evincersi la presenza di vetri sia sul davanzale esterno della finestra della Romanelli (quasi a formare una rosa perfetta posta sulla destra del davanzale per chi guarda da fuori), sia sul davanzale interno (in minor misura, posti in maniera irregolare ma sempre sulla parte destra per chi guarda da fuori) sia sul tappetino azzurro posto di fianco al letto della Romanelli, a qualche metro dalla finestra, sia nello spazio di pavimento esistente tra la finestra il tappetino e la scrivania.

Inoltre, in base all'analisi della fotografia n. 107 ingrandita dai consulenti della difesa Lombardi e Pasquali (cfr. relazione acquisita agli atti in data 03.07.09 pag. 10 foto nn. 14-16) può notarsi che l'oscurante interno destro (sempre per chi guarda da fuori) presenta una scalfittura su cui è possibile notare dei frammenti di vetro infissi.

L'analisi della finestra, sempre così come fotografata dalla Polizia, evidenzia che la canalizzazione ove era alloggiato il vetro, poi rotto, presenta una divaricazione crescente dall'alto verso il basso.

Orbene tutte queste evidenze, se considerate unitariamente, non possono che condurre ad una unica soluzione : il sasso fu tirato dall'esterno verso l'interno , la persiana era (o è stata) aperta tanto quanto era sufficiente a permettere la rottura del vetro, l'oscurante, perlomeno il destro (guardando da fuori) era certamente chiuso seppure non agganciato .

Solo questa ricostruzione è compatibile con lo stato dei luoghi trovati dagli inquirenti nell'immediatezza.

Il sasso lanciato dal terrapieno (posizione più comoda, agevole e proficua) ha rotto il vetro destro (guardando da fuori), ha urtato contro l'oscurante socchiuso, ma non agganciato (determinando la scalfittura presente sullo stesso con relativa asportazione della vernice bianca e comportando l'infissione di piccoli frammenti di vetro sulla superficie dello sportello).

L'oscurante, per l'impatto, si è aperto interrompendo la corsa del masso che, per l'effetto, ha modificato la sua traiettoria virando verso sinistra (guardando da fuori) e andandosi a posizionare laddove, poi, è stato ritrovato.

Per effetto di ciò, i frammenti di vetro si sono depositati sia sul davanzale esterno, sia su quello interno, ed in parte sono stati proiettati nello spazio immediatamente prospiciente la finestra (pavimento e tappetino azzurro).

Diversamente ragionando si ritrova sempre qualcosa di non compatibile con lo stato

in cui è stata trovata la stanza della Romanelli.

Infatti, se il sasso fosse stato lanciato dall'interno con oscurante chiuso, il vetro non si sarebbe neppure rotto.

Se fosse stato lanciato dall'interno, con l'oscurante aperto e la finestra chiusa, non si sarebbe potuta produrre la scalfittura sulla superficie esterna dell'oscurante, ne' la infissione di schegge sullo stesso, ne' i vetri sarebbero stati proiettati sul tappetino azzurro.

Se il sasso fosse stato lanciato dall'interno, a finestra aperta con oscurante solo appoggiato, i vetri sarebbero stati ritrovati solo all'interno della stanza in posizione perpendicolare all'apertura della finestra, ma mai sul tappetino o, ancor peggio, nei pressi della scrivania e, comunque mai sul davanzale ne' interno ne' esterno; ed infine il sasso non sarebbe mai stato ritrovato nella posizione in cui, di contro, è stato ritrovato.

Se, da ultimo, fosse stato lanciato dall'interno con una sola parte della finestra chiusa (la sinistra guardando da fuori) e sporgendosi il simulatore nella parte sinistra, la forza impressa al lancio sarebbe stata tale da non poter cagionare ne' la scalfittura dell'oscurante, ne' l'infissione del frammento sulla stessa, ne' la proiezione dei vetri sul tappetino e, tantomeno, sotto la scrivania.

La Corte, a tal proposito, effettua una ipotesi ricostruttiva assolutamente inverosimile, in contrasto con le emergenze oggettive e, segnatamente, di impossibile attuazione : *"... un lancio dall'interno con le persiane tirate verso l'interno (come dovevano essere secondo quanto sopra esposto) e l'infisso sul*

quale è installato il vetro leggermente aperto e con lo scuro a ridosso di tale infisso”.

Tale dinamica, sempre secondo la Corte D'Assise, riprodurrebbe " ... una situazione analoga al lancio dall'esterno (la parte di infisso colpita è la stessa) ed i pezzi di vetro, per l'urto col grosso sasso e per la resistenza (effetto scudo potrebbe dirsi) rappresentata dallo scuro, vanno necessariamente a cadere sul davanzale sia interno che esterno (stante la leggera apertura dell'infisso e la vicinanza del vetro in tal modo frantumato col davanzale esterno) ; la presenza delle persiane tirate verso l'interno – come descritto dalla Romanelli – avrebbe, inoltre, evitato la caduta di pezzi di vetro sul piano sottostante , caduta che effettivamente non c'è stata e che nel lancio dall'esterno si sarebbe facilmente verificata . Quanto poi alla presenza di vetri nella camera della Romanelli , la violenza dell'urto, le caratteristiche del vetro (piuttosto sottile come ha riferito la Romanelli e indicato dal M.Ilo Pasquali), il grosso sasso utilizzato, l'effetto scudo – per così dire – operato dallo scuro posto a ridosso dell'infisso sul quale stava il vetro (posizione dello scuro che trova riscontro nella scalfittura mostrata dalle foto relative) danno spiegazione adeguata di tali diffusioni di vetro" (pagg. 40 – 41 sent.)

In primo luogo, tale ricostruzione è, in base ai dati oggettivi, assolutamente IMPOSSIBILE.

Infatti, posto che lo spazio tra la persiana (chiusa, come dice la Corte) e la finestra (chiusa o al più, come indicato dalla Corte solo "leggermente aperta") è di appena 12 cm. (come può evincersi dalle misurazioni effettuabili sulla foto effettuata dalla

Polizia scientifica n. 12 consulenza Pasquali, che qui si allegano) e le dimensioni della pietra rinvenuta sono di cm. 11 la base, cm. 20 l'altezza, e cm. 16 la larghezza (come si evince dalle foto n. 29, 31 consulenza Pasquali e come , per maggior comodità attestato dalle foto allegate al presente atto), non v'è chi non veda l'impossibilità del lancio in quello spazio così angusto, in cui la pietra, per le sue dimensioni, e la mano del lanciatore, neppure avevano la possibilità di entrare.

In secondo luogo, anche ammettendo la possibilità del lancio, non v'è dubbio che proprio per il minimo spazio di manovra del simulatore la forza impressa alla pietra sarebbe stata tale (e minima) da non determinare ne' lo spargimento di vetri sul tappetino (posto a qualche metro di distanza dalla finestra), ne' nei pressi della scrivania, ne' tantomeno l'importante rottura dell'oscurante con, addirittura, l'infissione di vetri sullo stesso (come evidenziate dalle foto agli atti) .

In terzo luogo, la Corte ipotizza che la finestra fosse aperta, seppur leggermente (evidentemente accortasi che con la finestra chiusa nessuna manovra sarebbe stata possibile!), tale situazione è in assoluto ed evidente contrasto con la posizione dei vetri così come rinvenuti sul davanzale sia interno che esterno . Infatti ammettendo l'apertura della finestra (seppure leggermente) non v'è dubbio che non si sarebbero dovuti trovare frammenti di vetro sul davanzale interno (come invece è) ma, casomai, a terra, perpendicolarmente alla posizione del vetro aperto e certamente mai sul davanzale esterno !

In quarto luogo, un lancio dall'interno, a finestra leggermente aperta, avrebbe comportato la proiezione di vetri, per la forza impressa (peraltro minima, per

quanto sopra detto) verso l'armadio, ma mai di fronte alla finestra, sopra il tappetino azzurro che si trovava a qualche metro di distanza e, comunque, mai nei pressi della scrivania che si trovava all'estremo opposto .

Sempre a proposito della dinamica del lancio, non possono non evidenziarsi gli esiti delle sperimentazioni effettuate dal M.llo Pasquali e di cui la Corte non ha fatto alcuna menzione limitandosi ad affermare solo la circostanza che il M.llo Pasquali non si era, prima di allora, occupato di lanci di pietre.

Queste , a ben guardare , costituiscono un formidabile riscontro alla tesi, da sempre sostenuta da questa difesa, di un lancio della pietra effettuato dall'esterno.

Il M.llo Francesco Pasquali, proprio al fine di fugare ogni dubbio circa la dinamica degli eventi e la correttezza di una ricostruzione che, prima di tutto, si è basata sullo studio delle foto riproducenti lo stato dei luoghi, ha effettuato tre prove sperimentali.

Dopo aver ricostruito l'ambiente e la finestra, lo stesso ha lanciato da una distanza identica a quella esistente tra il terrapieno e la finestra di Filomena Romanelli un sasso di peso e morfologia il più possibile simile a quello rinvenuto sul luogo del delitto.

Ebbene, i risultati sono stati sorprendenti (come si desume dal filmato e dalle foto agli atti) in quanto nelle condizioni sostenute da questa difesa (finestra chiusa e oscurante solo accostato, ma non agganciato) la posizione dei vetri sul davanzale sia interno che esterno, la proiezione degli stessi sull'ambiente, la canalizzazione della finestra, la scalfittura dell'oscurante, l'infissione dei vetri sulla superficie di

quest'ultimo e finanche la posizione del sasso a fine corsa sono risultati assolutamente simili, se non identici, a quelli fotografati dalla Polizia nell'immediatezza dei fatti.

Di tutto quanto sopra detto, probabilmente, si sono avveduti anche i PP.MM. che, nel corso della loro requisitoria e del filmato proiettato in aula in ausilio, hanno dovuto ammettere che, verosimilmente, il sasso è stato lanciato proprio dall'esterno. A fronte di tutte le precedenti valutazioni non v'è dubbio che la ricostruzione fatta propria dalla Corte D'Assise è non solo impossibile, ma anche inverosimile e contraddetta dallo stato dei luoghi così come evidenziato e riprodotto dalle foto agli atti.

Da ultimo rimane da chiedersi, in merito all'asserita assenza di frammenti di vetro sul suolo all'esterno dell'abitazione: ma, in base alle regole della fisica, è possibile che una pietra a cui viene impressa una forza avente una determinata direzione (verso l'interno della casa), proietti frammenti che costituiscono il prodotto dell'impatto in direzione diametralmente opposta?

Per logica, a tale risposta non può che darsi risposta negativa di talchè, sia in una situazione di persiane chiuse, che aperte, comunque non necessariamente al suolo si sarebbero dovuti trovare vetri (che, peraltro, non sono neppure stati cercati), con la conseguenza che la circostanza tanto valorizzata dalla Corte per escludere un lancio dall'esterno è tutt'altro che dirimente.

A parere dei primi Giudici, inoltre, vi sarebbero altre circostanze da cui desumere che si sia trattato di una messinscena, di una mera simulazione; da un lato si

tratterebbe di circostanze, si può dire di carattere logico (*"attività che appare finalizzata a creare unicamente una situazione di evidente disordine nella stanza di Romanelli , non risulta invece un'attività di effettivo rovistamento , di reale ricerca di cosa di valore e appetibili per un ladro"*, *" nessun oggetto di valore fu portato via o comunque preparato"* pag. 41 sent.) , dall'altro di evenienze di carattere oggettivo (la presenza di vetri sopra oggetti ed indumenti della stanza di Romanelli Filomena). Per quanto attiene alle prime non può non evidenziarsi che il giudizio personalissimo dei primi Giudici, secondo cui non risulterebbe un'attività di effettivo rovistamento, di reale ricerca di cose appetibili è contraddetto dalle foto agli atti in cui risulta che, di contro, vennero interessate dall'opera del ladro (che a tale scopo, logicamente, ha dovuto cercare, rovistare, e quindi mettere in disordine) quegli oggetti che, più di tutti sono appetibili.

Infatti, come può notarsi, vennero attentamente e accuratamente rovistate tutte le borse che ivi si trovavano (all'evidente ricerca di denaro, come accaduto nell'episodio dell'asilo di Milano in cui venne, appunto, sottratto del denaro da una cassetta) .

A tal proposito, si noti la borsa tipo "Gucci" posta al di sotto della finestra, quella tipo "Burberry" posta al centro della stanza ed il beauty case nero trovato sopra il letto.

Non risponde, poi, a verità che *" ... nessun oggetto di valore fu ... preparato o accantonato per essere portato via"* (pag. 41 sent.) .

Infatti, a ben leggere le dichiarazioni di Filomena Romanelli, a cui la Corte ha dato

un valore fondamentale in tutto il corpo della sentenza, il computer (unico altro oggetto di valore che poteva essere appetibile per un ladro, tanto più per Rudi Guedee che lo aveva rubato già in una precedente occasione - v. episodio relativo al furto presso lo studio legale Brocchi – Palazzoli- e a cui era stato sequestrato dalla Polizia di Milano pochi giorni prima dell'omicidio!) che ivi si trovava venne dalla legittima proprietaria ritrovato spostato (*"D. Presidente : Scusi , ma l'ha ritrovato nella stessa posizione in cui l'aveva lasciato? R : No, l'ho trovato spostato ... D. L'ha trovato spostato . Esattamente può essere più precisa, cosa vuol dire , stava sul tavolo e poi l'ha trovato per terra o stava in una stanza o stava in un'altra stanza ? R: Stava, l'ho lasciato in un posto della stanza e l'ho trovato in un altro posto " D. Può essere più precisa ? R: Lo lasciai vicino al letto e lo trovai per terra (pag. 126, 127 trasc.)*).

Tutto ciò dimostra che vi fu un qualche interessamento da parte del ladro, proprio per quel determinato oggetto, che venne spostato da un posto ad un altro della stanza. Purtroppo non è dato sapere, successivamente, cosa sia accaduto e, quindi, perchè non venne portato via; è però verosimile, affermare che se una impresa ladresca, inizia come tale e, poi, per ragioni imponderabili si trasforma in una violenza sessuale e, addirittura in un omicidio, l'iniziale ladro a tutto pensa fuorché a sottrarre oggetti (seppure di interesse) che lo possano ricollegare a quel luogo e a quel crimine.

Non v'è dubbio, quindi, che l'apparenza di quella stanza non esclude assolutamente un intento di sottrarre beni; intento che, addirittura, è confermato anche dallo

spostamento, prodromico alla sottrazione, dell'unico oggetto di interesse ivi presente (il computer).

L'argomento, forse più serio, che all'apparenza sembrerebbe smentire un furto è quello, da ultimo trattato dalla Corte e relativo alla presenza sopra gli oggetti e gli indumenti di vetri.

Va da sé che, se tale circostanza corrispondesse a verità, avrebbe il suo "peso" nel giudizio di verosimiglianza di un furto.

Se prima viene infranta una finestra e, solo successivamente, viene rovistata una stanza, i frammenti di vetro, prodotti dall'effrazione, si dovrebbero, per logica, trovare sotto gli oggetti rovistati e non sopra.

Se, di contro, sotto gli oggetti non v'è nulla e i vetri si trovano soltanto sopra, allora è verosimile ipotizzare che prima vi sia stato il rovistamento (quindi da parte di un soggetto che non è entrato mediante effrazione) e poi l'effrazione (all'evidente scopo di simulare ciò che non è).

Il filmato e le foto effettuati dalla Polizia in data 2 novembre 2007 e acquisiti agli atti, non rappresentano la presenza di vetri sopra gli oggetti.

La circostanza pur se riconosciuta non è stata ritenuta rilevante dalla Corte posto che la situazione che ebbero a filmare e fotografare i videosegnalatori della Polizia era differente da quella che, nell'immediatezza, ebbero a constatare i primi testimoni che entrarono in quella stanza , ed in particolare Filomena Romanelli.

Secondo la Romanelli, infatti, nel momento in cui ebbe ad entrare nella sua stanza notò "*... tutto per aria ... tutto fuori posto*" e "*prendendo il computer mi sono*

accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose" (pag. 41).

Secondo la Corte tale attività della Romanelli avrebbe modificato l'ubicazione dei pezzi di vetro di talchè le successive riprese della Scientifica avrebbero riprodotto una situazione diversa da quella iniziale con la conseguenza che " ... *non possono essere poste sullo stesso piano valutativo le percezioni visive e tattili dei testi e le foto rappresentative degli ambienti attenendo le une e le altre a momenti diversi e diversamente caratterizzati"* (pag. 43 sent.) " *Pertanto , la presenza di vetri sopra i vari oggetti posti sul pavimento in modo disordinato e tutto sottosopra, va considerata come circostanza che risulta dimostrata dalle testimonianze e non smentita dalle foto'* (pag. 44 sent.).

Dal ragionamento, quindi, della Corte può desumersi che importanza fondamentale deve essere attribuita a Filomena Romanelli; testimone assolutamente attendibile laddove afferma di aver visto tutto "*per aria ... tutto fuori posto*", di aver spostato il computer, e laddove afferma " ... *mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose"* (pag. 41) , altrettanto attendibile, però, la Corte avrebbe dovuto ritenere la Romanelli laddove, parimenti, continua dicendo , alla stessa pag. 41, R: "*... cioè era un miscuglio e quindi lì per lì non ci feci subito caso*" D del Presidente : "*Scusi che significa miscuglio? R: Era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri*" ... D del Presidente: "*Quindi erano anche sotto i vetri?" R: "Sì, erano anche sotto, ma anche erano sopra"*.

Tali ultime, importantissime, affermazioni della Romanelli sono state completamente

ed inspiegabilmente ignorate dalla Corte in sentenza che si è limitata a riportare solo una parte della deposizione della testimone (quella utile ad escludere l'effettività' del furto) senza dar conto della successiva precisazione (peraltro su domanda dello stesso Presidente) fornita e sulla quale non vi possono essere dubbi interpretativi .

Allorquando Filomena Romanelli , si badi bene alzò il computer, e non altri oggetti (D: "*Questi vetri erano sopra i vestiti?* R : *Io me li ricordo benissimo sopra la borsa del computer perche' feci attenzione a tirarla via perche' era tutta ricoperta di vetri...*", pag. 41) notò che i vetri si trovavano non solo sotto lo stesso, ma anche sopra .

La circostanza non è di poco conto , tantopiù se si considera che, come affermato dalla stessa testimone quel computer era stato trovato in una posizione della stanza diversa da quella in cui la stessa l'aveva lasciato il giorno precedente.

La presenza di vetri sotto il computer dimostra che l'effrazione è avvenuta prima del rovistamento, allorquando quel computer non poteva essere in quella posizione (essendo stato lasciato dalla Romanelli in altro punto della stanza, come dalla stessa affermato) e, quindi, a seguito del detto spostamento portato sotto la finestra, e sopra i vetri, e solo a seguito di ulteriori movimenti del ladro (che stava ancora rovistando) vi si siano appoggiati sopra ulteriori vetri solo così può spiegarsi l'espressione della Romanelli "*era un miscuglio,*" "*vetri, vestiti , vetri*" .

Da ultimo, a proposito della simulazione del furto ancora tre circostanze debbono essere evidenziate che costituiscono dei riscontri, di carattere logico, alla

ricostruzione in questa sede dimostrata ed in particolare in ordine alla inverosimiglianza di una messinscena pretesamente posta in essere da Raffaele Sollecito e Amanda Knox .

1 – Come indicato dalla Corte le chiavi di casa di Meredith Kercher non vennero mai ritrovate (pag. 96 sent.) , segno evidente, questo, che delle stesse si impossessò il soggetto che entrò in quell'appartamento.

Orbene, Amanda Knox aveva le sue chiavi, quale ragione avrebbe avuto di impossessarsi delle chiavi di Meredith ?

Di contro, tale interesse avrebbe avuto un ladro che, entrato furtivamente e, poi, sorpreso, per fuggire celermente non avrebbe avuto altra possibilità che utilizzare la porta d'ingresso che, come ben evidenziato in corso di dibattimento e confermato in sentenza, aveva la serratura danneggiata e, quindi, doveva essere chiusa, anche dall'interno, con le mandate .

E' certo che Meredith, allorquando rincasò, chiuse dietro di sé la porta a chiave, portando, poi, verosimilmente il mazzo delle chiavi in camera propria.

A quel punto per uscire il ladro avrebbe trovato la porta chiusa e, quindi, non avrebbe avuto altra possibilità che quella di prendere le chiavi di Meredith per fuggire.

In tal modo risulta logicamente spiegata la ragione per cui quelle chiavi non vennero mai ritrovate .

2 – Secondo la Corte Raffaele ed Amanda avrebbero posto in essere la simulazione al fine di allontanare da loro qualsiasi sospetto.

Se ciò fosse vero non si vede per quale arcana ragione non solo si fanno sorprendere in attesa, la mattina successiva, fuori del luogo del delitto, da loro stessi commesso, ma addirittura dopo aver sapientemente simulato il furto, evidenziano ai Poliziotti ivi intervenuti per tutt'altra ragione (il ritrovamento dei telefoni di Meredith) , i loro dubbi circa la "stranezza" di quel furto.

A tal proposito non possono non evidenziarsi le dichiarazioni rese dal teste Marzi secondo cui : " ... *Sollecito mi disse che " qui hanno sfondato il vetro, stranissimo, però non hanno portato via nulla, c'è ancora ... "* ed ancora " *Sollecito mi mostrò la camera dove era stata fatta la presunta effrazione e mi disse " stranissimo, non è stato asportato nulla , c'è ancora il computer portatile e la macchinetta digitale di Romanelli Filomena"*(pag. 124 trasc.) .

Non si vede perchè mai uno dei simulatori avrebbe dovuto instillare agli inquirenti il dubbio della veridicità di quanto lui stesso aveva cercato di far apparire reale.

3 - Da ultimo, in merito sia alla posizione in cui si trovavano le persiane e, in merito alla finestra a cui venne infranto il vetro, non può non evidenziarsi quanto Rudy Guedee dice nella conversazione con l'amico Giacomo Benedetti, acquisita all'udienza del 09.10.09 (e di cui la Corte evidenzia sbrigativamente : " ... *in tale conversazione si fa menzione del sangue e di vetri nella stanza della Romanelli che Rudi dice di non aver visto quella notte . Riferimenti però vaghi e, privi di ogni verifica e approfondimento, appaiono di scarsa utilità"* pag. 389 sent., ma che di contro appare della massima rilevanza) .

Raccontando all'amico ciò che fece e vide dopo essere uscito dall'abitazione di via

della Pergola evidenza : " ... hanno detto che c'è stato un vetro rotto io quando ero arrivato il vetro non era rotto perché posso dire che non era rotto perché le serrande quelle di legno erano spalancate e dunque si vedeva il vetro, non so, quando arrivi di fronte a me si vede la casa, la porta d'ingresso e alla tua sinistra si vede la finestra di una della ragazze, ma quando io e Meredith ci siamo visti non era rotto era integro e anche quando sono andato via era integro..."(minuto 4:58).

Da ciò nascono spontanee due osservazioni, che la Corte non ha valutato in alcun modo:

1 – Come faceva Rudy a sapere quale delle finestre di quell'abitazione era stata utilizzata dal ladro per entrare?

Lui non era mai stato all'interno di quella casa e, quindi, non poteva certo sapere quale era la stanza di Romanelli Filomena.

Le sue uniche fonti, escludendo che fosse stato lui ad entrare da quella finestra, sarebbero potute essere solo i mezzi di stampa che, sino a quel momento, non avevano mai puntato l'attenzione, non tanto sul fatto che un vetro era stato infranto, ma segnatamente su quale fosse.

Mai furono pubblicate, sino a quel momento, foto che riproducevano non solo la finestra, ma specialmente la posizione di quella finestra rispetto a tutta l'abitazione .

Ed anzi, nei primi periodi (si veda l'articolo "Corriere della Sera" del 10.11.07 acquisito all'udienza del 09.10.09) la finestra con il vetro infranto viene individuata addirittura in quella della stanza della vittima.

Senza considerare che il Guede dopo pochissimi giorni dall'omicidio fugge in

Germania e, quindi, le fonti giornalistiche potevano essere certamente più limitate (e indubbiamente costituite esclusivamente da testate nazionali e non certo locali).

Rebus sic stantibus può logicamente concludersi che solo colui che effettivamente entrò infrangendo il vetro poteva sapere, prima del 19 novembre 2009 (data in cui fu arrestato il Guede) , quale era nel dettaglio la finestra e la sua ubicazione rispetto alla casa a cui quel vetro apparteneva .

2 – Non si vede perchè Rudy avrebbe dovuto mentire circa la posizione delle persiane. Non c'era motivo di ciò e, quindi, l'unica ragione per cui sente l'esigenza di riferire all'amico la circostanza può essere solo ed esclusivamente quella che le persiane erano effettivamente aperte e, proprio per questo, si determinò a scegliere appunto quel varco per introdursi nell'appartamento.

Tutto quanto sopra detto, quindi, smentisce " ... *che la situazione di disordine presente nella stanza della Romanelli e la rottura del vetro della finestra costituiscono una rappresentazione artificiosamente creata per orientare le indagini su chi, non avendo la disponibilità della chiave del portone di ingresso, doveva essersi introdotto nella casa attraverso la finestra previa rottura del vetro della stessa ed aveva quindi posto in essere le violenze in danno di Meredith fino a cagionarne la morte*" (pag. 44 sent.).

Quella tragica notte non vi fu alcuna simulazione, un soggetto entrò nottetempo in quella casa e lo fece dalla finestra della Romanelli al fine, perlomeno iniziale, di commettere un furto.

Certamente il ladro si attardò in quella casa sia per bere qualcosa, come è

dimostrato dalla bottiglia di acqua presente sul tavolo della cucina (foto n. 27), sia per usare il bagno, come attestato dalle feci presenti e dalla carta igienica su cui è stato rinvenuto DNA di Rudy Guede .

In merito a tali ultime due circostanze non può non evidenziarsi la somiglianza con quanto accaduto in altre due occasioni di cui è stato protagonista Rudy Guede.

Il teste Brocchi , sentito all'udienza del 26.06.09, ha affermato : *"...il riscaldamento, quando entrammo, era acceso regolarmente, tant'è che c'era una temperatura torrida all'interno dello studio perché è rimasto acceso, penso, più di ventiquattro ore di fila ...notai che questa persona o queste persone che si sono introdotte dentro lo studio hanno anche utilizzato delle bevande che erano presenti in un mobile..."*, p. 16 trasc.; ed anche il teste Palazzoli, nella stessa udienza, ribadisce la circostanza *"...i termosifoni erano stranamente accesi..."* p. 35 *"...Sì, ricordo che c'era una bottiglia di aranciata lasciata, se non erro, nella sala praticanti..."*p.36 .

Ed inoltre anche il bagno verosimilmente era stato utilizzato (Palazzoli *"...era rimasta accesa anche la luce del bagno, della toilette dello studio..."*p. 35.)

Da parte sua la teste Tittoni Del Prato riferisce che il bagno era sporco di urina *"ricordo di aver trovato della pipì sul water dei bambini... di sabato è pulito e quindi vengono fatte le pulizie quindi non dovrebbe...D: ...quando erano state fatte le pulizie l'ultima volta? R: vengono fatte tutte le sere compreso il venerdì sera"*, p.22, trasc. ud. 27.06.09.

Da tutto quanto detto può affermarsi che il soggetto che entrò dalla finestra al fine,

iniziale, di rubare, fu proprio Rudi Guede, che si ferì anche alle mani.

Il medesimo, verosimilmente, venne scoperto da Meredith Kercher -che, nel frattempo e malauguratamente, aveva deciso di rincasare molto presto- la quale seppure donna ed esile aveva un carattere tale da non soccombere così facilmente (la sorella di Meredith, sentita all'udienza del 06.06.09, ha affermato "...ha fatto ginnastica da piccola, ha fatto karate...lei aveva un carattere molto forte...e fisicamente era molto forte. Era molto passionale sulle cose importanti per lei...venendo in Italia e studiando qui ha lottato per il suo posto qui e avrebbe lottato fino alla fine", p. 20, trasc.).

E' possibile che la ragazza abbia urlato contro quel soggetto che conosceva, abbia magari minacciato di chiamare le Forze dell'Ordine e, quindi, l'uomo sia stato costretto a tirare fuori il coltello che , abbiamo visto, portava solitamente con se nelle ladresche occasioni (Tramontano "*a quel punto mentre prima mi distanziava trattenendo una sedia tirava poi fuori un coltello a serramanico*", V.S.I. 07.01.08, acquisito all'udienza del 26.06.09; e Tittoni:"*...aveva prelevato dalla nostra cucina un coltello da carne...40 centimetri credo...*" p. 9, trasc. ud. 27.06.09) e forse anche annesso dall'uso di alcool e droga abbia prima tentato un approccio sessuale con la povera vittima per poi , ormai disperato per quanto aveva fatto, ucciderla.

Per tutto quanto detto appare totalmente inverosimile (rectius : impossibile) l'ipotesi ricostruttiva fatta propria dalla Corte di primo grado che vorrebbe il lancio della pietra effettuato dall'interno "*... con le persiane tirate verso l'interno (come dovevano essere secondo quanto sopra esposto) e l'infisso sul quale è installato il*

vetro leggermente aperto e con lo scuro a ridosso di tale infisso”.

Riostruzione, come si è già detto sopra, assolutamente incompatibile ed inconciliabile, in primo luogo, con quelle che sono le misure del davanzale esterno, a persiane chiuse , rispetto alle dimensioni della pietra rinvenuta , ed in secondo luogo con la localizzazione dei vetri così come evidenziata dalle foto agli atti .

Da ciò si può concludere che codesta Ecc.ma Corte D’Assise D’Appello non potrà non approfondire il tema disponendo anche la nomina di un perito che, previa misurazione il loco delle dimensioni del davanzale esterno e previa verifica della localizzazione dei vetri rinvenuti all’interno della stanza di Filomena Romanelli , verifichi quale possa essere la ricostruzione della dinamica più aderente ai dati fattuali.

L’ARMA DEL DELITTO Coltello sequestrato (Rep. 36) – Lesioni inferte – Risultanze delle indagini genetiche – Compatibilità con l’arma del delitto.

Preliminarmente, questa difesa non può esimersi dal rilevare e ribadire – anche per ciò che attiene alle valutazioni operate dal Collegio sul coltello sequestrato in casa di Raffaele Sollecito – la pervicacia del Giudice *a quo* nel partire da una convinzione preconcepita (*id est*, la necessaria compatibilità del reperto 36 con l’arma impiegata per il delitto della povera Meredith), anziché (scevramente) prendere le mosse dagli innumerevoli, variegati ed inevitabilmente opposti esiti degli accertamenti posti in essere dai consulenti delle rispettive parti processuali, per poi giungere ad una convinzione finale.

Come accennato, anche la fideisticamente ascritta corrispondenza tra il reperto 36 ed il fendente che cagionò le lesioni mortali non fa eccezione a tale modo di ragionare ed a seguire ne saranno analiticamente indicate le ragioni.

I) Gli approfondimenti medico-legali sulle lesioni

Un primo profilo in base al quale la Corte d'Assise ha ritenuto di ravvisare compatibilità tra il reperto 36 e l'arma del delitto riguarda quanto emerso a seguito delle evidenze ed accertamenti di natura medico-legale.

Descrizione delle lesioni

Premettiamo e rammentiamo che in sede autoptica sono state rinvenute sul cadavere di Meredith Kercher quattro lesioni: una localizzata sul volto ed individuata come "IE-8" (e non afferente con quanto *infra* argomentato), le altre (sulle quali viene in tal sede focalizzata l'attenzione) sul collo, così individuate:

- 1) Lesione **IE-15**: "*In regione laterocervicale sinistra cm 8 inferiormente e cm 1,5 anteriormente al meato acustico esterno presenza di ampia ferita a margini netti della lunghezza di cm 8, obliquamente disposta, in senso caudale e laterale ampiamente diastasata, che espone i tessuti sottostanti che appaiono sezionati fino al piano osteocartilagineo. I margini presentano minimo infarcimento emorragico prevalente ad una distanza di cm 3 dall'estremo laterale ove si rileva piccola codetta. Minimo orletto escoriato ed ecchimotico dell'ampiezza massima di cm 0,2 è presente a livello dell'estremo anteriore del margine superiore. A tale ferita fa seguito un tramite che si approfonda nei tessuti molli con apparente direzione obliqua*

dall'avanti indietro, da sinistra verso destra e lievemente dal basso verso l'alto' (cfr. p. 10 della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008).

2) Lesione **IE-16**: *"In prossimità dell'estremo anteriore della ferita precedentemente descritta è presente in stretta continuità con il margine inferiore, area escoriata dell'ampiezza massima di cm 1, immediatamente al di sotto della quale, si rileva altra ferita a margini netti ma lievemente infiltrati di sangue, con orletto contusivo di cm 0,2 e con codetta localizzata all'estremo laterale. Predetta ferita ha dimensioni di cm 1,4x0,3, presenta direzione obliqua verso il basso e posteriormente risulta parallelamente disposta rispetto alla precedente ed è seguita da un tramite sottocutaneo con direzione obliqua dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra e lievemente dall'avanti indietro. Il tramite sembra intersecare la ferita precedentemente descritta terminando, ad una distanza di circa cm 2 sul margine superiore dell'ampia lesione sovrastante. Dall'estremità anteriore della ferita si diparte tenue area escoriata con superficiale soluzione di continuo della lunghezza massima di cm.2."*(cfr . pp. 10 e 11 della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008).

3) Lesione **IE-17**: *"In regione laterocervicale destra, cm 6 inferiormente e cm 5 anteriormente al meato acustico esterno area ecchimotica del diametro massimo di cm 3 all'interno della quale insiste ferita lineare delle dimensioni*

di cm 1,5 x 0,4, obliquamente disposta dall'alto in basso e verso la sinistra con minuta codetta al margine anteriore. a predetta ferita segue un tramite che si approfonda con direzione obliqua dal basso in alto, verso la destra e posteriormente per una lunghezza massima di circa 4 cm. (cfr. p. 11 della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008).

In ordine a tali tre indicate ferite, *in primo luogo* si premette che tutti i consulenti (sia delle parti processuali, che del G.I.P.) hanno concordato sulla circostanza che, in base alla morfologia delle lesioni riscontrate, l'arma che ebbe a produrle non poteva che avere caratteristica **monotagliante**; detta evenienza, si sarebbe rivelata di non poco conto ove si consideri che l'attenzione degli investigatori fu rivolta sin dall'inizio – sempre ed a senso unico – nei riguardi dei coltelli di pertinenza di Raffaele Sollecito: inizialmente, su due coltelli a serramanico **bitaglianti**, il primo dei quali sequestrato indosso al giovane all'atto del fermo, l'altro rinvenuto presso la sua abitazione in data 6/11/07, più volte analizzati geneticamente senza che peraltro venissero rilevate tracce di sangue o DNA riconducibili alla vittima, e che quindi nulla sarebbero risultati aver a che fare con l'omicidio; eppure, proprio il rinvenimento dei predetti coltelli fu *illo tempore* considerato grave elemento indiziario a carico dell'imputato (unitamente all'ulteriore infondata attribuzione dell'orma della scarpa da ginnastica, su cui a parte sarà svolta opportuna trattazione) per l'emissione dei limitativi provvedimenti *de libertate* nella fase iniziale delle indagini preliminari.

In secondo luogo, si rileva come per la descritta lesione IE-17 (localizzata sulla parte destra del collo) sia stata, concordemente esclusa dai medesimi sopra indicati consulenti, la compatibilità con il reperto 36 sequestrato presso l'abitazione dell'imputato; detta risultanza è stata condivisa *in toto* anche dalla Corte d'Assise. Pertanto, anche su tale aspetto non ci dilungheremo oltre (se non incidentalmente qualora lo esigesse la completezza dell'esposizione), salvo rilevare come in sentenza si attribuisca detta incompatibilità con l'evenienza per cui vi sarebbe stato un secondo coltello (più piccolo di quello in sequestro) asseritamente impiegato da Raffaele Sollecito per procurare la relativa azione lesiva, a suffragio (sempre secondo il Collegio) della pluralità degli aggressori. Anche su tale aspetto, nell'esposizione che affronterà l'argomento, saranno formulate tutte le opportune controdeduzioni a confutazione di una ipotesi che si arresta al ruolo di mera congettura, totalmente sfornita del più elementare fondamento logico-fattuale.

LE RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL COLTELLO IN SEQUESTRO

Rimane quindi da trattare la questione relativa alla concordanza tra il reperto 36 e le ferite IE-15 ed IE-16 (entrambe localizzate sulla parte sinistra del collo), sul presupposto della cui compatibilità il Giudice *a quo* non ha ritenuto attribuire pregio alle osservazioni proposte dai consulenti delle difese degli imputati.

Ia) L'introduzione della lama.

Un PRIMO MOTIVO DI DISSENSO tra detti consulenti e la Corte d'Assise è sorto, con riferimento alla ferita IE-15 di maggiori dimensioni (tramite di cm. 8), allorché i primi hanno asserito come l'incompatibilità col coltello in sequestro si evincerebbe

tenendo conto *a)* dell'intento omicidiario (e quindi della circostanza che un'azione di tal guisa avrebbe imposto l'introduzione della lama nella totalità della sua lunghezza, vista anche l'assenza anatomica *in loco* di strutture idonee ad arrestarne la corsa), *b)* della presenza di due diverse incisure sull'epiglottide, indicative di una reiterazione di colpi, nonché *c)* in ragione della presenza di un'area ecchimotica sottostante detta ferita, che costituirebbe il segno dell'impatto del manico del coltello sulla cute.

Nessuna di tali argomentazioni, si anticipava, è stata ritenuta condivisibile sulla scorta delle seguenti motivazioni (cfr. p. 171 della sentenza impugnata):

« Le due incisure all'epiglottide non si ritiene che stiano a significare il comportamento di chi, animato dall'intento di uccidere, reitera i colpi, estraendo il coltello dalla ferita e tornando nuovamente a colpire secondo la descrizione offerta dal prof. Torre in particolare. Una tale ricostruzione non dà ragione, si ritiene, del perché il colpo sarebbe stato portato nello stesso punto: se tale motivo lo si vuole ancorare all'intento omicidiario ed alla constatazione che la morte non si era ancora verificata, il colpitore avrebbe dovuto dirigere la propria azione verso altra regione corporea anziché insistere in quella che, attinta, si era rivelata inidonea; sotto diverso profilo appare difficile immaginare che il coltello, estratto, possa essere finito nella medesima ferita già procurata e che doveva essere già coperta di sangue e da questo nascosta. Le due incisure all'epiglottide rilevate dal dr. Lalli ed il maciullamento

menzionato dal prof. Torre non possono quindi farsi derivare dall'azione ripetuta di chi estrae l'arma e torna nuovamente a colpire; appare assai più logico ritenere, dunque, che quanto constatato nel tramite della ferita in esame sia stato il risultato della reazione della vittima la quale, in disperati movimenti di difesa tentava di ritrarre la parte del corpo colpita riuscendo, però, a realizzare pochi e limitati spostamenti così che il coltello, che aveva infisso nel collo creava una sorta di maciullamento nei tessuti interessati ed allo stesso tempo al piccolo movimento di allontanamento dall'arma (azione di difesa) faceva riscontro un'opposta azione di riavvicinamento da parte di chi la stava aggredendo e la teneva, determinando l'ulteriore incisura dell'epiglottide. »

Ribatteremo a seguire (rievocandoli singolarmente per facilità di lettura) a tutti i passi degli assunti sopra richiamati; in ogni caso, e preliminarmente, già da una prima lettura emerge *ictu oculi* come la Corte d'Assise si sia astenuta (e tale lacuna appare ben giustificata in assenza di valide argomentazioni da opporre!) dal confutare esplicitamente la circostanza – dedotta da tutti i consulenti tecnici degli imputati – in forza della quale non pare ipotizzabile che un coltello di circa 18 cm di lama (quale è il reperto 36) possa aver determinato nella ferita un tramite di “soli” 8 cm; in relazione a questo specifico aspetto, nulla si legge in parte motiva che spieghi chiaramente le ragioni per le quali il Giudice *a quo* abbia inteso disattendere le risultanze emerse in dibattimento.

Valga il vero.

Rammentiamo anzitutto le caratteristiche della lama sequestrata in casa di Raffaele Sollecito, catalogata come reperto 36, direttamente dalla descrizione fornita dai consulenti del G.I.P.: *"Trattasi di un coltello della lunghezza totale di cm. 31,2, con lama mostrante le caratteristiche di monotagliante, di marca Marietti stainless, innestata in un manico di colore nero. Il manico presenta, in sezione, la forma di un quadrilatero di cm. 3x6,6, al centro del quale è innestata la lama; la lunghezza della lama, rilevata dapprima lungo la costa e poi lungo il tagliante, è risultata rispettivamente di cm. 17,5 e di cm. 18. la larghezza, rilevata in corrispondenza del terzo prossimale è di cm. 3; lo spessore della costa è di mm. 1,5."* (cfr. p. 18 della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008).

Sui connotati di tale lama (in particolare la sua lunghezza), v'è stato ampio confronto tra le difese ed i consulenti, soprattutto in ragione dell'asettico e (*absit iniuria verbis*) per certi versi "pilatesco" giudizio *"di non incompatibilità"* reso dai consulenti del G.I.P. in sede di relazione peritale depositata il 15/04/2008 (cit.), giudizio che non ha consentito di aggiungere alcunché di nuovo al quadro probatorio, se non escludere dalla miriade di coltelli compatibili unicamente quelli bitaglianti; si evidenzia peraltro il (testualmente, n.d.r.) "travaglio" vissuto dai periti nell'esprimere tale valutazione pressoché apodittica di *"non incompatibilità"*: *"...questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse monotagliante. Quindi questa è una... infatti una non incompatibilità, perché se fosse stato bitagliante avremmo detto "è incompatibile"...la generica non*

incompatibilità l'abbiamo dedotta, ripeto, soltanto, sulle caratteristiche diciamo morfologiche del coltello, legate al fatto che si trattasse di un'arma monotagliante.

D: ma quindi professore qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse monotagliante, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità? R: praticamente sì..." - (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Umani Ronchi pp. 59-60 trascrizioni) e ancora: "...l'elemento fondamentale è quello...che se ci fossimo trovati di fronte a una lesione da bitagliante...ci saremmo espressi nella assoluta incompatibilità...la lama di questo coltello è monotagliante e quindi ci si è espressi in quella situazione..." (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Cingolani, p. 91 trascrizioni); ed ancora, il Prof. Cingolani in sede di incidente probatorio del 19/04/2008: "... il perchè ad un certo punto da questo approdo che era simile a quello prospettato si è andati verso quell'espressione che è di non incompatibilità sta tutta nel fatto che c'è poi un'indicazione di carattere generale che dice di essere particolarmente accorti nell'espone questi giudizi soprattutto quando si deve esporre un giudizio come consulenti del giudice , per carità ecco, questo significa, non è che non ci sono dubbi, ci sono dei dubbi, li abbiamo anche messi, tant'è vero che quella indicazione l'abbiamo fatta anche noi, siamo arrivati a quel punto però non ci sentiamo di interpretare questa condizione come situazione di incompatibilità assoluta di quell'arma, ma di non incompatibilità, nel senso che, cioè non c'è stato un giudizio di probabilità, se ci fosse stato detto propendete per l'una o per l'altra cosa avremmo scritto magari un'altra cosa, però c'è stato detto: è compatibile? E ci

siamo sentiti di dire che non è incompatibile, non è un gioco di parole, però mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo avuto ... " (cfr. pag. 39 trascrizioni ud. G.I.P.).

Allora, non può che essere ribadita anche in tale sede di gravame la palese inidoneità di una lama lunga tra i 17,5 ed i 18 cm. a produrre un tramite della lunghezza di "soli" 8 cm., salvo surrettiziamente e velatamente accedere (come parrebbe aver fatto il Collegio) alla fragile spiegazione adombrata (peraltro in via meramente ipotetica) dai periti del G.I.P., per cui potrebbe trovarsi "*ragione di giustificazione nell'interruzione del percorso della lama in profondità dovuta o alla forza impressa da chi la maneggiava, ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti*" (cfr. pp. 46 ss. della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008). Tale impostazione, solleva le più ampie perplessità per le ragioni che seguono.

Anzitutto, premesso che gli stessi periti del G.I.P. ebbero modo di manifestare qualche titubanza nell'espletata relazione se attestarono che "l'unico elemento di dubbio potrebbe essere rappresentato dall'ampia discrepanza tra la lunghezza del tramite (cm. 8) e lunghezza della lama (17,5)" (cfr. pp. 46 ss. della relazione dei consulenti del G.I.P., Prof.ssa Aprile, Prof. Cingolani, Prof. Umani Ronchi, depositata in data 15/04/2008), in ordine alla possibile interruzione del percorso di entrata del coltello dovuta alla forza di chi lo maneggiava, il perito del G.I.P. Prof. Cingolani – all'udienza del 19/09/2009 – su espressa domanda della difesa di Raffaele Sollecito dichiarava che "*se la volontà è quella di uccidere è evidente che*

l'arma viene affondata fino a che non si ferma per qualche ragione anatomica' (cfr. pag. 148 delle trascrizioni). E, precedentemente, all'udienza del 20/06/2009, il prof. Introna, consulente della difesa Sollecito, aveva avuto modo di precisare che *"non ha assolutamente senso in una aggressione mortale... che la lama possa essere stata inferta come in un giochetto, soltanto per metà. Quando un aggressore colpisce per uccidere, colpisce completamente con tutta la forza che ha a disposizione e questo è il segno: la lama è entrata tutta"* (cfr. p. 31 trascrizioni). Avremo modo di tornare successivamente e diffusamente sulle effettive intenzioni (omicidiarie o meno) di chi ebbe a brandire l'arma del delitto, anticipando sin da ora al riguardo un giudizio prognostico che non può che far propendere per la massima forza inferta sull'arma dall'assassino per affondare sul collo della povera Meredith.

Quanto sopra riportato dal Prof. Cingolani il 19/09/2009, peraltro, ci porta ad esaminare la seconda ipotesi in virtù della quale la lama non sarebbe potuta entrare interamente per la resistenza offerta dai tessuti. A tal proposito, il prof. Introna, consulente della difesa Sollecito, all'udienza del 20/06/2009 chiariva che *"...l'osso ioide non è una struttura per consistenza idonea ad arrestare il tramite di una lama...l'osso ioide è talmente esile, talmente piccolo, talmente importante per quanto fragile che non è in grado di fermare il tramite di una lama o la punta di una lama* (cfr. pp. 31 ss. trascrizioni).

E, parimenti, il Prof. Torre, consulente della difesa Knox, all'udienza del 6/07/2009, ha radicalmente escluso detta eventualità sostenendo che *"... i coltelli tagliano, li*

non c'è nulla di resistente se non un osso ioide che è roba proprio da poco e allora se io attraverso questo coltello perché si deve fermare qua...? Non c'è nessuna ragione, soprattutto in un'azione insistita avrebbe sicuramente attraversato da parte a parte quel collo..." (p. 17 trascrizioni); ed ancora: *"...un va e vieni di un coltello in parti molli...non è facile controllarsi andare...a non andare fino in fondo"* (p. 46 trascrizioni); ed in modo ancor più categorico, sottolineava che la regione attinta da tale ferita era una *"zona costituita da parti molli tranne quell'ossicino ioide, insignificante in relazione alla possibilità di arrestare la lama di un coltello"*, ribadiva quindi come fosse *"incomprensibile come un coltello così lungo (il reperto 36, n.d.r.) non abbia fatto un tramite così profondo, anche perché quella reiterazione di colpi suggerisce una intensità di violenza, addirittura Introna suggerisce e potrebbe non essere sbagliato che quell'escoriazione che c'è sotto la ferita maggiore... possa essere l'arresto della lama ed eventualmente il dito che impugna quella lama che abbia lasciato quell'escoriazione e che quindi sia andata fino in fondo"*(cfr. pag. 34 trascrizioni).

Vieppiù, all'udienza del 25/09/2009, l'altro consulente della difesa Knox, dr. Patumi, attestava - quale ulteriore argomento a sostegno dell'incompatibilità del coltello a sequestro - la reiterazione di colpi e la violenza degli stessi desumibile dal fatto che era stato addirittura trapassato un osso che, pur non dotato della consistenza di un femore, ha tuttavia una componente ossea che lo rende resistente. Argomentava quindi per la presenza di una elevata violenza che doveva portare ad escludere che i colpi non fossero stati portati fino a tutta la lunghezza

della lama, quasi che il feritore "abbia., non si sa per quale motivo voluto non infierire... limitando a soltanto 8 centimetri" (p. 89 trascrizioni).

Quindi, alla luce di quanto appena riferito, se appare più che plausibile l'entrata della lama per la totalità della sua lunghezza, è del tutto evidente come il reperto 36 sequestrato in casa di Raffaele Sollecito (della lunghezza di cm. 17,5) non possa ritenersi compatibile con l'arma del delitto che – avendo dato luogo ad un tramite di 8 cm. – dovrà ipotizzarsi della medesima lunghezza o, al massimo, di circa 9 cm. D'altra parte, anche non volendo *ex absurdo* considerare la zona in cui fu inferta la lesione IE-15 come suggestiva di una completa penetrazione, appare alquanto arduo ipotizzare l'inclusione di una lama (quale quella del reperto 36, di maggior lunghezza, con la forza che necessariamente deve essere stata impressa dall'aggressore a fronte della importanza della lesione), che penetri per **soli** 8 cm. sul collo della vittima per poi uscire e rientrare nella carne più volte, tuttavia arrestando il suo percorso **sempre** ad 8 cm. dalla punta della lama!. Ed, al riguardo, come hanno avuto modo di riferire i consulenti delle difese degli imputati, "... *Se la lama fosse stata più lunga sarebbe fuoriuscita anteriormente dal collo*"; "...*Quindi la lama si è arrestata sezionando l'osso ioide a quel livello e ci denota che l'impiego, questa ferita, la ferita maggiore in regione latero cervicale sinistra, è provocata da un coltello che ha una lama di 9 centimetri*" (Prof. Introna, ud. 20/06/2009, pp. 31 ss. trascrizioni); ed ancora: "... *Non c'è nessuna ragione, soprattutto in un'azione insistita avrebbe sicuramente attraversato da parte a parte*

quel collo...”; "...un va e vieni di un coltello in parti molli...non è facile controllarsi andare...a non andare fino in fondo e a me pare strano che uno che insiste con quella tenacia in un inserimento di un coltello che neanche una volta in quei tre colpi gli sia andata più giù, invece tutti questi tramiti vanno a finire a 8 centimetri, allora cos'è: ha preso la lama a 8 centimetri e ha usato il coltello prendendolo a 8 centimetri dalla punta?.”(Prof. Torre, ud. 06/07/09 pp. 17 e 46 trasc.).

Senonché il Collegio, trovandosi dinanzi all'innegabile assurdità per cui più colpi inferti (almeno 2-3) da una lama di 17,5 cm. andavano sempre a definire il medesimo tramite della profondità di 8 cm. (strabiliante coincidenza non sostenibile), anziché prendere atto dell'eventualità che potesse essere stato altro e diverso fendente l'arma del delitto, decideva di "salvaguardare" comunque il reperto 36 quale plausibile (*rectius*: sicuro) coltello impiegato sulla scena del crimine, tuttavia variandone le modalità di penetrazione: non più un'azione ripetuta di chi estrae l'arma e torna nuovamente a colpire; non verosimile che possa essere stata attinta sempre la stessa zona, bensì una penetrazione unica cui sarebbe conseguita "...**una reazione tale della vittima che, in disperati movimenti di difesa tentava di ritrarre la parte del corpo colpita riuscendo, però, a realizzare pochi e limitati spostamenti, così che il coltello infisso nel collo creava una sorta di maciullamento nei tessuti interessati; ed allo stesso tempo, al piccolo movimento di allontanamento dall'arma (azione di difesa), faceva riscontro un'opposta azione di riavvicinamento da parte**

di chi la stava aggredendo e la teneva, determinando l'ulteriore incisione dell' epiglottide'; anche perché ***"le due incisure all'epiglottide non si ritiene che stiano a significare il comportamento di chi, animato dall'intento di uccidere, reitera i colpi, estraendo il coltello dalla ferita e tornando nuovamente a colpire"*** (p. 171 sentenza impugnata).

Una siffatta impostazione, tuttavia, pare non tener minimamente conto di molteplici elementi che ne ostacolano l'attendibilità.

* Anzitutto, sia il Prof. Introna che il Prof. Torre (consulenti difese Sollecito e Knox) hanno avuto occasione di poter escludere categoricamente la teoria del "colpo singolo", motivandone dettagliatamente le ragioni: il primo, all'udienza dibattimentale del 20/06/2009, ribadiva che il fine omicidiario andava desunto anche dalla reiterazione dei colpi e su tale aspetto evidenziava che sull'epiglottide erano presenti *"due lesioni tra loro parallele che ci indicano che il coltello è entrato due volte, il che vuol dire che ci sono due tramiti: questa è la reiterazione"* (cfr. pag. 92 trascrizioni), e richiamava al riguardo quello che era stato descritto come *"cincischiamento visivo dell'arma nel collo del soggetto per i movimenti aggressivi dell'aggressore e per i movimenti di fuga, di disimpegno della vittima. Questa interazione ha creato i tre, minimo tre, tramiti che noi diciamo che hanno creato quello sbreco lesivo che si diparte...il terzo è quello che è anche dovuto dalla confluenza della lesione minore in quella maggiore che è a parte, confluisce..."* (cfr. pag. 93 trascrizioni). Il secondo, all'udienza dibattimentale del 3/07/2009, circostanziava ulteriormente le ragioni a sostegno della pluralità dei fendenti,

ricordando che le ferite da strumento da punta e taglio erano tre, evidenziando che i tramiti di tutte queste ferite erano sostanzialmente omogenei come direzione, cioè andavano tutti, rispetto al cadavere, da sinistra verso destra, dal basso verso l'alto e all'indietro; precisava altresì che nella ferita maggiore, oltre all'impronta nettissima del filo della lama - ferita lunga 8 centimetri da cui seguiva un tramite profondo 8 centimetri - erano presenti due evidentissime incisure accessorie le quali stavano a significare che la lama di quel coltello era penetrata ed uscita, ripenetrata e riuscita, due tre volte: *"rientra e fa la prima incisura accessoria, rientra e fa la seconda"*; sottolineando che l'insistere della lama all'interno di tale ferita, oltre che essere palesemente e inequivocabilmente dimostrato dalla presenza delle incisure accessorie, era confermato *"dall'esame della ferita interna nell'ambito dei muscoli, dei visceri di quella regione del collo in cui c'è un vero e proprio maciullamento; non è possibile che un singolo colpo di coltello determini questo insieme di lesioni ... qui è qualcuno che con quel coltello è andato avanti e indietro in quella ferita per 8 centimetri"* (pag. 14 trascrizioni). Ed ancora, descrivendo la ferita più grande: *"io dico che è molto maciullata all'interno, quella lesione; se io avessi un solo transito all'interno di quei sistemi muscolari avrei un taglio dei muscoli; qui, essendo andato avanti e indietro più volte dico tre tramiti perché dico che uno è il primo colpo, poi ho un'estrazione e una ripenetrazione e faccio la incisura, io dico tre perché è molto maciullato avendo tre incisure da tagliente; dal filo della lama posso immaginare che siano tre tramiti... Allora qui all'interno è chiaro non abbiamo una lesione da singola coltellata, ci sono delle*

lacinie muscolari un po' dappertutto, qui è una lesione, qui sembra di intravederne un'altra ma soprattutto all'esame della superficie del bordo della ferita io ho questa... ho l'incisura principale che è questa qua, cioè quando il coltello penetra il filo mi lascia quell'incisura molto netta, quando io ripenetro o lo estraggo o lo inserisco determino queste lesioni accessorie da lama, vuoi dire che il filo tagliente è entrato ed uscito più volte all'interno perché se no sarebbe impossibile che ci fossero delle lesioni che sono delle incisure accessorie nettissime da filo della lama' (p. 79 trascrizioni).

A tali lineari deduzioni, si aggiungevano quelle rese all'udienza del 25/09/2009 dall'altro consulente della difesa Knox, dr. Patumi, il quale osservava come il lembo superiore, il margine superiore della ferita, presentasse due incisure accessorie le quali stavano a significare che sicuramente i colpi inferti alla vittima non potevano essere uno solamente *"ma sono più colpi quanto meno tre, cioè questi colpi sono stati reiterati dopo il primo accoltellamento per altre due volte"* (p. 87 trascrizioni).

In relazione a quanto *supra* dedotto, va evidenziato, i consulenti del G.I.P. non hanno mosso alcuna esplicita obiezione, al massimo esprimendosi in termini di possibilità, tuttavia non proponendo mai interpretazioni alternative che potessero essere manifestamente contrapposte, ed in modo convincente, alle ipotesi formulate dalle difese degli imputati: semmai, addirittura, il prof. Cingolani, all'udienza del 19/09/2009, richiesto a chiarimenti sulla ferita IE-15, faceva presente che *"si intravedono almeno un paio di incisure...c'è questo*

ondeggiamento del margine superiore, questo potrebbe essere indicativo di un'insistenza della penetrazione della lama" (p. 132 trascrizioni).

Pur tuttavia, il Collegio ha inteso disattenderle teorizzando una dinamica omicidiaria priva del minimo riscontro probatorio, negando sulla base di chissà quale evidenza scientifica a sostegno che le incisure sull'epiglottide siano da riferire ad una pluralità di colpi e, soprattutto, sconfinando in giudizi poggiati su valutazioni che ad esso non attenevano in quanto implicanti cognizioni talmente "tecniche" (e delle quali nessun membro disponeva, né poteva disporre) da ridurre a mera congettura l'intera ricostruzione della vicenda (verrebbe da dire "*ad usum delphini*").

* Quanto poi all'inverosimiglianza dell'unicità della zona anatomica attinta, non va sottaciuto come la lesione superficiale corrispondente alla ferita IE-15 fosse – in rapporto all'estensione dell'area di cute su cui venne inferta – di proporzioni estremamente rilevanti, risultando cm. 8 di lunghezza (stessa misura della profondità) per qualche centimetro di larghezza. Ebbene, tenendo conto che l'azione omicidiaria non veniva certo posta in essere in un contesto di totale libertà di movimento per l'aggressore, bensì (come concordemente convenuto dagli esperti) in una situazione di apprensione/avvinghiamento con il corpo della vittima che indubbiamente limitava (se non addirittura "obbligava") i movimenti dell'assassino (e ciò, sia che si trovasse dietro, che davanti alla povera Meredith), è pressoché evidente la conseguente ridotta motilità del braccio (e della mano) che inflisse i colpi: e ciò deve intendersi tanto in senso assoluto, ovvero che già la

direzione in cui veniva rivolto il coltello interessava una superficie del corpo estremamente circoscritta (ed infatti al di fuori del collo non vengono particolarmente coinvolte altre zone, quanto a ferite), che in senso relativo, ovvero che, nella già rappresentata costrizione nell'indirizzamento del fendente, una volta inferto il primo colpo – peraltro obliquamente, generando una lesione pure più ampia della larghezza della lama – le successive stilette sono state quasi “canalizzate” verso la ferita originariamente inferta che, pertanto, si ingrandiva ulteriormente costituendo addirittura spazio di convogliamento per l'altra lesione sottostante (la IE-16), che l'andava ad intersecare.

Oltretutto, la fuoriuscita abbondante di sangue a seguito della prima trafittura (che ha certamente reso scivolosa la limitrofa superficie di cute) e la non linearità della zona colpita (il risultando l'area del collo pressoché “ricurva”) non possono che aver contribuito a dirigere la lama – più volte – verso il medesimo foro d'entrata.

* Ciò nonostante dedotto, il Collegio ha pervicacemente desunto l'unicità del colpo inferto ipotizzando il naturale maciullamento dei tessuti, dei muscoli e dei visceri sottostanti la ferita come causato dalla reazione della vittima che, in un disperato tentativo di difesa, provava a ritrarre la parte del corpo colpita, così che era il coltello infisso a determinare il predetto maciullamento, in una “colluttazione” con l'assassino per cui, al piccolo movimento di allontanamento dall'arma (azione di difesa), faceva riscontro un'opposta azione di riavvicinamento da parte di chi la stava aggredendo e la teneva (determinando l'ulteriore incisura dell'epiglottide).

Ebbene, premesso che tale rappresentazione (pur suggestiva) non poggia su alcun concreto dato di fatto ma si disvela l'ennesima elucubrazione teorica per poter (non solo) appigliarsi alla "coltellata unica" (così fugando le inevitabili giustificazioni da fornire dinanzi alla "bizzarria" per cui un coltello di 17,5 cm. lasci sempre il medesimo tramite di 8 cm.) ma anche supportare la tesi della pluralità degli aggressori, premesso ciò si evidenzia come tale prospettata eventualità sia stata recisamente esclusa (ed al riguardo non paiono rinvenirsi confutazioni degne di nota da parte degli altri avversi consulenti/periti) sia dal prof. Torre che dal dr. Patumi (consulenti della difesa Knox): il primo, all'udienza del 3/07/2009, pur ritenendo possibile che durante l'attività insistita dei colpi inferti la vittima avrebbe potuto *"fare qualche movimento di rotazione del capo"* tale da concorrere a cagionare il "maciullamento" spiegato con l'ipotesi dei tre tramiti, osservava che *"dovremmo immaginare un feritore che tenga il coltello immobile e, ripeto, una testa che si muova più volte in quella direzione, insomma mi sembra più ragionevole l'azione di una mano che vada a ferire"* (p. 80 trascrizioni); il secondo, all'udienza del 25/09/2009 - interrogato in ordine alla possibilità che la vittima avesse potuto porre in essere un tentativo di allontanamento del capo (e quindi del collo) dal tagliente (che potrebbe in questo senso aver ridotto la penetrazione della lama), faceva osservare che *"il capo della vittima e in specie la regione mandibolare sono state fatte oggetto di una forte attività di prensione: la vittima presenta i segni caratteristici di una mano che afferra e blocca con violenza la"*

mandibola e pertanto non aveva grosse possibilità di allontanamento e di fuga dal tagliente al momento dell'aggressione" (p. 89 trascrizioni).

* Come sopra accennato, la Corte d'Assise ha necessariamente "incastrato" gli elementi del "puzzle" inquisitorio secondo un'impostazione del tutto funzionale alla tesi della pluralità degli aggressori. Costituendo tale punto un separato argomento di trattazione che esula dal presente capitolo, ci limiteremo unicamente a rilevare, anzitutto, come già il prof. Torre all'udienza del 3/07/2009 abbia fermamente escluso una simile eventualità (*"in tutto il caso non c'è nulla che mi possa far pensare che ci fosse più di una persona - p. 43 trascrizioni).*

Vieppiù, non può non evidenziarsi l'assurdità di una dinamica costituita da più aggressori che contestualmente colpiscono al collo una povera ragazza con una violenza ed un accanimento tale da non essere giustificati da alcun movente.

Va poi considerato che la localizzazione e la direzione delle varie ferite portano logicamente a concludere che le stesse furono inferte in rapida successione e da un unico coltello e, quindi, da un unico aggressore.

Senza contare che i medesimi consulenti del G.I.P., più volte esaminati sul punto dalle varie parti processuali, hanno ritenuto pienamente attendibile l'ipotesi dell'assalitore unico, asserendo di non poterla escludere a priori.

Da ultimo, ipotizzare un'aggressione di più persone, armate di più coltelli in uno spazio tanto angusto quale era quello indicato dagli agenti dell'UACV ('Unita' Analisi Crimine Violento'), è assolutamente improponibile. A tal proposito, analizzando attentamente le ricostruzioni tridimensionali effettuate dall'UACV si può notare che

i tre aggressori si sarebbero trovati a minacciare e aggredire Meredith Kercher di fronte all'armadio situato all'interno della sua stanza in uno spazio che è stato, erroneamente peraltro, calcolato di mq. 3,02; infatti, il prof. Introna, da parte sua, in udienza dibattimentale ha evidenziato l'errore in cui erano incorsi gli inquirenti, che non avevano correttamente calcolato la dimensione dell'armadio presente all'interno della stanza di Meredith, di talché - ricalcolati gli spazi - i tre presunti aggressori si sarebbero trovati ad aggredire la vittima in uno spazio che al più corrisponde a mq. 2,08!

Ib) Offensività dell'azione. Lesione minore di sx – Dolo eventuale

ULTERIORE MOTIVO DI DISSENSO del Collegio ha riguardato l'assunto dei consulenti in base al quale, nell'intento omicidiario, si utilizzerebbe lo strumento offensivo del quale si ha la disponibilità in tutta la capacità offensiva consentita dallo strumento medesimo.

Tale impostazione non è stata ritenuta condivisibile sulla base delle seguenti ragioni (cfr. p. 172 della sentenza impugnata):

Ib1) «Trattasi infatti di un assunto che non trova riscontro nella lunghezza dei tramiti delle varie ferite riconducibili ad un'arma da punta e da taglio e che sono state riscontrate presenti nel corpo di Meredith. Basti al riguardo pensare alla ferita sottostante quella ora in esame con tramite della lunghezza di circa un centimetro e mezzo rispetto alla quale non può certo sostenersi che ci sia stato l'impatto con una struttura che

abbia impedito una profondità maggiore. Va altresì osservato che la profondità delle ferite dipende anche dal tipo di reazione che la persona colpita può porre in essere e dalle posizioni che chi colpisce e chi viene colpito possono assumere nel corso dell'azione. »

La Corte d'Assise, nel fare riferimento alla lesione catalogata IE-16 (quella minore di sinistra), non pare tuttavia aver tenuto conto delle seguenti evenienze, che paiono smentire quanto da essa asserito.

In primo luogo, va rammentato che la lesione in esame, per concorde analisi di tutti i consulenti e periti, è confluita nella ferita maggiore (IE-15) profonda 8 cm. Tale indizio evidente è desunto dogmaticamente dai Giudici di prime Cure che rilevano un tramite di "soli" 1,5 – 2 cm. quale argomentazione dirimente per sostenere che vi potrebbero anche essere trafitture atte a non far penetrare totalmente la lama poiché inferte con minor intensità.

Tale assunto è altamente fuorviante, prima ancora che controproducente per chi la formula; infatti, in via assoluta, non v'è alcun elemento indiziario che consenta di affermare con certezza matematica se detta ferita sia la conseguenza *a)* di un colpo impresso con forza (e nel qual caso, la confluenza nella ferita maggiore consentirebbe di ipotizzare agevolmente che la lama, ivi incanalandosi, possa anche esser entrata ben oltre la profondità inizialmente presa a riferimento di 1,5 - 2 cm., potendo spingersi fino agli 8 cm. dell'altra ferita) oppure *b)* di una penetrazione "accidentale" della lama che, scorrendo sulla superficie insanguinata e ricurva del collo nell'atto della concitata colluttazione, determinava l'occorrenza

introduzione catalogata IE-16 non già in forza di una specifica volontà dell'aggressore di colpire in quel punto ma a cagione dei convulsi movimenti di vittima e aggressore.

Tuttavia, nel primo caso, una logica ricostruzione ci ricondurrebbe alle ipotesi *supra* esaminate e per le ragioni già evidenziate il coltello sequestrato all'imputato si rivelerebbe ineludibilmente incompatibile; nel secondo caso, ipotizzando la dinamica della penetrazione minore, la medesima lama risulterebbe parimenti incompatibile poiché alla distanza di 1,5 – 2 cm dalla punta risulta ben più larga della lunghezza della lesione.

Ma in via dirimente, ad ogni buon conto, non si potrà neppure trascurare il giudizio operato dai consulenti del G.I.P. in sede di relazione depositata in data 15/04/2008 (cfr. p. 47), allorché, testualmente, si afferma che "Ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm.) la lesione parrebbe poco attagliarsi con l'uso di un'arma quale quella in sequestro, con larghezza della lama più che doppia (3 cm.)". Tale affermazione costituisce un elemento importantissimo nel quadro globale degli elementi indiziari posti a disposizione del Collegio, fugando in maniera netta tutte le inconsistenti speculazioni fondate sul rapporto *penetrazione lama/forza impressa*: per i consulenti del G.I.P., semplicemente, il reperto 36 non può aver determinato la lesione IE-16; e a tal proposito lascia alquanto perplessi che la Corte d'Assise abbia decisamente stravolto il tenore delle sopra richiamate valutazioni dei consulenti del G.I.P. allorché, a pag. 313 (sest'ultima riga e ss.) della sentenza impugnata, scrive: "**Esaminando la ferita immediatamente sottostante**

quella di maggiore gravità il prof. Cingolani ha infatti osservato e dichiarato quanto segue: "nella seconda lesione, quella che è profonda 2 centimetri e larga da angolo a angolo 1,5 centimetri l'unica cosa che si è tentato di fare, in maniera assolutamente artigianale perché avevamo solo le fotografie a disposizione, è stata quella di misurare, ammettendo che sia entrata solo la punta, quant'è larga la lama a 2 centimetri dalla punta: è larga proprio 1,5 centimetri!" (pagg. 33 e 34, verbale 19.4.2008 udienza incidente probatorio dinanzi al G.I.P.). Orbene, tale superficialità nella ponderazione di simili dichiarazioni non può che accrescere esponenzialmente la diffidenza degli appellanti nei riguardi della decisione gravata se viene attribuito rango di rigoroso accertamento ad una misurazione effettuata ' *in maniera assolutamente artigianale* ' per espressa ammissione di chi l'ha compiuta, per di più su delle riproduzioni fotografiche, fornendo misurazioni assolutamente empiriche, in totale distonia con le precedenti risultanze della depositata relazione!

E poiché un assunto (insormontabile) di siffatto rilievo avrebbe inevitabilmente minato alla base l'impianto accusatorio (salvo voler ritenere plausibile che due lesioni poste a qualche centimetro di distanza possano esser state inferte da due coltelli diversi!), nella sentenza per cui è gravame non solo si decideva di non "recepire" detta valutazione dei consulenti, ma addirittura di non prenderla neppure in considerazione nella sua ipotetica (e granitica!, n.d.r.) fondatezza, relegandola al rango di mera congettura senza motivare le ragioni per le quali veniva assunta tale decisione. Ed allora, secondo il Collegio, non soltanto l'arma bianca in sequestro

avrebbe prodotto la lesione maggiore di sinistra (con tutte le perplessità che in questa si stanno avanzando al riguardo), ma addirittura anche quella minore sotto situata, nonostante quanto da ultimo riferito.

Ed ancora, la Corte d'Assise (pp. 172 – 173 sentenza impugnata):

Ib2) «Anche l'assunto per il quale all'intento omicidiario debba corrispondere l'utilizzo del tagliente nella sua offensività massima non tiene conto dei diversi gradi dell'elemento psicologico, della diversa intensità del dolo. Si distinguono, infatti e come è noto, vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e si parla di dolo eventuale, di dolo diretto, di dolo intenzionale (cfr. al riguardo Cassazione Sez. Un. 12.10.93 n. 748) e nel caso in oggetto mancano gli elementi che consentano di ritenere che chi aggredì Meredith Kercher fosse animato dal dolo intenzionale e cioè dal grado massimo della volontà di uccidere. La violenza sessuale alla quale Meredith fu sottoposta evidenzia, infatti, una finalità diversa da quella di uccidere ed anche le ecchimosi e talune superficiali lesioni inferte alla giovane escludono che l'uccisione di Meredith fosse lo scopo ultimo dell'attività di aggressione contro di lei posta in essere. E' piuttosto da ritenere che nello svilupparsi dell'azione ci sia stato un crescendo di violenza così che, in relazione alle parti del corpo che venivano attinte e che erano vitali (il collo) e all'arma che era utilizzata, ci fu la mera accettazione del rischio di morte che diventava

concretamente possibile. Intento omicidiario caratterizzato, dunque, da dolo eventuale e cioè dall'accettazione del rischio dell'evento morte verificatosi in conseguenza di una condotta diretta ad altri scopi (piegare la volontà della vittima, costringerla a subire un'attività alla quale non voleva sottostare, impedirle di gridare e di opporre ulteriore resistenza), condotta però posta in essere nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi della morte stessa, evento quindi che veniva accettato (cfr. di recente anche Cass. Sez. 1 n. 12954 del 2008): una intensità della volontà di uccidere non di grado massimo e pertanto l'equivalenza affermata tra intento omicidiario e utilizzo del tagliente nella sua massima offensività - così che la lama doveva "affondare" in tutta la sua lunghezza non incontrando nel percorso ostacoli consistenti - è da ritenersi fuorviante e non condivisibile. »

Orbene, siffatta tesi, manifestamente illogica, non appare minimamente condivisibile giacché distoglie il punto focale del giudizio sulla colpevolezza o meno degli imputati (valutazione rappresentata necessariamente e principalmente dalla fondatezza delle evidenze investigative raccolte) trasferendolo verso un sofisticato ed inaccettabile parallelismo: quello per cui l'asserita ricorrenza del dolo eventuale non avrebbe indotto l'agente ad affondare la lama completamente, ma solo in parte (*rectius*: per circa la metà, stando all'impostazione accusatoria per cui il reperto 36 determinò le lesioni).

Sotto tale latitudine, e forse in misura ancor maggiore che in tutti gli altri numerosissimi censurati passi della sentenza, diviene impossibile seguire il ragionamento del Collegio poiché ci si addentra in pericolose commistioni tra elucubrazioni relative all'elemento psicologico e risultanze medico-legali (le quali semmai – sin qui esaminate – non hanno fatto che escludere la compatibilità della lama in sequestro con il delitto), ammesse le quali diventa plausibile sostenere tutto ed il contrario di tutto, perdendo di vista gli elementi oggettivi. Ed allora, ciò che metaforicamente è stato "più volte espunto dalla porta principale" poiché immeritevole di pregio logico-fattuale, non può essere fatto rientrare dalla "finestra" di un inconcepibile accostamento.

Ovvero, in termini ancor più espliciti, se dalle evidenziate incongruenze (e da quelle ancora che a seguire saranno poste all'attenzione del Giudicante) è stato documentato come nel contesto in cui si è verificata l'azione omicidiaria risulti improponibile ritenere che la lama non sia penetrata nella sua interezza, pare altrettanto improponibile provare a desumere l'affermazione contraria sulla scorta dell'ipotetico "salvagente" costituito dall'elemento psicologico.

Infatti, posto che il dolo eventuale si configura quando l'agente, ponendo in essere una condotta rivolta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della condotta stessa e, ciò nonostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, non potrà non richiedersi in ogni caso la sussistenza di un'intenzione nel porre in essere quell'azione, nel caso di specie il vibrare la/e pugnata/e; ebbene, se deve ricorrere detta volontà di sferrare il

colpo, l'intensità dell'affondamento andrà valutata in funzione di risultanze essenzialmente "materiali" e "documentabili" (così ritornando alle imprescindibili considerazioni di natura medico-legale) e non dipenderà certo se venga mossa da dolo eventuale, diretto od intenzionale, visto che quest'ultimo (cioè l'elemento psicologico) va ricondotto all'evento verificatosi e non già alle modalità di comportamento tenuto per cagionarlo.

Senza contare, oltretutto, che le risultanze acquisite dai consulenti incaricati hanno confermato univocamente la pressoché certa spiccata ferocia con cui i fendenti venivano inferti, indice della conseguente penetrazione della lama per tutta la sua lunghezza (tranne per la lesione di destra, IE-17, allorché l'osso-mandibolare ne ha arrestato la corsa).

Ic) L'osso ioide

Ennesima fallace ed illogica motivazione del Giudice *a quo* si rinviene allorché in sentenza (p. 173) si sostiene che:

« L'argomento della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare la grande violenza impiegata, potrebbe essere rovesciato per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa ».

A tal riguardo, si osserva come il Collegio ipotizzi la fondatezza di tale tesi operando il c.d. metodo del ragionamento *a contrario*, il cui contenuto –

estrapolato da tutto il contesto – parrebbe addirittura assumere pure un abbozzo embrionale di fondatezza. Infatti, nulla toglie che in via meramente teorica la circostanza dell'incontro *lama-osso ioide* possa essere interpretata nel senso fatto proprio dalla Corte d'Assise (seppur ipoteticamente). Ma tale evenienza conserverebbe speranze di (corta) sopravvivenza unicamente limitando l'ambito dell'analisi alla "lunghezza della lama", alla "frattura dell'osso ioide" ed al "punto d'impatto del coltello". Infatti, non appena andassimo ad interrompere "l'esilio dorato" dei tre sopra esposti isolati ed asettici elementi, circostanziando ed ampliando il contesto omicidiario alla miriade di tutte le ulteriori evenienze medico legali riscontrate, il castello di carta cadrebbe senza indugio ed emergerebbe come, potendosi in astratto sostenere tutto, non vi sia un solo dato di fatto da cui desumere che il colpo inferto non sia stato accompagnato da grande forza. Vieppiù, tutte le evidenze inducono al contrario e se si considera addirittura che l'osso ioide risulta essere stato trapassato (cfr. deposizione prof. Cingolati all'ud. 19/09/2009 pp.93 ss: "*la lesione dell'osso ioide può anche essere dovuta al passaggio della lama ...siccome... la lama aveva continuato il percorso nel corpo*") la censurata supposizione del Collegio si appalesa ancor più surreale.

Infatti, volendo *ex absurdo* ammettere che un coltello di 17,5 cm. di lama penetri in direzione obliqua tra i tessuti ed i muscoli per tutta la lunghezza che separa la cute dall'osso ioide (che nella lesione IE-15 poteva ragionevolmente corrispondere ad almeno 5 - 6 cm.), proseguendo il tragitto oltre l'osso stesso per ulteriori 2 - 3 cm., appare alquanto arduo sostenere che a detto percorso sia stato dato impulso

con una "forza non elevatissima", costituendo ciò una contraddizione in termini: se è penetrato per tutta quella estensione, la potenza esercitata (peraltro reiteratamente) non poteva che essere adeguata, ovvero molto consistente; se era molto consistente, la lama sarebbe entrata anche oltre gli 8 cm. del tramite determinatosi; *ergo*, il reperto 36 è incompatibile con l'arma del delitto.

Id) L'ecchimosi sotto la ferita IE-15

Ulteriore argomento su cui il Collegio ha disatteso le tesi dei consulenti della difesa Sollecito e degli altri colleghi che con questi hanno concordato, involge l'area ecchimotica presente sotto la ferita IE-15, in relazione alla quale era stata avanzata l'ipotesi che corrispondesse al segno dell'urto della porzione prossimale del manico del coltello contro la cute, coltello che quindi avrebbe dovuto provocare un tramite lungo per tutta la lunghezza della lama, così da consentire l'impatto del manico sulla cute.

Con l'impiego di contraddittorie quanto illogiche argomentazioni, il Collegio (pp. 173 – 174 sentenza impugnata) ha sostenuto che:

« In primo luogo va osservato come tale area ecchimotica abbia una forma che non consente di ricondurla all'impronta di un manico di coltello, poiché i contorni di tale area non sono ben delimitati come ci si dovrebbe aspettare se la causa dovesse ricondursi all'impatto del manico del coltello sulla cute. Va inoltre aggiunto che, se così fosse l'impronta si sarebbe dovuta determinare anche nella parte superiore: la ferita in

mezzo e ai due lati le impronte del manico, al centro del quale la lama si trova innestata. Nella parte superiore della ferita non si rileva, invece, alcuna area ecchimotica che possa costituire il corrispondente di quella inferiore. Certo, si potrebbe obiettare che la lama di quel tagliente non era innestata al centro del manico ma su una delle due facce del manico stesso: ipotesi non prospettata e anche di difficile ipotizzabilità poiché presupporrebbe un tagliente particolarissimo del quale non è dato sapere se effettivamente possa esistere. Per spiegare l'assenza di un corrispondente nella parte superiore si è anche affermato che il colpo non veniva condotto in modo perpendicolare rispetto alla cute. Anche in tal caso, però, stante la superficie piuttosto ridotta del manico del coltello e la violenza che viene ipotizzata essere stata impressa e la naturale elasticità della parte colpita, una qualche ecchimosi si sarebbe dovuta procurare se tutta la lama fosse stata effettivamente introdotta nella ferita ed il manico del coltello fosse finito sulla cute "impattando" contro di essa».

Orbene, non potrà in questa sede di gravame non esprimersi il più ampio sconcerto per come il Giudice *a quo* sia riuscito, con argomentazioni speciose e indimostrate, non soltanto a respingere le plausibili tesi dei consulenti degli imputati, non soltanto a "scartare a priori" quanto ritenuto assolutamente verosimile dai consulenti del G.I.P., bensì a formulare valutazioni tecniche "alternative" (quali quelle sopra riportate) che non trovano alcun conforto

scientifico né in seno agli atti processuali, tantomeno tra le depositate relazioni peritali. E, soprattutto, come sia stato spiegato *pro domo propria* l'argomento della violenza del colpo (*aliunde* ritenuto senza fondamento dal Collegio!) per sostenere (questa volta sì infondatamente) la forzata presenza di ecchimosi anche sulla parte superiore della ferita se la lama fosse penetrata totalmente.

Eppure, le tesi poste all'attenzione delle parti dal prof. Introna, consulente della difesa Sollecito, all'udienza del 20/06/09, apparivano estremamente circostanziate e convincenti, ed argomentate nei seguenti termini: "*...la porzione mediale della lesione da punta e taglio maggiore, vedete questa escoriazione, ...quest'area rossastra, ...è un'escoriazione ed è indicativa che in questa regione cutanea ha impattato il manico prossimale del coltello. Questo è il segno della penetrazione completa della lama...quando un aggressore colpisce per uccidere colpisce...con tutta la forza che ha...e questo è il segno...questa escoriazione...quasi triangolare la troviamo soltanto in corrispondenza del labbro inferiore che ci giustifica che a impattare contro la cute è stato il bordo inferiore prossimale del coltello, da dove esce la lama...e quindi il tramite...non poteva che avere una inclinazione leggermente verso l'alto...solo sul margine inferiore c'è un tramite riscontrato sia dal dott. Lalli che da tutti i periti, quindi penetrazione completa della lama, lama lunga al massimo 8-9 centimetri...dalla lesione maggiore. Se la lama fosse stata più lunga sarebbe fuoriuscita anteriormente dal collo...la ferita maggiore in regione laterocervicale sinistra è stata provocata da un coltello che ha una lama 9 centimetri..." (cfr. pp. 31, 32, 33 trascrizioni).*

Tesi, queste, pienamente confermate dal dr. Patumi, consulente della difesa Knox, che all'udienza del 25/09/2009 attestava *"la presenza di quest'area proprio in continuità con il lembo cutaneo inferiore della ferita che è un'area che potremmo definire contusivo escoriativa"* la quale *"rappresenta con ogni verosimiglianza la faccia anteriore del manico dell'impugnatura del coltello"* ... *"nel momento in cui viene inferto l'accoltellamento la parte anteriore del coltello viene in stretto contatto, in stretta contiguità con la cute, viene a sospingerla verso l'interno, striscia contro la cute creando questo tipo di immagine"* (pp. 87 – 88 trascr.).

E, si badi bene, con tale impostazione risultava sostanzialmente concordare anche il prof. Cingolani, consulente del G.I.P., il quale all'udienza del 19/09/2009 così dichiarava in sede di esame: D: *"l'escoriazione di cui parla a pagina 11 della sua perizia, posta tra le due ferite da punta e taglio in regione laterocervicale sinistra...può essere considerata la contusione...cutanea dovuta al manico del coltello?"* p. 94, R: *"potrebbe sì"*. p. 97, D: *"...può essere la lesione da manico del coltello, può essere compatibile anche con qualche altra causa?"* R: *"è una lesione escoriativa, può essere compatibile con tutti i mezzi che sono in grado di produrre una lesione escoriativa, cioè con un mezzo contundente che strisci contro quella superficie."* D: *"nel caso in cui fosse stato il manico del coltello quindi, dobbiamo ipotizzare che la lama sia entrata completamente?"* R: *"certamente"*. p. 98, D: *"...lei sicuramente...si sarà occupato di altri casi in cui c'è stata l'uccisione con coltelli...ecco in queste uccisioni, il coltello ha affondato sempre la lama?"* R: *"...nelle modalità omicidiarie la lama penetra...per intero...la caratteristica dell'arma*

da punta e taglio è proprio quella di essere penetrante perché dilacera i tessuti e quindi...i tessuti offrono la resistenza che possono, ma è molto modesta rispetto all'energia traumatica dell'arma capace di penetrare e quindi di solito penetra fin quando riesce a penetrare, cioè non trova una superficie rigida che gli oppone una resistenza invincibile." D: "e in questo caso la resistenza..." R: "non è certamente quella dell'osso ioide...in questo caso nessuna". pp. 159-160, D: ..."se quindi l'escoriazione che esiste fra queste due ferite è dovuta...al manico del coltello e il tramite...non è superiore a 8 centimetri, si può affermare la incompatibilità...con il coltello... in sequestro?" R: "sì sì...in quest'ipotesi il coltello non è quello." (p. 190 trascr.); confermando poi come l'escoriazione fosse presente solo in basso, ciò lo motivava per l'inclinazione con cui era penetrata, tal che il manico può comprimere da una parte più, e dall'altra può non comprimere; è, quindi, il segno di metà manico (cfr. p. 157 trascrizioni), con buona pace delle ipotesi dei giudici di prime Cure che hanno categoricamente escluso tale eventualità!

Si ritiene peraltro inaccettabile che il Giudice *a quo*, per conferire (apparente) maggiore fondatezza alle proprie congetture, si avventuri nell'escludere ipotesi mai formulate da nessuna delle parti processuali (*id est*: "**Certo, si potrebbe obiettare che la lama di quel tagliente non era innestata al centro del manico ma su una delle due facce del manico stesso**" pp. 173-174 sentenza impugnata) o, ancor peggio, che non disdegni di elaborare supposizioni sulla dinamica del delitto ("**Anche in tal caso, però, stante la superficie piuttosto ridotta del manico del coltello e la violenza che viene ipotizzata essere**

stata impressa e la naturale elasticità della parte colpita, una qualche ecchimosi si sarebbe dovuta procurare...”, p. 174 trascriz.) smentite nei fatti dagli stessi consulenti del G.I.P. e peraltro sprovviste del più elementare fondamento logico anche all’occhio del più “candido” tra i lettori!

Ragionando diversamente, peraltro, non si riuscirebbe a giustificare altrimenti la detta escoriazione posta tra le due lesioni di sinistra, essendo assolutamente inverosimile, impossibile ed illogica una presa al collo da parte dell’assassino successiva alla lesione maggiore, come invece supposto dal Collegio allorché in tal guisa motiva: **«Piuttosto va osservato che tale area ecchimotoica appare avere una prosecuzione anche nella zona sottostante la ferita posta nella medesima regione laterocervicale sinistra del collo e avente dimensioni di cm. 1,4 x 0,3: risulterebbe quindi far parte di un’area ecchimotoica più ampia la cui causa – sicuramente diversa da quella riconducibile al coltello che penetra per tutta la lunghezza della lama – deve pertanto essere individuata nella stessa che ha procurato tale più ampia area ecchimotoica. Del resto, nella medesima regione del collo, a destra e a sinistra, sono presenti numerose e ampie ecchimosi cagionate da un’azione di afferramento e di digitoppressione piuttosto diffusa e insistita come risulta dal numero delle stesse e in taluna di queste ecchimosi può esserci stato l’impatto sulla pelle anche delle unghie... »:** (cfr. p. 174 sentenza impugnata). Ebbene, tale quadro omicidiario – oltre a non essere stato prospettato in termini ragionevolmente probabilistici neppure dai periti

del G.I.P. – è stato categoricamente escluso anche dal prof. Introna all'udienza del 20/06/2009, il quale ha fatto notare la totale inverosimiglianza sia di un soffocamento che di uno strozzamento.

* La prima evenienza, infatti, implicherebbe *"l'occlusione delle vie respiratorie da parte di un aggressore forte su una vittima inerte per tempi lunghi – cinque, sei minuti – affinché il soggetto non respiri"*; e ciò determinerebbe un *"quadro lesivo enorme a livello delle labbra e dei prolabbri. Frattura e lacerazione del frenulo superiore che qui è integro, frattura e lacerazione del frenulo inferiore labiale...Frattura degli alveoli dentali con intro proiezione dei denti, ferite lacero contuse sulla superficie vestibolare della mucosa labiale...: non c'è niente di tutto questo ... solo delle piccole escoriazioni intorno agli orifizi delle narici, questa piccola ecchimosi senza neanche la rottura del frenulo inferiore e queste piccolissime aree ecchimotiche dei prolabbri* (cfr. p. 24 trascrizioni). Veniva pertanto escluso il soffocamento e ritenuto che si fosse verificata una fugace occlusione delle vie aeree superiori per tacitare la vittima o impedirle di gridare.

* La seconda eventualità, parimenti, veniva esclusa sulla scorta del rilievo che lo strozzamento *"implica di norma un aggressore più forte della vittima...che ne occlude le vie respiratorie con la mano mediante un'azione di morsa latero laterale* (cfr. p. 25 trascrizioni). Le tre piccole escoriazioni visibili sul collo della Kercher potevano anche essere state *"il frutto dell'azione traumatica di un'unghia dell'aggressore..."*, così come le infiltrazioni di sangue nei tessuti sottostanti le stesse *"sono poste quasi centralmente alle lesioni da taglio* (cfr. p. 25 trascrizioni)

e potevano verosimilmente ricondursi ad emorragie secondarie alla lesione da taglio, ma non a manovre di strozzamento, indicando il quadro complessivo sicuramente un afferramento al collo del soggetto, tuttavia non tale da consentire di sostenere che la morte si fosse verificata per strozzamento (cfr. in tal senso pp. 25 ss trascrizioni). Anche le cinque ecchimosi presenti nella regione sottomandibolare non potevano essere considerate come facenti parte dello strozzamento poiché *“uno che vuole strangolare o strozzare occupa le porzioni centrali del collo dove passano le vie respiratorie, non le porzioni sotto mandibolari che hanno un'altra funzione eccezionale, quella di presa del soggetto”* (cfr. p. 28 trascrizioni). Ed in ogni caso, sottolineava il prof. Introna, si trattava di ecchimosi modeste tanto da essere scarsamente visibili, indicative di una presa fugace di occlusione delle vie respiratorie della vittima e di una presa al collo della stessa senza che avesse potuto rappresentare un'azione di strozzamento.

Dunque, non appare sussistere alcun dubbio che quell'escoriazione sotto la ferita IE-15, ascritta dai consulenti al contatto con la cute del manico del coltello che penetrava obliquamente, non possa essere confusa con altre aree ecchimotiche per cui è stato ipotizzato l'indimostrato strozzamento.

Ie) La relazione del prof. Vinci

Un'ultima ragione di dissenso della Corte d'Assise rispetto alle risultanze dei consulenti medico legali della difesa appellante, ha visto disattendere la tesi del prof. Vinci che aveva preso in considerazione gli imbrattamenti ematici figurati,

reperiti sul coprimaterasso rinvenuto nella camera di Meredith Kercher i quali potevano essere posti in correlazione alla duplice apposizione di una lama di coltello tra i 9,6 e gli 11,3 cm di lunghezza ed una larghezza massima di 1,3-1,4 cm, anche sulla considerazione espressa da detto consulente all'udienza del 18/09/2009 per cui tutte le lesioni rinvenute sul cadavere erano compatibili con l'utilizzo di un unico coltello.

In relazione a quanto sopra, il Collegio – pur apprezzando la suggestività della ricostruzione – non ne condivideva l'assunto sulla base delle seguenti ragioni (cfr. pag. 175 sentenza impugnata): **«Qualche dubbio resta sulla ricostruzione delle dimensioni del coltello effettuata in relazione alle macchie rinvenute sul coprimaterasso. Se tali macchie fossero effettivamente derivate dal coltello appoggiato sul coprimaterasso, le stesse, infatti, sarebbero dovute essere più abbondanti e avrebbero dovuto disegnare con maggior precisione l'impronta del coltello e questo per il seguente motivo: il coltello, se fu appoggiato sul coprimaterasso fu appoggiato subito dopo che con lo stesso Meredith era stata colpita; pertanto le macchie di sangue presenti sulla lama, fresche ed abbondanti, si sarebbero dovute imprimere sul coprimaterasso in modo più evidente e copioso di quanto non sia dato al riguardo apprezzare»**

Tale interpretazione fornita, tuttavia, appare alquanto illogica e carente, in quanto in primo luogo non si può affermare con certezza che il coltello fu appoggiato subito dopo l'aggressione e, in secondo luogo, poiché non si tiene in minimo conto

degli approfondimenti tecnici diffusamente argomentati nella depositata relazione del consulente ("Analisi degli imbrattamenti ematici figurati repertati sul coprimaterasso nella camera di Meredith Kercher").

Infatti, il sangue, per quanto denso e viscoso, non si comporta certo come una vernice: tende quindi a "sfuggire" da superfici levigate come la lama di un coltello, mancando quindi di aderire in grandi quantità. Pertanto, le considerazioni secondo cui le macchie "***...sarebbero dovute essere più abbondanti e avrebbero dovuto disegnare con maggiore precisione l'impronta del coltello...***" e ancora "***...si sarebbero dovute imprimere sul coprimaterasso in modo più evidente e copioso di quanto non sia dato di apprezzare...***" sono assolutamente gratuite, immotivate e ampiamente smentite dalle prove sperimentali effettuate in laboratorio dal prof. Vinci, riportate alle pagg. 5 e 6 della citata relazione. Tali prove sperimentali prevedevano la preliminare immersione in sangue fresco della lama di un coltello campione e la successiva apposizione su di un tessuto di cotone bianco pulito, allorché si ebbe modo di evincere come la sagoma della lama si manifestava in maniera più o meno accentuata in base alla casuale disposizione e quantità di sangue "adeso" di volta in volta alla lama stessa. Oltretutto, si deve considerare che l'impronta sul coprimaterasso della camera di Meredith fu causata da un coltello asseritamente utilizzato per infiggere colpi in un soggetto vivente e cioè su tessuti che per la loro notevole elasticità naturale erano più che idonei ad aderire alla lama nelle fasi di estrazione, detergendola dal

materiale ematico di cui era cosparsa e rendendo quindi meno "abbondante" la traccia poi lasciata sul tessuto.

Neppure può in alcun modo essere condivisa la considerazione conclusiva della Corte secondo cui "***Non si può tuttavia non osservare che se uno dei coltelli usati avesse avuto la lama lunga cm. 11,3 ovvero cm. 9,6 le argomentazioni spese per sostenere l'incompatibilità del coltello reperto 36 non avrebbero, per ciò solo, fondamento***" (pag. 175 sentenza impugnata).

Infatti, a prescindere dal fatto che il prof. Introna ed altri consulenti delle difese degli imputati hanno concordemente stimato la lunghezza della lama che trafisse la vittima **tra gli 8 ed i 9 cm.** (e dunque – nell'ipotesi della minore valutazione del prof. Vinci di **cm. 9,6** – l'esigua differenza si spiegherebbe abbastanza logicamente tenendo conto dell'inclinazione della lama e comunque del fatto che sul coprimaterasso c'era un'impronta dilatata non semplice da circoscrivere con esattezza), non può assolutamente porsi a paragone la lunghezza (seppur approssimativa) dell'impronta di lama rinvenuta sul coprimaterasso con quella del coltello in sequestro per asserire che, se quest'ultimo è incompatibile, deve necessariamente esserlo pure l'altra: infatti, non sfuggirà al giudice la sostanziale differenza tra un fendente di circa 18 cm ed un altro (segno impresso sul coprimaterasso) che ne misura quasi la metà!

Tirando quindi le fila delle argomentazioni sin qui rappresentate, posto che:

- 1) la valutazione di "non incompatibilità" operata dai consulenti del G.I.P. sul reperto 36 non si è rivelata assolutamente utile in relazione ad un giudizio prognostico volto a considerarlo possibile 'arma del delitto', se non ad escludere dalla categoria tutti i modelli di lame 'bitaglianti' (e con ciò – semmai – estromettere definitivamente dall'indagine i due coltelli a suo tempo sequestrati a Raffaele Sollecito);
- 2) è razionalmente inverosimile ritenere che la lama con cui si è colpito possa essere stata introdotta nella ferita IE-15 solo in parte rispetto alla sua lunghezza;
- 3) non sono state fornite argomentazioni convincenti per asserire che l'aggressore abbia inferto un solo colpo, piuttosto che gli ipotizzati 2 – 3 fendenti;
- 4) con riferimento alla tesi difensiva della corrispondenza dell'area ecchimotica con il contatto del manico del coltello sulla cute della vittima, non è stata offerta alcuna valida giustificazione alternativa;
- 5) è stata immotivatamente ritenuta inattendibile la relazione del prof. Vinci circa l'impronta di coltello rinvenuta sul coprimerasso, che guarda caso avrebbe fornito una più che verosimile ricostruzione dell'azione omicidiaria quanto ad unicità dell'arma impiegata per tutte e tre le ferite e ad unicità dell'aggressore;

premesse tutte queste considerazioni, la Corte d'Assise – invece di reputare semplicemente **incompatibile** il coltello di cui al reperto 36 con l'arma del delitto

– ha preferito decidere per l’opposta soluzione, optando per una ricostruzione totalmente slegata dal più elementare riscontro logico-fattuale.

II) Gli approfondimenti di natura genetica sul rep. 36

L’ulteriore profilo in base al quale la Corte d’Assise ha ritenuto di ravvisare compatibilità tra il rep. 36 e l’arma del delitto riguarda le risultanze emerse dagli accertamenti della dott.ssa Stefanoni, genetista della Polizia Scientifica, volte a ricercare eventuale presenza di DNA sul coltello in sequestro.

Tale convinzione è stata sostanzialmente motivata dalle seguenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata:

a) Non divisibilità delle argomentazioni relative all’impiego del c.d. metodo "sospetto centrico" nell’esecuzione delle analisi sul rep. 36 B (pp. 277 – 279 sentenza impugnata).

Va in primo luogo, anche in tale sede, ribadito il concetto per cui questa difesa, nell’introdurre a suo tempo la locuzione “sospettocentrico” con riferimento all’interpretazione delle risultanze investigative sul rep. 36 B, non ha mai inteso adombrare alcuna cosciente preordinazione dei consulenti della Polizia Scientifica tesa a falsare volontariamente le risultanze delle analisi eseguite per “incastrare” la posizione degli imputati.

Ciò premesso, sussistono egualmente forti dubbi sulle modalità e sull’esito degli accertamenti svolti che possono tranquillamente essere fatti rientrare nell’alveo di possibili erronee letture dei dati, di verosimili forzature dei parametri impostati sui

macchinari, di eventuali imprecisioni nell'impiego di una così esigua quantità di DNA rinvenuto.

Tutto ciò, escludendo qualsiasi ipotesi di dolo, non può tuttavia essere aprioristicamente escluso poiché il lavoro svolto dal genetista in tale campo è estremamente delicato e lo è ancor più allorché deve operare in situazioni limite quali quelle del caso che ci occupa; e risolvendosi eminentemente in un'attività di INTERPRETAZIONE DI PARAMETRI, si presta naturalmente ad essere messo in dubbio se le modalità con cui vengono effettuati detti riscontri non risultano conformi non certo a dei protocolli "stilati nottetempo" dai consulenti delle difese degli imputati, bensì a precise regole procedurali delineate ed impartite dai più autorevoli organismi scientifici internazionali.

Ci si consenta poi la digressione per la quale i sette anni di attività di genetista biologa della dottoressa Stefanoni, pur indicativi di un innegabile substrato culturale e professionale sull'argomento, non le consentono parimenti di mettersi al riparo da eventuali censure di chi (prof. Tagliabracci), sulla medesima materia, non soltanto ha maturato una competenza trentennale (e sin qui tutto è relativo, visto che c'è anche chi dal 1976 si occupa degli stessi temi...), bensì gode al riguardo di riconosciuta autorevolezza a livello nazionale ed internazionale, vantando recensioni e pubblicazioni di innumerevoli articoli ed interventi sulle principali riviste scientifiche nazionali ed internazionali specializzate in genetica forense e costituendo punto di riferimento per numerosissimi colleghi quanto ad attività di ricerca.

b) Insussistenza della possibilità di contaminazione tra reperto 36 B e DNA della vittima (pp. 279 – 283 sentenza impugnata).

Tale ipotesi è stata adombrata dai consulenti dell'imputata Amanda Knox e pertanto ci limiteremo sul punto ad un mero accenno (lasciando al competente collegio difensivo ogni opportuna controdeduzione) rilevando unicamente come la dott.ssa Gino (con specifico riferimento al problema) abbia esposto che la contaminazione è sempre possibile, in ogni momento delle indagini e anche adottando tutte le misure precauzionali. Esistono infatti delle contaminazioni che non derivano dalla non attenzione dell'operatore, bensì dipendono dalla stessa attività di amplificazione, la quale può determinare "un'eventuale contaminazione in campioni successivi" (cfr. p. 102 trascrizioni ud. 6/7/2009); vieppiù, all'udienza del 26/9/2009, (come peraltro anche il consulente della scrivente difesa) lamentava la mancanza della data delle amplificazioni e faceva notare che ciò costituiva una lacuna di un certo rilievo non consentendo di sapere quali campioni fossero stati "processati" insieme e ciò poteva rilevare per valutare la possibilità della contaminazione.

c) Inverosimiglianza della possibilità di trasferimento di cellule di sfaldamento dalla vittima al reperto 36 B (p. 284 sentenza impugnata).

Impiegando considerazioni alquanto generiche sull'argomento, il Collegio ha "liquidato" al rango di "peregrina" congettura l'ipotesi del prof. Tagliabracci, che pure al riguardo all'udienza del 18/07/2009 aveva esposto con ampia argomentazione tale evenienza. Infatti: "su un coltello a casa di Raffaele Sollecito

che ha dato luogo allo stesso risultato, negativo per la diagnosi generica di sangue, (...), non potevano esserci cellule epiteliali anche sul coltello? Non poteva essere stato maneggiato da qualcuno che ci ha trasferito delle cellule epiteliali? Penso di sì. Poi insomma Amanda stava insieme alla vittima, anche Raffaele Sollecito è stato in quella casa, insomma un trasferimento di alcune cellule di sfaldamento è lecito pensare che possa essere avvenuto."

Alla medesima udienza del 18/07/2009, poi, il prof. Tagliabracci – affrontando la questione del DNA di Raffaele Sollecito presuntivamente rinvenuto sul gancetto del reggiseno (e che costituirà oggetto di autonome controdeduzioni), ma che può in ogni caso estendersi anche al DNA di Meredith sul coltello – ha ampiamente illustrato la probabilità che cellule di sfaldamento di un certo soggetto possano essere trasferite da un luogo (e quindi da un oggetto) ad un altro luogo (e quindi ad un altro oggetto) da parte di chicchessia ne sia venuto in contatto.

Nel caso di specie, poi, e a differenza di quanto improbabile lo ritenga il Collegio, la promiscuità della convivenza tra Amanda e Meredith rende assai plausibile che la prima – venendo naturalmente a contatto con oggetti toccati dalla seconda, e quindi "accollandosene" anche qualche piccola quantità di DNA – possa aver trasferito del materiale genetico sul coltello in sequestro.

Tale sopra formulata ipotesi, peraltro, ben costituisce un caso limite ove forzatamente si volesse intravedere sul reperto 36 la presenza di tracce della vittima, visto che la tesi principale (e che *infra* sarà più diffusamente argomentata) involge l'eventualità che gli accertamenti genetici siano stati posti in essere

impiegando quantità troppo esigue di materiale genetico, distonicamente ai protocolli previsti nello svolgimento di tali operazioni, e quindi da ritenersi inattendibili.

d) Infondatezza dell'asserita inattendibilità dell'esame del DNA in presenza di quantitativi c.d. "too low" (pp. 308 – 312 sentenza impugnata).

A migliore ricostruzione dell'*iter* seguito dalla dott.ssa Stefanoni, si precisa che sul coltello furono eseguiti sette campionamenti (poi individuati con le lettere da A a G) relativi a: diagnosi generica di sangue, diagnosi specifica con anticorpi antiuomo, quantificazione ed estrazione ed esame del DNA .

Secondo quanto indicato nella relazione di genetica forense della Polizia Scientifica (pag. 79) " *tra tutte le tracce analizzate, appartenenti al reperto 36, soltanto le tracce denominate A e B hanno fornito un profilo genetico utile e precisamente dalla traccia A è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Knox Amanda Marie ... mentre dalla traccia B è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Kercher Meredith Susanna Cara ... Le analisi delle restanti tracce campionate dal reperto 36 (denominate tracce C – sulla quale peraltro infra si tornerà, n.d.r. -, D, E, F, G) non hanno fornito alcun risultato utile "*

È importante, poi, aggiungere che la traccia A è stata campionata al confine tra manico e lama del coltello e la traccia B è stata campionata, come dichiarato dalla consulente del P.M., sulla lama verso la punta in una zona che, illuminata con luce intensa, mostrava delle "striature", che sembravano come delle graffiature (pag.

94 trasc. ud. 22/05/2009 Stefanoni).

Su dette striature ci si sofferma "en passant" limitandosi ad evidenziare come il Prof. Cingolani, a cui è stato mostrato il coltello all'udienza del 19.09.09, non ne aveva notata nessuna ("D: ...sulle facce del coltello, da una parte e dall'altra, non ha rilevato...nessuna zigrinatura? R: no", pag. 141 " ...sulla faccia della lama non sembra esserci nulla...non lo so insomma, non vedo cose particolarmente rilevanti." p. 165, "D: no, ha detto "mi sembra"...R: "mi sembra" significa "mi sembra al senso della vista non c'è nulla"...le due superfici portano solo l'indicazione dell'industria produttrice..." pp. 168-169 trasc. ud.). Ciò che di contro va stigmatizzato è che la traccia B risultò negativa sia alla diagnosi generica di sangue che alla diagnosi di specie con anticorpi antiuomo (come riportato nella Relazione della scientifica pag. 77); né ad occhio nudo era visibile alcun "imbrattamento" o materiale di sorta (come dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni sia dinnanzi al G.U.P., sia in udienza dibattimentale).

Nonostante quanto sopra, la dott.ssa Stefanoni, in data 04.10.08, sentita dal G.U.P. affermava la possibilità che la detta traccia potesse costituire materiale ematico ("D: ...è stato evidenziato che questa traccia sarebbe stata sottoposta a dei test precisi da cui sarebbe derivata la conclusione che non si tratterebbe di sangue, è vero questo? R: sì, è vero." p. 25, "D: ...però io voglio dirle questo e cioè lei trova questa traccia che peraltro non è visibile e viene fuori che non è sangue ma sempre grossolanamente parlando è possibile che fosse sangue ed era troppo poco il materiale biologico che lei ha trovato? R: si è possibile", p. 26, trascr. ud.

04.10.08).

La stessa considerazione è stata poi nuovamente ribadita dalla dott.ssa Stefanoni all'udienza del 22.05.09 : *"D: ...in coincidenza della graffiatura è stata ricercata la presenza di sangue umano? R: sì. D: e l'esito cosa è stato? R: negativo...però dato che poi il riscontro del DNA che io ho avuto molto ...esiguo come quantitativo non si può escludere che comunque il sangue potesse esserci ma non era in quantità sufficiente da essere rilevato anche con un mezzo molto sensibile..."* (pp. 255-256, trascrizioni).

Orbene non può non chiedersi perché mai a fronte di un risultato all'evidenza negativo (e sappiamo che la diagnosi generica di sangue costituisce metodica particolarmente sensibile) la dott.ssa Stefanoni sia giunta ad affermare, addirittura con probabilità, che si potesse trattare di traccia ematica.

Non si può mai ignorare un risultato oggettivo, come è quello relativo alla diagnosi generica di sangue, evidenziando ed affermando una mera ipotesi investigativa che con quel risultato è in evidente contrasto. Al riguardo, peraltro, il prof. Tagliabracci, all'udienza del 18/07/2007 in tal modo si esprimeva: *"...Dobbiamo ricordare che è stata fatta una diagnosi generica di sangue che è risultata negativa su questo coltello, è stata fatta anche una diagnosi specifica mi pare, se non ricordo male, che è risultata negativa, ciò nonostante è stato fatto un tampone, è stata fatta l'estrazione, esame del DNA, con questo risultato. È un profilo che il Servizio di Polizia Scientifica ha ritenuto appartenere alla Kercher, secondo me ci sono dei problemi anche nell'analisi di questo reperto che sono gli stessi limiti che*

abbiamo visto a proposito del reperto 165B ..." (pag. 73 trascrizioni)

Ma si potrebbe obiettare che a nulla rileva se trattasi o meno di sangue in quanto il dato saliente è costituito dalla esistenza di DNA della vittima (che potrebbe essere derivato anche da altri liquidi biologici, come saliva, sudore, cellule epiteliali) e quindi la negatività dell'analisi potrebbe essere assolutamente inconferente rilevando solo la presenza di una traccia di Meredith Kercher in un coltello custodito in un'abitazione (appunto quella del Sollecito) che la stessa non aveva mai frequentato.

Ed allora è necessario verificare se il risultato ottenuto relativamente all'attribuzione del DNA a Meredith Kercher su detto reperto possa o meno ritenersi affidabile.

Appare quindi rilevante, pregiudizialmente, premettere una breve digressione di carattere generale, ma degna di nota, per comprendere appieno la correttezza delle conclusioni a cui è giunta la Polizia Scientifica.

Le analisi di genetica forense si sviluppano in varie fasi: il reperto sequestrato sulla scena del crimine viene da principio analizzato visivamente; nel caso in cui in esso siano presenti tracce da ricondurre a materiale/composti biologici organici viene sottoposto ad analisi mediante estrazione del DNA dalla traccia (di cui si dà contezza nei cosiddetti S.A.L., cfr. documentazione depositata in data 30 luglio 2009 su richiesta della difesa appellante), *"l'estrazione viene fatta in maniera meccanizzata mediante sistemi automatizzati, nel nostro caso è stato usato un bio robot"* (trasc. ud. 22 maggio 2009 dott.ssa Stefanoni pag. 13); l'estratto viene poi

"quantizzato" per verificarne, appunto, l'entità (cfr. report acquisiti in data 30 luglio 2009: "*cioè noi determiniamo se c'è e che quantità di DNA noi abbiamo nella nostra provetta, il DNA risulta praticamente immerso in una soluzione acquosa, quindi è incolore, assolutamente non identificabile ad occhio, quindi noi abbiamo degli strumenti per vedere che concentrazione abbiamo ...* " pag. 13 trasc. Stefanoni ud. 22/05/2009) e da ultimo amplificato (solo in condizioni di estrema esiguità della traccia); dopodiché la miscela ottenuta viene introdotta nella macchina che, autonomamente, la analizza (cosiddetta corsa elettroforetica) .

L'esito di tale analisi viene prodotto mediante diagrammi che prendono il nome di elettroferogrammi in cui vengono evidenziati i picchi di fluorescenza (i cc.dd. RFU) che costituiscono un riscontro visivo del profilo genetico estratto.

A questo punto il diagramma deve essere interpretato dall'analista, che solo in un momento successivo lo confronterà con il DNA di riferimento del soggetto cui deve (*rectius*: può) essere attribuito o meno.

Tale ultima operazione è particolarmente delicata, segnatamente allorquando si tratti di quantità di DNA minime (che vanno sotto il nome di Low Copy Number) e di profili misti (formati da più di un contribuente) in quanto debbono necessariamente essere valutati tutti i dati estrapolati dalla macchina (come ad esempio l'area dei picchi, le altezze, le stutter etc.).

E' quindi possibile affermare che l'interpretazione dei grafici costituisce l'ultimo anello della catena, particolarmente difficile e complesso quando si tratti di tracce miste e di *low copy number*, ma possibile solo allorquando nella miscela ottenuta

dal campione sia presente DNA da analizzare, in mancanza del quale non è possibile alcuna valutazione, interpretazione e comparazione.

Orbene, in merito alla traccia 36B la dott.ssa Stefanoni ha affermato dinnanzi al G.U.P. che la quantificazione era *"nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi"* (pag. 178 trasc. ud. 04/10/08), ovvero a dire che la quantità di DNA estratto dal reperto sarebbe stata sufficiente per la successiva analisi.

Tale affermazione, però, risultava totalmente difforme rispetto alla documentazione acquisita, su richiesta dell'appellante difesa, in data 30 luglio 2009, laddove nei report della quantificazione con "Quantifiler" il campione 36B risultava *"too low"*, cioè a dire troppo poco, in quanto la quantità di DNA estratta non è sufficiente per alcuna analisi (**e quindi certamente non poteva essere nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi** come affermato dalla dott.ssa Stefanoni in quanto, se così fosse stato, la quantizzazione non sarebbe mai risultata "too low"): ci si trovava dinanzi ad un caso di *low copy number*.

Va da sé che se la quantità introdotta non è sufficiente, la macchina non potrà fornire alcun risultato.

Ciò è quello che è accaduto: la quantità di DNA estratto era troppo bassa per essere analizzata dal macchinario tarato con parametri standard dalla ditta produttrice.

Nonostante ciò, ritroviamo degli elettroferogrammi prodotti dalla macchina in cui è stata introdotta la miscela che alla quantizzazione risultava *too low*, che forniscono, seppure bassissimi, alleli poi attribuiti al DNA di Meredith Kercher.

E allora, ci si chiede, cosa può essere accaduto?

Si badi bene che la seguente ricostruzione si basa unicamente sulla logica e sulle indicazioni fornite dagli esperti in materia poiché di tutto quanto avvenuto e di ciò che è stato fatto, a seguito del risultato "too low" di cui si è detto, non v'è traccia agli atti, neppure nella documentazione da ultimo acquisita in data 30 luglio 2009.

Si può solo ipotizzare che siano stati modificati da un operatore i parametri standard della macchina di modo che potesse eseguire una lettura anche in presenza di quantità di DNA al di sotto dei minimi consentiti per ottenere un risultato affidabile; tant'è che la macchina ha fornito un elettroferogramma con alleli bassissimi (al di sotto della soglia minima di 50 RFU e non poteva essere diversamente stante l'esito della quantizzazione) che la Comunità Internazionale dei Genetisti Forensi non ritiene in alcun modo attendibile.

Non v'è dubbio che la Comunità Internazionale, così come i produttori di macchinari, non indichino questi limiti a caso; ciò fanno, all'evidenza, perché picchi più bassi di quel limite non sono attendibili, non sono certi e, quindi, laddove si ragiona di argomenti particolarmente delicati (come è in tutti i processi penali in cui le analisi genetiche diventano prove e, a volte, particolarmente importanti) è assolutamente necessaria una sicurezza che sotto quei limiti non è garantita.

Peraltro la dott.ssa Stefanoni era certamente d'accordo con tale assunto, tanto che in udienza ebbe a dichiarare: " ... *in generale se abbiamo un profilo singolo, un'altezza anche di 50 RFU diciamo mi mette al riparo dall'incorrere in errori* " (pag. 185 trascrizioni ud. 22/05/2009), ma nonostante ciò riesce ugualmente a "leggere" ed interpretare diagrammi posti sotto la soglia di errore.

E allora, dobbiamo desumere che con ciò la dott.ssa Stefanoni ha voluto, implicitamente, concludere: questi sono i risultati, ma attenzione potrebbero essere frutto di errore.

Errore che, a ben vedere, viene poi confermato dai risultati che la stessa dott.ssa Stefanoni ottiene con la seconda corsa elettroforetica effettuata.

Tale risultato è della massima importanza.

Infatti, come emerge dalla documentazione e dalle affermazioni della dott.ssa Stefanoni, ella ebbe - dopo la prima corsa - ad effettuare una seconda corsa elettroforetica relativamente alla traccia 36 B (*"D: l'analisi... della corsa elettroforetica è stata ripetuta in alcuni casi? R: sì...per esempio il caso proprio della lama del coltello, quella è stata ripetuta l'analisi. D: e ha dato sempre gli stessi risultati? R: sì, ha dato sempre gli stessi risultati..."* p. 95, trasc. ud. 23.05.09).

Cosa significa ciò? Che la dott.ssa Stefanoni ha per due volte introdotto nella macchina (corsa elettroforetica), si badi bene, la medesima soluzione così come, *ab origine*, quantizzata ed amplificata (*"D:...lei ha provveduto a fare altra attività? R: no, perché è stata usata tutta in un'unica...analisi genetica proprio perché avevo appunto avuto il risultato di scarsa quantità di DNA...il volume di estrazione che è stato di 50 microlitri, è stato... utilizzato totalmente per condurre questa analisi appunto del DNA, quindi questa amplificazione ripetuta su un quantitativo così esiguo di DNA avrebbe sicuramente causato la non produzione del dato sia del primo tentativo e sia nel secondo tentativo...allora io ho tentato in un'unica soluzione..."* pp. 260,261, trasc. ud. 22.05.09; *"abbiamo ripetuto l'analisi genetica*

iniettando nella macchina, appunto nella macchina che esegue l'elettroforesi capillare il doppio della quantità di DNA, questo ovviamente... diciamo pur non potendosi considerare la ripetizione dell'analisi, perché io non posso partire dalla PCR, non ho più materiale, abbiamo detto che data l'esiguità della traccia io praticamente non potevo scinderla in due per fare due prove che mi avrebbero consentito di ripetere appunto l'analisi, quindi l'unica cosa che potevo fare è ripetere la corsa elettroforetica perché il volume della PCR, quindi il volume totale di reazione io non lo utilizzo tutto in una sola volta per effettuare l'elettroforesi, ne utilizzo una piccola parte, un microlitro, un microlitro e mezzo, cioè un ventesimo o poco meno, o poco più, anzi, e quindi praticamente ho iniettato semplicemente più DNA nella macchina e mi è venuto un risultato diciamo che in alcuni punti, appunto perché gli alleli erano poco amplificati, la macchina non è riuscita a captarli ..." p. 96, trascrizioni ud. 23/05/09).

L'operazione, si badi bene, è ben diversa da quella raccomandata dalla Comunità Internazionale in caso di Low Copy Number che prescrive la necessità di ripetere l'esame, in quanto la raccomandazione attiene la necessità di ripetere l'amplificazione del DNA estratto e non solo la corsa elettroforetica .

Nel caso in esame tale operazione, si ripete, ritenuta assolutamente necessaria dalla Comunità Internazionale per garantire risultati attendibili (e peraltro anche dalla stessa dott.sa Stefanoni laddove all'udienza afferma " ... Sono d'accordo con lei che sarebbe stato auspicabile ripeterla questa analisi", pag. 264), non è stata possibile non disponendo di una quantità sufficiente da amplificare *ex novo*.

E, quindi, la dott.ssa Stefanoni ha deciso di introdurre nella macchina il medesimo estratto (o meglio, quella parte di estratto non utilizzato nella prima corsa) aumentandone leggermente la quantità.

Ciò certamente ha ritenuto di fare per avere conferma dei risultati in precedenza ottenuti.

Logica vorrebbe, infatti, che la medesima soluzione immessa nella macchina fornisca i medesimi risultati sia nella prima che nella seconda corsa.

Ebbene, di contro, nel caso in esame i risultati sono stati differenti; si era verificato quello che in gergo tecnico viene denominato un caso di "drop out", per cui in presenza di una traccia troppo esigua può casualmente verificarsi nella P.C.R. la non amplificazione di un allele in quanto quantitativamente è troppo bassa la stessa presenza del DNA di partenza. Cioè la P.C.R., come spiegato dalla medesima dott.ssa Stefanoni, *"muovendosi in questo mare di reagenti non riesce a beccare appunto il DNA di suo interesse, per cui l'allele c'è nella traccia iniziale, ma noi non lo riusciamo ad evidenziare, e questo effetto sull'elettroferogramma si chiama infatti "drop out", cioè mancanza di un allele; questo è tanto più frequente quanto più la quantità di DNA è bassa"*; aggiungeva la medesima consulente che tale effetto probabilmente si era verificato nell'amplificazione della traccia B del reperto 36, ed in relazione a ciò aveva eseguito la seconda elettroforesi nella quale, appunto *"scompaiono dei picchi o diventano un po' più bassi, altri diventano un po' più alti; quindi questo effetto fluttuante io ce l'ho quando il DNA è veramente molto basso"* (cfr. pp 157 – 158 trasc. ud. 04/10/08).

C'è stata quindi una alterazione del tracciato poiché in alcuni loci si è avuta modificazione fino all'inversione del rapporto in altezza dei picchi (locus D7, locus D2, D19, D5) e in altri addirittura perdita di alleli (TH01, D18, D16, D21).

Ciò dimostra, ancora una volta, quanto inattendibile sia il primo risultato posto che nella seconda corsa emerge un profilo diverso dal primo. Ed ancor più strana è risultata la diversa valutazione operata dalla dott.ssa Stefanoni in relazione alle tracce 36 B e 36 C DINANZI AD IDENTICHE RISULTANZE; riporteremo, per miglior comprensione, le osservazioni del prof. Tagliabracci all'udienza del 14/09/2009: ". .. questo è il report che si riferisce alla quantizzazione con fluorimetro del reperto 36, ricorderete che sul reperto 36 sono stati fatti sette campionamenti che sono stati numerati con lettere."; "per quanto sia stato riferito il reperto 36 A, che è quello (...) risultato avere il profilo genetico di Amanda, poi per il reperto 36 B e il reperto 36 C, sulla relazione tecnica della Dottoressa Stefanoni leggiamo questo: ' le tracce A e B risultate positive alla quantizzazione sono state sottoposte ad amplificazione, la traccia C è risultata negativa alla quantizzazione '; ora qui risulta che la traccia B e la traccia C hanno dato la stessa risposta too low, non capisco dove è risultata positiva la B alla quantizzazione e la C invece è risultata negativa visto che hanno la stessa. . . lo stesso risultato too low per la traccia 36 B, too low per la traccia 36 C, perché sulla relazione di consulenza tecnica è scritto: ' le tracce A e B risultate positive alla quantizzazione sono state sottoposte ad amplificazione, la traccia C è risultata negativa ', la traccia B è identica alla traccia C come risposta. Tra l'altro la traccia B, che è risultata positiva alla quantizzazione: eh no, c'è too low, non è come

la traccia A, la traccia A ha dato luogo ad un valore di 0,4 con una concentrazione di 80 picogrammi/microlitro, sarebbero zero.. questi 0,08 nanogrammi, queste due tracce le B e le C hanno dato la stessa risposta. D.: "Professore noi stiamo esaminando il report relativo al reperto 36 che è il coltello?" R.: "Reperto 36, coltello". D.: "Allora volevo che lei appunto sottolineasse che too low significa come dicevamo prima." R.: "Too low se è inferiore ai 10 picogrammi ma può essere anche 0 picogrammi." D.: "E lei dice: 'io noto che B e C hanno la stessa descrizione'. R.: "Esatto. (...) Tutti e due risultano too low, entrambe risultano too low quindi per entrambe non è stato determinato DNA, il risultato è negativo alla quantizzazione per entrambi, invece qui si opera una dicotomia per cui la B risulta positiva, la C invece risulta negativa. D.: "Mentre la B pur essendo scritto che è positiva noi leggiamo che ha notato too low, è corretto?" R.: "E' esatto. E poi all'udienza G.U.P. la Dottoressa Stefanoni ha affermato che nella traccia B il DNA era nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi, che la quantizzazione è stata fatta tramite Real Time PCR ma dalle schede che ci sono state fornite ciò non risulta. D.: "Scusi Professore, allora risulterebbe una quantificazione in termini di numeri detta comunque dalla Dottoressa Stefanoni che lei non trova nelle schede, è corretto?" R.: "No non trovo nelle schede."

Peraltro, a specifica domanda riguardante la rilevanza della documentazione solo successivamente messa a disposizione ("Professore, alla luce di questa analisi che lei ha fatto di questa documentazione le chiedo due cose: se io le avessi potuto consegnare questa documentazione prima, avrebbe potuto fare un'analisi più

completa? E di preciso, quello che le manca in che cosa incide?") il consulente dichiarava che "quello che manca incide sulla interpretazione e valutazione del risultato, sono risultati che devono essere evidentemente confortati da un percorso analitico che qui non risulta documentato, non soltanto non risulta documentato ma addirittura si affermano delle cose che sono diverse rispetto a quanto si riporta nel. . . in questi report che ci sono stati mostrati." (pp. 62 – 63 trascrizioni).

Ed alla domanda del PM riguardante le quantità utilizzate dalla dr.ssa Stefanoni e, in particolare, se le stesse fossero state conformi a quelle imposte dall'apposito kit, il consulente dichiarava di avere elementi per dire che non erano state rispettate con riferimento al reperto 36, per il quale si era detto che il volume di amplificazione era stato ridotto a meno di quello prescritto dalla ditta pari a 25 microlitri; il volume in questo caso era stato portato a 20 microlitri (p. 64 trascrizioni). Su tale punto, precisava che 25 microlitri sono la quantità totale, comprensiva dei reagenti: 15 microlitri di reagenti e 10 microlitri di sostanza. Ciò derivava da quanto la dr.ssa Stefanoni aveva dichiarato all'udienza G.U.P. del 4.10.2008. ("*...pagine 178, 179 della trascrizione udienza G.U.P. in cui la dottoressa Stefanoni avrebbe portato... fatto una prima concentrazione e portato il campione a 20, 22, 23 microlitri, poi dopo che ha fatto la quantizzazione, ha operato una ulteriore concentrazione'* (pag. 68 trascrizioni). Prendeva atto che in detta udienza la dr.ssa Stefanoni aveva precisato che essendo così bassa la quantità di DNA aveva deciso di utilizzarlo tutto e l'aveva portato a 10. A domanda del PM che chiedeva dove il prof. Tagliabracci avesse letto che aveva utilizzato meno di 10, il consulente rispondeva: " *il volume*

finale tutti lo sanno si riferisce al volume ultimo che c'è nella provettina dopo che è stato messo dentro tutto: reagenti, estratto e il volume finale qui è scritto è di 20 microlitri" (p. 69 trascr.), ribadendo che il kit che aveva utilizzato la dottoressa Stefanoni indica come quantità ottimale minima da utilizzare 25 microlitri comprensiva di reagente e per quanto riguarda la sostanza i 10 microlitri.

Tornando ai reperti 36 B e 36 C, evidenziava come nel report era scritto "*too low*" e spiegava che ciò stava a significare che non c'era stata risposta alla quantizzazione e quindi era al di sotto di 10 picogrammi e poteva andare da 9 picogrammi fino a zero picogrammi; quindi nei 10 microlitri poteva essere contenuta soltanto acqua.

Pertanto, il prof. Tagliabracci sottolineava che quando la risposta è "*too low*" si dovrebbe smettere di fare l'analisi e quel campione non doveva essere ritenuto utile per le successive analisi. I grafici che erano risultati con dei picchi potevano derivare da "contaminazioni di laboratorio" (pag. 76) e confermava che "il picco viene prodotto dal DNA" (pag. 76).

Alle sopra richiamate circostanziate censure, il Collegio – con riferimento alla discrasia di valutazione della dott.ssa Stefanoni tra le tracce 36 B e 36 C – non ha fornito alcuna argomentazione, né ha motivato le ragioni per cui le osservazioni del prof. Tagliabracci non siano state ritenute degne di nota; in relazione poi alla risposta "*too low*" di cui sopra la Corte – con una notevole 'acrobazia presuntiva' – ha così fondato il proprio convincimento: « **Quanto alla necessità di tener conto del dato emerso dall'analisi di tale traccia avente un quantitativo di DNA troppo basso ("*too low*") va innanzitutto evidenziato che la**

categoria "too low" comprende situazioni assai diverse, anzi significativamente diverse essendo utilizzata, come ha fatto notare il prof. Tagliabracci, per quantitativi di DNA compresi tra un quantitativo di DNA pari a zero e la soglia massima di too low (che è quella di quantitativi inferiori a 10 picogrammi e quindi anche pari a 9,999...picogrammi). Ebbene, secondo quanto è stato fatto osservare dalla dr.ssa Stefanoni e dalla dr.ssa Torricelli, nel caso in oggetto si è avuta una traccia piuttosto buona, indicativa pertanto di un quantitativo di DNA pari alla soglia massima di too low ... »

Dinanzi a simili sconcertanti ragionamenti, si rimane quasi inermi visto che la tesi del Collegio, sostanzialmente è: *' va bene, vi siete accorti (nonostante inizialmente la genetista della Scientifica non soltanto non lo avesse fatto presente ma addirittura avesse riferito altri parametri, n.d.r.) che la quantizzazione era troppo bassa, ci avete detto che il termine too low va inteso tra 0 e 9,999 picogrammi ed allora (ARBITRARIAMENTE E SENZA ALCUN RISCONTRO, n.d.r.), non solo prendo per fondata l'osservazione della Stefanoni secondo cui la traccia era 'piuttosto buona ' (buona poi, in che senso e sulla base di quale valutazione? Era stata quantificata?), ma addirittura (e qui si assiste ad un vero ' capolavoro dialettico ') che in ogni caso – potendo ex absurdo il limite essere stato pure di 9,999 picogrammi – (e nulla comunque ce lo dimostra, n.d.r.) ci troveremmo dinanzi alla **"SOGLIA MASSIMA DI TOO LOW"** '. Ma, pur concedendo siffatta indimostrata congettura, non è che quest'artificio della soglia massima magicamente*

rimetterebbe a posto le cose; ci troveremmo comunque in presenza di un quantitativo INSUFFICIENTE per proseguire l'analisi!

Per quale recondita ragione v'è stata una così audace acquiescenza alle tesi delle nominate consulenti (si ribadisce, in assenza di qualsiasi riscontro al riguardo) e si sono invece liquidati senza alcuna condivisibile ragione i dubbi del prof. Tagliabracci, le cui credenziali accademiche peraltro sono più che lusinghiere?

Da tutto quanto sopra detto, quindi, può concludersi che il risultato ottenuto dalla Polizia Scientifica sul reperto 36 B non può essere considerato affidabile.

Se tale affermazione si confronta con tutto quanto sopra detto in merito alla compatibilità di quel coltello con le lesioni inferte a Meredith Kercher, nonché con un ragionamento di carattere logico si può, senza dubbio, affermare che quel coltello non possa essere compatibile con l'arma del delitto.

D'altra parte, è mai possibile ed ammissibile che un coltello che ha colpito più volte il collo di una persona, anche se accuratamente pulito, non presenti consistenti tracce di sangue laddove una pulizia è pressoché impossibile, come ad esempio negli interstizi tra lama e manico? Appare, infatti alquanto singolare, ipotizzando un'azione di detersione operata sul reperto in sequestro, che sia rimasto del DNA della vittima sul punto di massima facilità da raggiungere quanto a ripulitura e non ne sia stato rinvenuto alcunché nel punto più difficile da "lavare" (e sicuramente contenente sangue della vittima nel caso), ovvero l'interstizio tra manico e lama.

III Considerazioni finali sul reperto 36

Rendendosi probabilmente conto, la Corte d'Assise, che la dubbia compatibilità del coltello in questione poteva essere addirittura accresciuta dall'ulteriore interrogativo sulle ragioni per cui il reperto 36 (utensile di pertinenza della cucina della casa di Raffaele) potesse trovarsi presso la casa in cui è avvenuto l'omicidio (anche perché, dalle risultanze acquisite e per stessa affermazione del Collegio, ipotizzare la premeditazione sarebbe stato risibile), viene congetturata a giustificazione di ciò una prospettazione priva della benché minima attendibilità (pag. 403 sentenza impugnata): « ***Circa poi il motivo per il quale tale coltello si fosse potuto trovare nella casa di Via della Pergola quando Meredith fu uccisa e nella disponibilità di Amanda, va osservato quanto segue: Amanda aveva con sé una borsa molto capiente, come la Romanelli ha dichiarato (pag. 51, udienza 7.2.2009); in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari spostamenti, come per esempio per recarsi al pub Le Chic sito in Via Alessi poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E' quindi possibile e anzi probabile, considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sé un tale coltello, non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse***

potuto incontrare. Inoltre, trattandosi di coltello da cucina Amanda, ove fosse stata sottoposta ad un qualche controllo, ne avrebbe potuto spiegare facilmente il porto adducendo una qualche giustificazione. »

Orbene, siffatta rappresentazione presenta gravissime lacune da qualsiasi punto di vista la si voglia esaminare.

In primo luogo, se questa è la convinzione del Giudice *a quo*, non si comprende l'oscura ragione per cui in ordine alla borsa catalogata come "reperto 110" (che verosimilmente corrisponde a quella della descrizione offerta dalla Romanelli), e sulla quale sono stati eseguiti i più approfonditi accertamenti per appurare se poteva rinvenirsi DNA della vittima (e magari pure sangue, visto che riporre all'interno della stessa un coltello con cui era stato perpetrato un simile tremendo omicidio, assai difficilmente l'avrebbe dispensata dall'assorbimento ematico nelle sacche interne, ove è presente sicuramente della stoffa), non sia stato trovato alcunché di rilevante, a parte una formazione pilifera non risultata utile e profili genetici attribuibili unicamente ad Amanda Knox. Né alcun pregio logico - fattuale rivestirebbe l'eventuale obiezione per cui potrebbe essere stata un'altra la borsa dentro cui riporre il coltello e di questa l'imputata si sia disfatta, visto che a questo punto avrebbe avuto più senso sbarazzarsi direttamente del coltello; peraltro, all'eventuale ultima evenienza si sarebbe potuto agevolmente porre rimedio riacquistando un altro identico coltello, visto trattarsi di utensile assolutamente comune, di prezzo pressoché irrisorio (la scrivente difesa ne ha reperito uno uguale ad € 5,00!) ed agevolmente rinvenibile in numerosissimi punti vendita e centri

commerciali; tale determinazione, nondimeno, avrebbe altresì fugato anche le eventuali perplessità della proprietaria della casa di Raffaele, adombrate dalla Corte in sentenza a pag. 403, righe da 2 a 6. In ogni caso, la dimostrazione dell'avvenuto trasporto sarebbe dovuta risultare dalle evidenze processuali ed era a carico della Pubblica Accusa contestarla, essendo assolutamente inaccettabile che l'imputato (*ex post*, per di più) debba difendersi (e discolparsi) da ipotesi non suffragate neppure da un principio di prova!

In secondo luogo, soltanto la più fervida immaginazione e la stretta esigenza di tamponare un vascello accusatorio che fa acqua da tutte le parti possono indurre ad ipotizzare un'opera "catecumenale" verso Amanda di Raffaele Sollecito, che - desideroso di renderla proselite tra i "detentori di coltelli" - la convince (dopo neppure una settimana che si conoscevano) a girare per difesa personale con un'arma lunga più di 31 cm., quasi avesse dinanzi a sé un addestrato agente delle forze speciali e non una ragazza (allora) di 21 anni, che magari avrebbe pure rischiato maggiormente a sguainare una lama nei confronti di un ipotetico aggressore. Senza contare che, per assurdo, se proprio la mente dell'imputato a tanto si fosse spinta, le avrebbe probabilmente fatto acquistare un altro coltello da cucina, visto che quello in sequestro serviva per i quotidiani usi domestici. Detta tesi, poi, oltre a risultare anch'essa il parto di una mera congettura essendo sprovvista del minimo appiglio indiziario, non tiene neppure conto della circostanza che Raffaele Sollecito (come chiaramente emerso dalle risultanze dibattimentali) era sì appassionato di coltellini, ma se ne serviva unicamente per scopi ornamentali (cfr.

deposizioni testi De Martino, Binetti, De Candia, ud. 4/07/2009) ed impieghi assolutamente "pacifici", come ad es. il comune *bricolage* (cfr. trascrizioni p. 23 ud. 19/06/2009), non certo per farne un uso finalizzato all'aggressione o comunque per scopi violenti.

Né appare condivisibile l'affermazione del Collegio, allorché (pag. 404 della sentenza impugnata) asserisce che: « ***Va altresì sottolineato che la presenza della traccia biologica rinvenuta sul manico di tale coltello, e sulla cui riconducibilità ad Amanda non sono state avanzate particolari censure e perplessità, appare più probabile che possa essere derivata dall'aver impugnato il coltello per colpire piuttosto che dall'averlo usato per tagliare un qualche alimento.***

Ricordato che tale traccia fu rinvenuta nel punto in cui il manico del coltello ha come un rialzo dopo il quale inizia la lama, deve osservarsi che nell'azione del tagliare, col coltello posto quindi in posizione orizzontale rispetto al piano di appoggio, appare poco probabile ipotizzare che una qualche traccia biologica si sia arrestata sul punto indicato. Viceversa, allorché il tagliente dovesse essere utilizzato per colpire e quindi muovendolo non in modo orizzontale ma con una certa inclinazione, è assai probabile che la mano che impugna il coltello subisca uno scivolamento per la violenza impressa nel colpire e, finendo con una certa violenza sul detto rialzo, possa ivi lasciare la propria traccia biologica. »

Anche tale supposizione appare più finalizzata a rafforzare una legittimazione della scena omicidiaria sintonicamente alla libera interpretazione dalla Corte, che non sorretta da obiettivi riscontri di natura tecnico – peritale.

A nessuno sfuggirà, infatti, che il punto del coltello su cui è stata rinvenuta la traccia sia così facilmente (*rectius*: obbligatoriamente) raggiungibile per la sua conformazione ed ubicazione, da potersi ritenere pienamente compatibile con qualsiasi azione collegata ai quotidiani usi domestici, posto che svariati potrebbero essere gli impieghi a ciò destinati, anche richiedendosi un'impugnatura quale quella che ha lasciato il profilo genetico dell'imputata.

E comunque, una così radicale affermazione del Collegio, in un delicatissimo caso quale quello a giudizio, poteva al limite essere avanzata soltanto dopo aver incaricato all'uopo un consulente tecnico che avesse attestato senza ombra di dubbio (dall'alto della propria competenza) l'impossibilità di lasciare il DNA su quel punto del coltello a meno di non averne fatto un utilizzo compatibile esclusivamente con l'aggressione alla povera Meredith.

B) Il presunto 2° coltello impiegato da Raffaele Sollecito

Non rinvenendosi alcun indizio diretto a carico dell'imputato per ciò che attiene l'impiego del reperto 36, il Giudice *a quo* ha ritenuto che le armi che attinsero al collo Meredith Kercher furono due: una riconducibile al solito coltello da cucina (su cui *supra* si è ampiamente argomentato) che produsse le lesioni (maggiore e minore) di sinistra; l'altra, di più modeste dimensioni, che produsse la lesione a

destra e che per forza doveva essere brandita dall'imputato. Come a dire che il coltello che non si era riusciti ad attribuire a Raffaele in relazione alle due ferite di sinistra, gli viene "provvidenzialmente rimesso in mano" per la ferita di destra.

Ed il percorso motivazionale seguito (visti i precedenti) non poteva certo poggiare su elementi oggettivi o riscontri concreti; infatti, (pp. 400 – 401 sentenza impugnata) così si legge: « ***De Martino Mariano ha ricordato che Raffaele aveva sempre con sé il coltellino e la lama sarà stata lunga sui 4 centimetri (pag. 21, udienza del 4.7.09). Binetti Saverio ha dichiarato che il coltellino era per Raffaele come un oggetto ornamentale del quale, però, quando era necessario faceva uso e così successe per un frutto, per una pizza da asporto. Doveva anche trattarsi di un coltellino piuttosto affilato e appuntito, poiché, ha ancora dichiarato Binetti Saverio, "non lo faceva usare a nessuno perché aveva paura che ci facessimo male" (pag. 26 ud. 4.7.09). Anche Binetti Saverio ha indicato in circa 4 centimetri la lama di tale coltellino. Della consuetudine di Raffaele Sollecito ad avere un coltellino ha riferito anche De Candia Corrado il quale ha ricordato che la lama del coltellino di Sollecito Raffaele aveva una lunghezza sui 6-7 centimetri e larga 1 centimetro o meno. In relazione a quanto precede (...) deve affermarsi che Raffaele Sollecito non solo si trova sulla scena del delitto e persegue con violenza lo stesso obiettivo di Rudi Guede, ma vi si trova armato di un coltellino ben affilato (...) e avente una lama verosimilmente lunga sui 4 centimetri, come hanno riferito De Martino e***

Binetti (lunghezza questa di 4 centimetri che appare più consona al tipo di coltellino descritto ed all'abitudine di Raffaele Sollecito di portare sempre con sé un coltellino collegato con una clip; l'azione quindi da ritenersi piuttosto corta e maneggevole, rispetto ad una lama di 6 o 7 centimetri come indicato da Candia).

Elementi che inducono a ritenere che la ferita con tramite di cm. 4 fu inferta da Raffaele Sollecito col coltellino che aveva sempre con sé (...)»

Le argomentazioni offerte dal Collegio appaiono, eufemisticamente, contraddittorie ed illogiche, sulla base delle seguenti notazioni.

1) Dalla lettura della parte motiva sembrerebbe che i testi De Martino e Binetti abbiano fornito delle misure precise "al millimetro" sui coltellini detenuti da Raffaele e che pertanto il giudizio prognostico della Corte in ordine ai quantificati quattro centimetri debba considerarsi fatto pacifico. Così non è.

Infatti, entrambi i testi, invitati dal Presidente a quantificare la misura, si sono rivelati (come naturale che sia quando ci si trovi ad indicare la lunghezza di un oggetto che si è visto poche volte) estremamente approssimativi.

Valga il vero.

Il teste De Martino, all'udienza del 4/07/2009, così riferisce:

D.: "Può dare la descrizione dello, stesso? Che tipo di lama era? Com'era lunga?"

R.: "Così." PRESIDENTE: "Così, ***fa un segno***, tre - quattro centimetri?" R.: "Sì, un

po' più grande penso, quattro centimetri". D.: "E ha detto sempre lo stesso tipo di coltellino portava?" R.: " Sì, che io ricordi, per quanto riguarda la mia memoria,

l'ultimo periodo era quello”

Il teste Binetti, all'udienza del 4/07/2009, così riferisce:

PRESIDENTE: *“Questi coltellini li esibiva oppure li teneva nella tasca?”*. R.: *“No, si vedeva la clip che fuoriusciva dalla tasca, perché il coltellino era dentro e la clip fuori.”* D.: *“Però lei ha detto che qualche volta l'ha visto con la lama aperta?”* R.: *“Sì, perché ho chiesto di vederlo’.* (...) D.: *“La lama che ha visto quanto era grande? Se la ricorda?”* R.: *“Penso una cosa così.”* D.: *“Tre -quattro centimetri vedo, quattro centimetri?”* R.: *“Sì, non saprei quanti centimetri precisamente.”* D.: *“No, ecco, per dare atto a verbale.”* R.: *“Sì, certo, capisco. Penso quattro centimetri.”*

Già da quanto sopra riportato, si comprenderà come il tenore delle dichiarazioni sia ben diverso dalla percezione di certezza che emerge in parte motiva; e, a voler essere ancor più pignoli, trattasi più di acquiescenza dei testi a delle valutazioni loro offerte dalla Corte (indubbiamente anche per l'inconscio ed ovvio timore di un ragazzo giovane di non voler contraddire il Giudice), che non delle genuine (intese come *'precise'*, sia chiaro) asserzioni provenienti dai prevenuti; basti addirittura pensare che la prima misurazione risulta offerta da entrambi mostrando le dita di una mano, il che testimonia il grado di imprecisione che doveva ammantare tali dichiarazioni.

2) Assodato che la lunghezza *'verosimilmente'* battezzata dal Collegio in quattro (e non più di quattro) centimetri risulta priva della minima attendibilità, non si comprende in base a quale ragione sia stata ritenuta non plausibile quella di sei – sette centimetri attestata (sia pur sempre con un certo grado di approssimazione)

dall'altro teste De Candia alla medesima udienza (pag. 58 trascrizioni), a parte il motivo che – ritenendo più attendibile quest'ultima – diventava più arduo mantenere il teorema che la ferita di destra IE -15 (guarda caso di 4 cm. di tramite) sarebbe stata inferta da un coltellino nella disponibilità di Raffaele Sollecito.

3) Peraltro, tutti i coltellini di cui l'imputato disponeva furono a suo tempo sequestrati e, come già indicato, sottoposti ai più scrupolosi esami che ne hanno attestato l'estraneità al delitto sia dal punto di vista genetico (niente DNA della vittima) che morfologico (bitaglianti).

Asserire pertanto la (indimostrata) verosimiglianza della misura di quattro centimetri dei coltellini di cui hanno parlato i testi, permette indubbiamente di alimentare l'ipotesi (*rectius*: la congettura) che una lama di questo tipo fosse in detenzione all'imputato e che – non essendo stata rinvenuta tra quelle sequestrate – sia automaticamente stata impiegata per il delitto, laddove tuttavia non v'è alcun supporto probatorio che deponga in tal senso ed, anzi, ben potendo essere stata trafitta la vittima, anche a destra, da una lama ben più lunga che da quella parte fu fermata dall'incontro con l'osso mandibolare.

4) Del resto, a propendere per l'unicità dell'arma impiegata è anzitutto il capo d'imputazione, in cui testualmente si recita (capo A) "*per avere.....mediante strozzamento e ... profonda lesione alla regione antero-laterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e taglio **di cui al capo B** e quindi shock meta emorragico con apprezzabile sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio*

presenti nelle regioni antero-laterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico) e (capo B) "La contravvenzione di porto di coltello.....asseritamente costituente l'arma del delitto....."; ed ancora (capo C) "...stante l'ipotizzato utilizzo del coltello di cui al capo B impiegato per mettere a segno le condotte di violenza e minaccia.

Ergo, un unico coltello, che asseritamente provoca tutte le ferite sul collo della vittima.

C) CONSIDERAZIONI FINALI SULL'ARMA DEL DELITTO

L'appellante difesa ha già avuto modo di accennare come le indagini sulla ricerca dell'arma del delitto si siano focalizzate unicamente sulla persona di Raffaele Sollecito, cui vennero inizialmente sequestrati i due coltelli a serramanico – presumibilmente nella convinzione di aver già chiuso il caso - poi rivelatisi totalmente alieni alla vicenda omicidiaria.

Successivamente, si è passati al coltello da cucina, sul quale diffusamente si è controdedotto in questo capitolo.

Solo questi sono stati i coltelli analizzati, verificati e presi in esame nonostante che sia all'interno della casa di via della Pergola e, certamente, anche presso l'abitazione di colui che aveva lasciato il suo palmare insanguinato sul cuscino ove era adagiato il corpo della vittima – ovvero Rudy Guede, arrestato in data 19 novembre 2007- vi fossero numerosissimi coltelli di tutte le fogge e le misure.

A tale ultimo proposito non appare ultroneo evidenziare quanto l'accertamento

avrebbe potuto essere importante a seguito della circostanza, emersa in dibattimento, che in una precedente occasione - pochi giorni prima del delitto - il Guede fu sorpreso all'interno di un asilo a Milano con indosso un coltello da cucina lungo circa 40 cm. di cui si era appropriato sottraendolo proprio dalla mensa di quella struttura scolastica; peraltro, essendo l'oggetto di valore assolutamente irrisorio, la sottrazione non poteva che avere, verosimilmente, la funzione di procurarsi un'arma con la quale minacciare all'uopo eventuali malcapitati.

Nonostante tutto ciò, si ribadisce, gli unici coltelli per i quali sono state effettuate verifiche, sia di compatibilità che genetiche, risultano quelli riconducibili a Raffaele Sollecito, con il risultato di non aver prodotto alcun risultato utile ai fini dell'emissione di un **giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.**

Infatti, riepilogando:

- 1) i due coltelli a serramanico furono subito esclusi;
- 2) l'esame di compatibilità con le ferite IE-15 ed IE-16 del reperto 36 ha mostrato le lacune dedotte nel presente appello;
- 3) gli accertamenti genetici di ricerca del DNA di Meredith Kercher sul medesimo reperto sono stati svolti con le gravissime approssimazioni sopra evidenziate;
- 4) del presunto secondo coltello di Raffaele Sollecito – con cui sarebbe stata inferta la ferita di destra IE-17 – v'è traccia unicamente nelle indimostrate ed indimostrabili congetture contenute in sentenza.

Dunque, da tutto quanto sin qui esposto, non v'è un solo elemento per ritenere

'arma del delitto' la lama sequestrata nella cucina dell'imputato; non vi sono prove per sostenere la tesi di più aggressori; non v'è alcun riscontro concreto per ipotizzare la presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del delitto la sera del 1° novembre 2007.

D) ISTANZE ISTRUTTORIE RELATIVE AL REP. 36

Con riferimento al coltello in sequestro, questa difesa, alla luce delle contrastanti risultanze dibattimentali emerse dagli accertamenti dei periti e consulenti, con istanza ex art. 507 c.p.p. depositata il 9/10/2009, chiedeva al Collegio l'assunzione di nuove prove – previo incarico ad un collegio peritale – al fine di:

- COMPATIBILITÀ CON LE FERITE

- analizzare la compatibilità tra il reperto 36 e le lesività da punta e taglio presente sul collo di Meredith Kercher, mediante:

- a) esame delle rappresentazioni iconografiche delle caratteristiche morfologiche delle ferite da punta e taglio presenti sul collo di Meredith Kercher;

- b) esame del filmato dell'autopsia necessario per la ricostruzione dei tramiti dipartentisi da ciascuna ferita da punta e taglio.

- INDAGINI GENETICHE

- procedere ad accertamenti sul materiale biologico rinvenuto e prelevato dalla polizia scientifica, precisandone la natura ematica o meno;

- procedere ad accertamenti per precisare se si fosse trattato di materiale biologico umano e, in caso di esito positivo, all'estrazione, alla quantizzazione ed all'esame del DNA, identificandone il portatore nel rispetto delle

- raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda l'analisi e l'interpretazione dei profili in caso di low copy number e di
- profili misti generati da più di un contribuente;
 - ricostruire, attraverso gli atti, la documentazione fornita dalla polizia scientifica e quanto dichiarato dalla Dott.ssa Stefanoni nel corso delle sue deposizioni in udienza preliminare e in dibattimento, la storia analitica del coltello in sequestro, dalla fase della repertazione fino a quella dell'analisi elettroforetica, precisando per ciascuna fase se essa si sia svolta correttamente, secondo le raccomandazioni delle società scientifiche e se vi sia stato pericolo di inquinamento o contaminazione dei reperti e del DNA estratto da essi;
 - qualora ciò non fosse stato possibile, precisarne il quale motivo; se ciò fosse dipeso dal mancato rispetto (da parte degli operatori) delle raccomandazioni scientifiche e/o da comportamenti non conformi a procedure di certificazione ed accreditamento;
 - in subordine, qualora non vi fosse stato più materiale biologico a disposizione dal reperto per ripetere gli accertamenti:
 - a) precisare quale fosse la quantità di DNA estratta in base alla documentazione fornita dalla polizia scientifica, indicando, in caso di non quantizzabilità, se sarebbe stato opportuno non procedere ad ulteriore analisi e quali rischi per l'affidabilità dei risultati avrebbe comportato la prosecuzione dell'analisi;
 - b) procedere a rivalutazione dei tracciati elettroforetici del reperto, prodotti dalla

polizia scientifica, al fine di verificare se essi presentino i requisiti previsti dalla Società internazionale di Genetica Forense per potervi estrapolare profili genetici affidabili; se si fosse trattato di profili genetici misti (e, in caso positivo, quanti potessero essere i possibili contributori ed in quale proporzione ciascuno di essi potesse aver contribuito al profilo); in base a questa diversa proporzione ed ai risultati della quantizzazione, se per il/i minore/i contributore/i si fosse trattato di una situazione di low copy number; quali potessero essere i genotipi verosimili dei diversi contributori; se la procedura seguita dalla polizia scientifica nell'interpretazione dell'elettroferogramma e nella comparazione dei profili genetici fosse avvenuta secondo le regole impartite dalla Società Internazionale di Genetica Forense.

Tale istanza, come accennato, era stata avanzata sul presupposto che gli elementi addotti a sostegno dell'accusa fossero stati ampiamente confutati dalle risultanze peritali offerte dalla difesa dell'imputato.

Il Collegio, presupponendo l'ovvia considerazione che l'attività istruttoria prevista dall'art. 507 c.p.p. debba presentare il carattere della decisività, disattendeva la richiesta sulla scorta della (laconica) motivazione per cui i numerosi consulenti sentiti su aspetti tecnico scientifici avrebbero portato una pluralità di elementi e valutazioni rispetto ai quali non si ravvisava la necessità di disporre ulteriori perizie. Con ordinanza emessa in data 9/10/2009, quindi, la Corte d'Assise riteneva di non accedere alle suddette richieste ritenendole non necessarie.

In questa sede, pertanto, si impugna detto provvedimento ai sensi dell'art. 586 c.p.p. per le ragioni che seguono.

La preminente finalità dell'art. 507 c.p.p. è quella di consentire al giudice - che non si ritenga in grado di (o non possa) decidere per la contraddittorietà, lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone - di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che tale norma mira a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che - se le acquisizioni istruttorie a disposizione del giudice sono più ampie - è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri fedele ai fatti.

Nel caso che ci occupa, la Corte si è trovata dinanzi a due opposte prospettazioni offerte dai rispettivi consulenti delle parti processuali su questioni decisive del *thema decidendum* quali la compatibilità dell'arma con le lesioni e gli accertamenti genetici, acclarati i quali (unitamente alle ulteriori integrazioni probatorie) sarebbe stato verosimilmente possibile emettere un giudizio di colpevolezza o meno.

Orbene, esimendosi l'appellante difesa dal ribadire anche in questa sede la più ampia fiducia nelle investigazioni scientifiche condotte dai propri consulenti, ed ammettendo per un istante - per assurdo - che possa esserci effettivamente un dubbio su quale tra le due ricostruzioni (dell'accusa o della difesa) possa ritenersi attendibile, non sfuggirà al Giudice del gravame che tale "interna macerazione"

avrebbe dovuto in primo luogo riguardare la Corte d'Assise che – posta dinanzi al bivio "bianco/nero" delle avverse consulenze - forse addirittura per prima avrebbe dovuto sentire l'esigenza di disporre d'ufficio le ulteriori acquisizioni all'esito della (incompleta) istruttoria dibattimentale, senza attendere neppure un istante che fosse la difesa a "farsi avanti" con l'istanza poi respinta.

E a tale dovere avrebbe dovuto adempiere, oltre che per la preminente ed ineludibile esigenza di ricerca della verità, anche per una questione di rispetto nei confronti degli imputati, che – come chiunque sia tratto in giudizio – avevano il sacrosanto diritto di essere condannati (se del caso) in base ad elementi di prova comunque inequivocabili, cristallini, solari, anche in considerazione della delicatezza del fatto e della gravità della pena che la Pubblica Accusa si accingeva a chiedere.

Ciò nondimeno, il Giudice *a quo*, neppure trovandosi dinanzi alle smisurate perplessità di luminari e specialisti (nei rispettivi ambiti di competenza) in ordine alle varie risultanze dei consulenti del P.M., ha ritenuto "di gettare il cuore oltre l'ostacolo" assumendosi la responsabilità di conferire ad un collegio peritale l'incarico di far luce su così eclatanti discrepanze.

E, forse, il modo in cui lo ha fatto è censurabile al pari della denegata giustizia riservata: con una motivazione (eufemisticamente) sorprendente, poiché invece di spiegare dettagliatamente le ragioni del diniego, si è limitato a rammentare che vari consulenti avrebbero contribuito a portare le proprie valutazioni e – dunque – non vi sarebbe stata necessità di ulteriori perizie.

Ma che risultato ha fornito questo contributo? Un totale dissenso tra i consulenti su questioni decisive e relevantissime, una denuncia di errori ed omissioni nei riguardi degli organi inquirenti che – anche per rispetto della loro professionalità e modo di lavorare – avrebbero meritato migliore approfondimento. E forse, da ultimo, anche per rispetto dei medesimi consulenti della difesa, le cui tesi sono state a tratti ritenute alla stregua di “suggestive” e “peregrine” ricostruzioni, un supplemento peritale avrebbe dovuto essere disposto, visto che nulla impone che le tesi dei consulenti del Pubblico Ministero debbano godere di una sorta di immunità diplomatica per la quale non possano essere messe in discussione.

Peraltro, tale carenza motivazionale trova censura anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il potere-dovere del giudice di integrazione probatoria a norma dell'art. 507 c.p.p., pur configurandosi come discrezionale, richiede una espressa motivazione in ordine al mancato esercizio dello stesso in relazione al requisito della assoluta necessità ai fini del decidere (Cass. pen. Sez. III, 25.10.2007, n. 44955): ciò che invece la Corte d'Assise di Perugia ha totalmente disatteso.

Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per l'ammissione delle sopra indicate istanze istruttorie, che saranno reiterate in sede di conclusioni.

Per tutto quanto sopra esposto si ribadiscono, in questa sede, tutte le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. già evidenziate e ampiamente motivate nell'atto di appello :

1 - richiesta di perizia genetica,

2 - richiesta di perizia medico – legale

3 - richiesta di perizia audiometrica

4 - richiesta di perizia informatica

5 - richiesta di perizia genetica sulla federa

6 - assunzione delle testimonianze di Mario Giuseppe Alessi, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca, Antonio De Cesare , Rita Pucciarini e Giorgio Brughini)

ed inoltre, **ai sensi dell'art. 585 comma 4° c.p.p.** si

Chiede

che codesta Ecc.ma Corte , per i motivi esposti nel presente atto voglia ,
ulteriormente, **rinnovare l'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.** con:

A - assunzione delle testimonianze dei testi Mandarinini Mauro (P.R. discoteca Gradisca) e dott. Arturo Ciasullo (direttore SIAE)

i quali potranno essere sentiti in merito all'apertura delle discoteche del perugino
nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007

B – assunzione della testimonianza di Bevilacqua Massimiliano , di Ini Gaetano e Ini Rosa

i quali potranno essere sentiti in merito al servizio navetta prestato la notte tra il 1°
e il 2 novembre 2007 con partenza da Piazza Grimana , nonche' in merito alle
dichiarazioni rese in merito alla Polizia poco tempo dopo il delitto

**C - assunzione della testimonianza del consulente tecnico informatico
dott. Antonio D'Ambrosio**

il quale potrà essere sentito in relazione alla integrazione di consulenza effettuata successivamente alla sentenza di primo grado

D – acquisizione della consulenza a firma dott. A. D'Ambrosio

E – acquisizione della attestazione SIAE a firma Arturo Ciasullo

F – disporre l'esibizione o il sequestro del manoscritto a firma Alessi ed altri in possesso dell'avv. Laura Ferraboschi con studio in Parma viale Mariotti 1

G – disporre perizia in merito alle modalita' con cui sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Filomena Romanelli ed in particolare se tale lancio , in base alle dimensioni del davanzale, alle dimensioni della pietra e alla localizzazione dei vetri rinvenuti, possa essere avvenuto dall'interno della stanza a persiane chiuse con vetro leggermente aperto, così come indicato nella sentenza impugnata .

Si allega :

I – Verbale ex art. 391 bis c.p.p. di Bevilacqua Massimiliano in data 21.10.2010

II – Verbale ex art. 391 bis di Mandarini Mauro in data 21.10.2010

III – Mail avv. Maori del 22.10.2010 ad Umbria Bus s.n.c.

IV – Mail in data 27.10.2010 di Umbria Bus s.n.c., con allegata dichiarazione dell'amministratore Ini Gaetano

V – Raccomandata a mani del 21.10.2010 da avv. Luca Maori al Direttore SIAE di Perugia

VI – Attestazione della SIAE di Perugia in data 26.10.2010

VII – Integrazione consulenza tecnica informatica dott. D'Ambrosio in data 2.11.2010

VIII – Missiva Alessi Mario Giuseppe in data 5.04.2010

IX – Missiva Alessi Mario Giuseppe del 9.05.2010

X – Missiva avv. Maori ad avv. Ferraboschi del 15.05.2010

XI – Fax avv. Ferraboschi del 17.05.2010

XII – Missiva avv. Maori del 18.05.2010

XIII – Missiva Alessi Mario Giuseppe del 30.06.2010

XIV – Missiva avv. Maori del 5.07.2010

XV - Copia Gazzetta di Parma in data 19.04.2010

XVI - n. 4 fotografie relative alle dimensioni della finestra (davanzale esterno, infisso, davanzale interno) e della pietra

Perugia, 8 novembre 2010

Avv. Giulia Bongiorno

Avv. Luca Maori

Delego al deposito del presente atto presso la Cancelleria della Corte di Assise d'Appello di Perugia l'avv. Donatella Donati.
Perugia, lì 8 novembre 2010

Avv. Luca Maori

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

EX ART. 391 BIS C.P.P.

Il giorno 21 ottobre 2010, alle ore 10:10 in Corciano (PG), via Tommaso Campanella n. 26, di fronte all'avv. Donatella Donati difensore, quale sostituto processuale, di SOLLECITO RAFFAELE nel proc. n° 8/2008 R.C.D'Ass. - 9066/07 R.G.N.R. e con l'assistenza della dott.ssa Katia Mariotti, praticante,

è presente il sig. BEVILACQUA MASSIMILIANO, nato a Perugia, l'11.06.1975, identificato tramite carta d'identità n. AN7576453, rilasciata dal Sindaco di Magione il 15.06.2007.

Rivolti gli avvertimenti di cui all'art. 391 bis c.p.p., ed in particolare:

- a) La propria qualità e lo scopo del colloquio
 - b) Che intendono ricevere dichiarazioni che verranno documentate
 - c) L'obbligo di dichiarare se il testimone è sottoposto ad indagini o è imputato nel medesimo procedimento o in altro connesso o collegato
 - d) Che il dichiarante ha facoltà di non rispondere
 - e) Il divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla Polizia Giudiziaria o dal P.M. e le risposte date
 - f) Le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione
- a domanda risponde:---//

R. Intendo rispondere.

D. Lei è il titolare della ditta Bevilacqua Autonoleggi ?

R. Si.

D. La sua società effettua o effettuava nel 2007 servizio navetta tra Piazza Grimana e le varie discoteche del circondario ?

R. Occasionalmente sì, sia al tempo sia oggi.

D. Quali sono le discoteche che si servono di questo servizio?

R. Sono sempre le stesse ormai da anni e sono Etoile 54, il Gradisca ed il Red Zone, ultimamente è subentrato anche l'Urban che c'era già nel 2007.

D. Può verificare agli atti di questa società se la notte tra il 1° novembre e il 2° novembre 2007 (notte tra giovedì e venerdì) la vostra società ha effettuato il detto servizio navetta con partenza da Piazza Grimana ?

R. Ho già effettuato questa verifica, quando la circostanza ci venne richiesta dalla Polizia


circa una settimana dopo l'omicidio, e posso dire che la mia società non ha effettuato il detto servizio quella notte. Devo precisare che noi lavoriamo principalmente con Urban e certamente quella sera era chiuso. Con le altre discoteche lavoriamo occasionalmente, ma comunque quella sera non abbiamo effettuato nessun servizio.

D. Lei sa se altre società svolgono il medesimo servizio ?

R. Principalmente la UBRIABUS che ora si chiama INTUMBRIABUS e che si trova a Capocavallo di Corciano.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 10:25.


Bevilacqua Massimiliano



~~Avv. Donatella Donati~~



Dott.ssa Katia Mariotti



VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

EX ART. 391 BIS C.P.P.

Il giorno 21 ottobre 2010, alle ore 11:00 in Corciano (PG), via Trasimeno Ovest, di fronte all'avv. Donatella Donati difensore, quale sostituto processuale, di SOLLECITO RAFFAELE nel proc. n° 8/2008 R.C.D'Ass. - 9066/07 R.G.N.R. e con l'assistenza della dott.ssa Katia Mariotti, praticante,

è presente il sig. MANDARINO MAURO, nato a Belvedere Marittima (CS), il 15.01.1979, identificato tramite carta d'identità n. 3140767AA, rilasciata dal Comune di Perugia il 09.02.2010.

Rivolti gli avvertimenti di cui all'art. 391 bis c.p.p., ed in particolare:

- a) La propria qualita' e lo scopo del colloquio
 - b) Che intendono ricevere dichiarazioni che verranno documentate
 - c) L'obbligo di dichiarare se il testimone è sottoposto ad indagini o è imputato nel medesimo procedimento o in altro connesso o collegato
 - d) Che il dichiarante ha facolta' di non rispondere
 - e) Il divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla Polizia Giudiziaria o dal P.M. e le risposte date
 - f) Le responsabilita' penali conseguenti alla falsa dichiarazione
- a domanda risponde:---//

R. Intendo rispondere.

D. Lei svolgeva nel 2007 attività di pubbliche relazioni all'interno delle discoteche perugine?

R. Sì, svolgevo attività di p.r. presso la discoteca Gradisca, sino alla fine del 2007, successivamente ho le stesse funzioni per la discoteca Etoile 54.

D. Lei ricorda se la sera tra il 1° e il 2 novembre del 2007, la discoteca Gradisca era aperta?

R. Non posso verificare direttamente presso la discoteca, però so con certezza che tutte le discoteche dove io ho lavorato, essendo aperte sempre la notte di halloween, la sera successiva rimangono chiuse e ciò logicamente perché riuscendo a fare il pienone per la serata del 31 ottobre, difficilmente riuscirebbero a lavorare la sera successiva. Peraltro, avendo saputo la circostanza la circostanza su cui dovevo rispondere a voi mi sono informato anche presso alcuni ex colleghi che lavoravano nelle varie discoteche, che sono

Luca Chiappa, Mario Giovannini e Alessandro Ciabatta, che lavoravano rispettivamente il primo al Gradisca, il secondo al Red Zone ed il terzo all'Etoile 54, che mi hanno tutti confermato che la sera dopo Halloween tutte le discoteche presso cui lavoravano erano chiuse.

D. Lei sa se e quali discoteche organizzano servizio navetta con autobus?

R. Sì, vengono organizzati questi servizi, con partenza da P.zza Grimana, e arrivo nelle varie discoteche. In particolare i locali che organizzano principalmente tale servizio sono Etoile 54, Gradisca ed il Red Zone.

D. Lei sa se altre discoteche perugine, oltre quelle sopra dette, possono essere aperte la notte dopo Halloween?


R. Ma certamente alcune piccole discoteche tipo Domus o Velvet possono essere aperte anche tutti i giorni della settimana, ma si tratta di locali che essendo situati al centro storico certamente non hanno mai organizzato il servizio navetta con autobus.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:25.


Mauro Mandarino



Avv. Donatella Donati



Dott.ssa Katia Mariotti



Studio Legale Maori

Da: "Studio Legale Maori" <studiomaori@tiscalinet.it>
A: <umbriabussnc@tiscali.it>
Data invio: venerdì 22 ottobre 2010 10.43
Oggetto: Indagini difensive proc. n. 9066/07 R.G.N.R.

Spett.le
Umbriabus s.n.c.
Voc. Cupe di Capocavallo
06073 CORCIANO

Scrivo la presente quale difensore di Sollecito Raffaele nel proc. penale di cui all'oggetto attualmente pendente dinnanzi alla Corte D'Assise D'Appello di Perugia al fine di chiedere a codesta Spett.le Societa' informazioni circa i servizi - navetta autobus organizzati dalle varie discoteche del circondario perugino con partenza da Piazza Grimana .

In particolare cio' che interessa questa difesa è sapere se codesta Societa' nel novembre 2007 svolgeva il detto servizio e segnatamente **se la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 tale servizio sia o meno stato svolto e, quindi, se quella notte siano o meno partiti autobus della Umbriabus s.n.c. da Piazza Grimana verso le discoteche del circondario** .

In attesa di vostro sollecito riscontro si porgono distinti saluti .

avv. Luca Maori

Studio Legale Maori

Da: "Umbria Bus snc" <umbriabussnc@tiscali.it>
A: "Studio Legale Maori" <studlomaori@tiscalinet.it>
Data invio: mercoledì 27 ottobre 2010 1.45
Allega: AVV_MAORI.jpg
Oggetto: Re: Indagini difensive proc. n. 9066/07 R.G.N.R.

Cordiali saluti.

INI UMBRIA BUS SRL

Tel 075 605372
Fax 075 6059416
mail: umbriabussnc@tiscali.it
www.iniumbriabus.com
Reperibilità: 346 3519840 Stefano Natalini
Urgenze 331 1856014
Sig. Gaetano Ini (Amministratore) 340 5959857
Sede legale: 075 951671

----- Original Message -----

From: Studio Legale Maori
To: umbriabussnc@tiscali.it
Sent: Friday, October 22, 2010 10:43 AM
Subject: Indagini difensive proc. n. 9066/07 R.G.N.R.

Spett.le
Umbriabus s.n.c.
Voc. Cupe di Capocavallo
06073 CORCIANO

Scrivo la presente quale difensore di Sollecito Raffaele nel proc. penale di cui all'oggetto attualmente pendente dinanzi alla Corte D'Assise D'Appello di Perugia al fine di chiedere a codesta Spett.le Società informazioni circa i servizi - navetta autobus organizzati dalle varie discoteche del circondario perugino con partenza da Piazza Grimana .
In particolare ciò che interessa questa difesa è sapere se codesta Società nel novembre 2007 svolgeva il detto servizio e segnatamente se la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 tale servizio sia o meno stato svolto e, quindi, se quella notte siano o meno partiti autobus della Umbriabus s.n.c. da Piazza Grimana verso le discoteche del circondario .
In attesa di vostro sollecito riscontro si porgono distinti saluti .

avv. Luca Maori

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5554 (20101022)


Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 5565 (20101026)

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it



INI
UMBRIA BUS S. R. L.

Capoevallo di Corciano, li 26 ottobre 2010.

Spett.le

STUDIO LEGALE MAORI

e.a. Avv. Luca Maori

e e.a. Avv. Donatella De Santis

studiomaori@tiscalinet.it

Oggetto: indagini difensive proe. n. 9066/07 R.G.N.R. – Vs. quesito del 22 Ottobre 2010.

La presente per confermare quanto già verbalmente espresso e cioè che:

- la notte tra l'uno ed il due novembre 2007 non è stato effettuato alcun servizio navetta da Piazza Grimana in Perugia con destinazione discoteche del circondario della città stessa; precisiamo che servizi di tale natura sono stati prestati nella notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2007 in occasione della cosiddetta notte di "Halloween";
- l'amministratore allora in carica, Sig.ra Rosa Ini ha già reso dichiarazioni con il medesimo contenuto in occasione delle prime indagini promosse dalla Questura di Perugia a seguito dei fatti della notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 a cui fate riferimento.

Distinti saluti.

INI LUMBRIA BUS S.R.L.

l'Amministratore Unico

Gaetano Ini

Sede legale: via cretense, 113 - Castelnuovo del Lago (Pg) Tel. e Fax: 075/235827 - Cell. 3497200470 - 3497200460

Sede amministrativa: Via Ponte Carlo, 19 - 06070 Capoevallo - Corciano (Pg) Tel. 075/2625422 - Fax: 075/2625410 - Cell.

3397724477

STUDIO MAORI

06121 PERUGIA - VIA MARCONI, 6 - TEL. 075 5731533 - FAX 075 5720810

AVV. CESARE A. MAORI
AVV. LUCA MAORI
ASSOCIATI

PATROCINANTI AVANTI ALLE
MAGISTRATURE SUPERIORI

AVV. DONATELLA DONATI
AVV. MIRCA SACCHI
AVV. MASSIMILIANO M. SANGRO
AVV. VALENTINA BENIGNI
AVV. LUCA PIETROCOLA

AVV. GIOVANNI BONELLI
CORSO CARIBALDI, 56 - 06024 GUBBIO (PG)
TEL. E FAX 075 9277844
AVV. MANUELA D'ANGELO
VIA MONTE SORATTE, 24 - 06034 FOLIGNO (PG)
TEL. E FAX 0742 22738
AVV. DELFO BERRETTI
P.ZZA DEL VEGGIVADO, 8 - 06081 ASSISI (PG)
TEL. 075 8155281 - FAX 075 812086
AVV. LUIGI LEOPARDI
PATROCINANTE AVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Perugia, 21 ottobre 2010

Preg.mo sig.
DIRETTORE
SIAE sede di
PERUGIA
Via Savonarola

racc. a mani

Oggetto : Richiesta documentazione ex art. 391 quater c.p.p.

Scrivo la presente quale difensore di Sollecito Raffaele nel procedimento penale n. 9066/07 R.G.N.R. attualmente pendente dinnanzi alla Corte D'Assise D'Appello di Perugia per chiedere a Codesto Ente copia dei "borderau" delle discoteche situate nel circondario perugino (Etoile 54, Red Zone, Gradisca, ed eventuali altre a vostra conoscenza) per la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007 (notte tra giovedì e venerdì) , o comunque, informazioni in merito all'operativita' dei suddetti locali , nella data sopra indicata , in base a dati in vostro possesso .

La richiesta documentazione e informazione è assolutamente necessaria per la difesa del Sollecito dovendo dimostrare la veridicità o meno di una circostanza riferita da un testimone fondamentale sentito nel corso del giudizio di primo grado .

Le spese di copia saranno, ovviamente, a spese del sottoscritto richiedente .

Si delega al deposito della presente richiesta e al ritiro delle relative copie l'avv. Donatella Donati , già' nominata sostituto processuale del sottoscritto difensore .

Si evidenzia la massima urgenza della richiesta stante la prossima udienza fissata per il **24 novembre 2010** .

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti .

Avv. Luca Maori



Abn
22/10/2010
Oreste Orzullo

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Filiale di Perugia

Perugia, 26 OTTOBRE 2010

PROT. N.....9449.....

RIF NOTA N.....

DEL

ALLEGATI.....

- Preg.mo Avv. Luca Maori

via Marconi, 6 - PERUGIA

OGGETTO: Richiesta documentazione ex art. 391 quater c.p.p.

In riscontro alla Sua richiesta del 21 ottobre u.s. si comunica quanto segue.

In base alla documentazione in nostro possesso, sia cartacea che informatica, non risultano esservi stati dei trattenimenti nei locali indicati (Etoile 54, Red Zone e Gradisca) nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007.

Distinti saluti.

Il Titolare


INTEGRAZIONE DI CONSULENZA SUL COMPUTER DI RAFFAELE SOLLECITO

OBIETTIVO

Obiettivo della presente relazione è verificare e valutare la natura delle attività svolte sul computer laptop MacBook Pro di Raffaele Sollecito, nel periodo 01 Nov 2007 18:00 – 02 Nov 2007 8:00 tramite a) esame diretto ripetibile di copia conforme dell'hard disk del suddetto computer ed b) alla luce della documentazione prodotta dalla Polizia Postale e presentata in dibattimento.

Il suddetto laptop MacBook Pro risultava acceso nella abitazione di Raffaele Sollecito, connesso alla rete internet tramite un router wireless, e collegato ad un altro laptop marca Asus, che svolgeva funzioni di scaricamento file dalla rete. Non e' stato possibile esaminare l'hard disk del secondo laptop (hard disk Hitachi) che e' risultato inservibile.

1 Premessa metodologica: datazione e marche temporali digitali.

E' molto importante chiarire che i computer per motivi connessi al loro normale funzionamento registrano sugli hard disk, e su altri supporti di memoria volatili (RAM) e non (memorie flash, EPROM), grandi quantità di *marche temporali* di vario tipo, solitamente esse hanno la forma di una coppia (*data, ora*)¹ che viene associata ad un insieme di dati e/o ad un evento.

Alcune di queste *date* sono gestite direttamente dalla parte del sistema operativo detta *File system* e memorizzate in apposite strutture dati (come ad esempio le *date* di modifica dei file), altre *date* sono invece gestite da applicazioni di corredo al sistema operativo (come ad esempio le date di attivazione/disattivazione del salvaschermo), oppure sono gestite indipendentemente dalle varie applicazioni presenti nel computer (ad esempio la data di ascolto di una canzone, potrà essere memorizzata in modo diverso a seconda del programma di ascolto o *player* con cui tale canzone viene ascoltata).

¹ Nel seguito per brevit  chiameremo *data* una informazione costituita dalla *data* (*giorno, mese, anno*) e dall'*ora* (*ore, minuti, fuso orario di riferimento*)

Poiché molte e diverse applicazioni aggiornano indipendentemente le *date*, il loro aggiornamento non e' sempre coerente specie se l'evento da registrare viene effettuato da un programma diverso seppur usato in modo regolare (ad esempio, ripristinando un file compresso, o *zippato*, dopo il ripristino esso puo' addirittura presentare una data precedente a quella di acquisto del computer!).

1.1 Supporti di memorizzazione delle date e formati.

È importante anche chiarire *dove* vengono memorizzate le date in questione ed in quale *formato*. Nel caso di *date scritte dal sistema operativo* esse vengono memorizzate in speciali strutture dati del disco, dette *inode* nei sistemi derivati da Unix come MacOS, il cui *formato* varia a seconda della versione del sistema in esame (ad esempio un sistema MacOS puo' registrare le stesse informazioni in modo diverso a seconda della versione).

Nel caso di *date scritte dalle applicazioni* esse vengono solitamente memorizzate all'interno di *normali file* che l'applicazione tratta in modo speciale, ad esempio per registrarvi le attività svolte (un media player memorizza solitamente quante volte un brano e' stato ascoltato sino alla fine, oppure l'ultima data in cui e' stato saltato con la funzione *skip*, oppure l'accensione/spegnimento della applicazione).

1.2 Modalità di rilevazione e memorizzazione di attività

Si noti che, in generale, lo svolgimento di una attività puo' essere rilevato attraverso:

- la **registrazione esplicita della sequenza di date/marche temporali**, cioè di sequenze di date di operazioni o di *eventi* connessi alla attività, tali sequenze sono registrate in appositi file detti **file di log** (es. log di tastiera, plist, XML, log di rete etc.).
- **modifica/sovrascrittura di una singola data/marca temporale**, come ad esempio la **data di un file** coinvolto nella attività stessa
- la manifestazione di **eventi successivi**² che testimoniano una precedente attività in corso (es. il crash di un programma testimonia che esso era precedentemente in esecuzione)
- oltre ad una delle ipotesi precedenti, per rilevare correttamente una attività si deve anche

² *Attività che si manifestano con eventi successivi.* Si noti che una attività anche non registrata nel sistema in un certo periodo di tempo puo' produrre i suoi effetti successivamente manifestandosi con un evento che poi viene registrato in un log o produce una modifica di date. Ad esempio il crash di una applicazione testimonia che tale applicazione e' rimasta in esecuzione sino al momento del crash (vedi paragrafi successivi sul crash di VLC).

- provare l'assenza di successive alterazioni delle marche temporali stesse, ed il corretto funzionamento del sistema di registrazione delle date.

È molto importante distinguere tra le due principali modalità di memorizzazione delle date di eventi utilizzate nei sistemi informatici:

- *scrittura di sequenze di date*
- *sovrascrittura di data*

Nel primo caso viene registrato un elenco di date/eventi riguardanti una certa risorsa. Un esempio di questo tipo è la *sequenza di attivazione/disattivazione della tastiera* memorizzata dai sistemi MacOS, cioè la sequenza di date in cui la tastiera è stata attivata/disattivata. Un altro esempio sono i file di log relativi alle comunicazioni con il web.

Nel secondo caso invece vi è a disposizione uno spazio limitato ad una sola marca temporale e viene quindi registrata solo l'ultima occorrenza dell'evento, un esempio di questo tipo è la *data di ultima modifica di un file*. Se un file viene modificato più volte soltanto l'ultima delle modifiche effettuate resterà annotata nella relativa *data*.

Vi sono anche situazioni intermedie in cui vi è a disposizione per la memorizzazione soltanto una sequenza limitata (ad esempio alcuni elaboratori di testi, ed alcuni player come VLC, mantengono in un menù l'elenco degli *ultimi cinque*³ *documenti aperti di recente*)

Le due tipologie di memorizzazione degli eventi, *scrittura in sequenza* o *sovrascrittura* hanno conseguenze cruciali quanto si cerchi di provare la presenza o la assenza di attività in un certo periodo di tempo.

1.2.1 Sequenza di date, o file di log o "tabulati"

Nel caso della tipologia di memorizzazione come *sequenza di date*, o *file di log* a meno di alterazioni dolose dei supporti, *la presenza di una marca temporale è fortemente probatoria della presenza così come della assenza di attività connessa alla marca temporale stessa*. Ci si trova cioè in una situazione analoga a quella dei cosiddetti *tabulati* telefonici dove vengono registrati ora e durata delle conversazioni a cura dei gestori di telefonia. Se in un certo periodo *non risulta* nessuna telefonata, è possibile concludere con ragionevole certezza che *non* sia avvenuta alcuna, a meno di modifica dolosa dei supporti o di malfunzionamento degli apparati.

³ Solitamente tale numero è un parametro che può essere personalizzato.

1.2.2 Sovrascrittura di data

Nel caso invece di sovrascrittura di data, come si ha per le date di modifica o di apertura dei file, si ha che da un lato la presenza della marca temporale in un periodo e' ragionevolmente probatoria dell'accadimento dell'evento ad essa associato, ma si ha anche che la assenza di marche temporali riferibili ad un certo periodo in esame non e' assolutamente conclusiva della assenza di attività, anzi, quasi paradossalmente, tali marche risulteranno maggiormente assenti tanto maggiori sono le attività effettuate sulla risorsa in esame.

Ad esempio, se un utente edita uno stesso documento con un sistema di videoscrittura, per un periodo prolungato nell'arco di un mese, poniamo una ipotetica Tesi di Laurea a cui tutti i giorni, il file risulterà avere una data di *ultima modifica* corrispondente all'ultimo giorno del mese di lavoro. Le date di *ultima modifica* annotate dal sistema al termine di ogni sessione giornaliera verranno sovrascritte, perdendone irrimediabilmente ogni traccia. Appare quindi evidente l'impossibilità di basare una prova della "assenza di attività" sul documento stesso, sul fatto che *non* vi siano *date* di ultima modifica nel periodo considerato. In altre parole una qualsiasi attività successiva può cancellare ogni traccia di interazione su un certo file. Dal punto di vista pratico, la sovrascrittura di date può avvenire sia per azioni esplicite dell'utente, ad esempio la ripetuta esecuzione di un brano musicale in una *playing list*, lascerà come traccia di ultimo accesso e ultima apertura, quelle dell'ultima volta che il brano e' stato ascoltato (o un film visto) cancellando le tracce di ascolti/visioni precedente.

La sovrascrittura di date può anche avvenire in modo implicito/automatico, ad esempio lo scaricamento di un file da parte di utenti remoti tramite *peer-to-peer* può modificare i dati di accesso dei file dell'utente locale, in altre parole gli utenti remoti accedono al computer locale leggendo il file e quindi modificandone la data di ultimo accesso.

1.3 Alterazione delle marche temporali per sovrascrittura di date successive

Ogni attività su un file che viene registrata con la tecnica di sovrascrittura può quindi essere mascherata/cancellata da aperture o esecuzioni successive del file, le nuove marche temporali vanno cioè a sovrascrivere quelle precedenti che non possono essere più rilevate (neppure da prodotti come ENCASE).

Il fatto quindi di non rilevare attività come apertura di un file in un certo periodo temporale non significa necessariamente che non vi sia stata tale attività in quanto essa può essere stata sovrascritta da molteplici cause successive.

Risulta inoltre evidente quindi che maggior tempo trascorre prima dell'acquisizione di un supporto che continui ad essere funzionante ed utilizzato, e maggiore e' la probabilita' che marche temporali singole, di eventi periodici, ripetuti o automatici vadano progressivamente a sovrascrivere e quindi a cancellare le marche di periodi di tempo precedenti.

Registrazione per Sequenza di Date (file di log o "tabulato")		Registrazione per Sovrascrittura di Date (date aperture, date modifica etc.)	
Data	Evento	Data	Evento
01/10/2010 h:15:00	vedi film1	01/10/2010 h:15:00	vedi film1
01/10/2010 h:15:20	vedi film2	01/10/2010 h:15:20	vedi film2
01/10/2010 h:15:50	scrivi testo1	01/10/2010 h:15:50	scrivi testo1
01/10/2010 h:18:05	play song1	01/10/2010 h:18:05	play song1
01/10/2010 h:18:10	play song2	01/10/2010 h:18:10	play song2
01/10/2010 h:18:15	play song3	01/10/2010 h:18:15	play song3
01/10/2010 h:18:20	play song4	01/10/2010 h:18:20	play song4
01/10/2010 h:18:25	play song1	01/10/2010 h:18:25	play song1
01/10/2010 h:18:30	play song2	01/10/2010 h:18:30	play song2
01/10/2010 h:18:35	play song3	01/10/2010 h:18:35	play song3
01/10/2010 h:18:40	play song4	01/10/2010 h:18:40	play song4
02/10/2010 h:14:00	play song1	02/10/2010 h:14:00	play song1
02/10/2010 h:14:10	play song2	02/10/2010 h:14:10	play song2
02/10/2010 h:14:15	play song2	02/10/2010 h:14:15	play song4
02/10/2010 h:16:00	vedi film2	02/10/2010 h:16:00	vedi film2
02/10/2010 h:17:00	scrivi testo1	02/10/2010 h:17:00	scrivi testo1
03/10/2010 h:15:10	scrivi testo1	03/10/2010 h:15:10	scrivi testo1
03/10/2010 h:17:00	play song3	03/10/2010 h:17:00	play song3
04/10/2010 h:16:30	scrivi testo1	04/10/2010 h:16:30	scrivi testo1
06/10/2010 h:16:00	scrivi testo1	06/10/2010 h:16:00	scrivi testo1
06/10/2010 h:17:00	play song3	06/10/2010 h:17:00	play song3

Tutti gli eventi risultano annotati

Solo l'ultimo evento su ogni risorsa risulta annotato

Le due tabelle raffrontano il diverso modo di registrare la stessa sequenza di eventi. Si noti che ad una analisi "ingenua" delle registrazioni per "sovrapposizione di data", mostrate a destra, le intense e ripetute attivita' sulle canzoni preferite *song1, song2, song3, song4* del 01/10/2010 vengono paradossalmente completamente perse mentre nei giorni 03/10/2010 e 04/10/2010 addirittura non risulta alcuna attivita'.

Fig.1 Raffronto e limiti della registrazione per "sovrapposizione di data"

La fig.1 seguente illustra in un esempio molto semplice come registrazioni per "sovrascrittura di date" possano trarre in inganno un analista ingenuo, che legge solo le date in neretto a destra, deducendo ad esempio che non vi sono state attivita' nel pomeriggio dopo le 15:00 del 01/10/2010 o che non vi e' stata alcuna attivita' nei giorni 3 e 4, o che il file *testo1* e' stato scritto soltanto il 06/10/2010. Paradossalmente le attivita' piu' ripetute e frequenti sono quelle che risultano meno fedelmente registrate, come nell'esempio l'ascolto delle "canzoni preferite" *song1, song2, song3* e *song4*.

E' quindi necessario integrare l'analisi delle date sovrascritte (es. date di creazione, ultima modifica, ultima apertura etc.) con quella dei diversi file di log prodotti dal sistema (log di crash, log monitoraggio della tastiera, log di sistema, log delle applicazioni etc.) al fine di avere un quadro completo delle attivita' avvenute/non avvenute.

Inoltre e' necessario verificare che nell'arco temporale che va da quello di interesse sino alla acquisizione del supporto disco non siano avvenute attivita' che abbiano potuto compromettere e/o alterare, le marche temporali o i file di log relativi al periodo di interesse dal 01 Nov 2007 18:00 al 02 Nov 2007 8:00, si nota per inciso che il computer in questione restava in attivita' sino al successivo 6 Novembre 2007.

Le alterazioni possono essere causate, ad esempio, da riesecuzione di file musicali o video che sovrascrivono le date, oppure possono essere causate dall'azzeramento o cancellazione di file di log.

3. Principali punti critici delle consulenze della Polizia Postale.

La sentenza di primo grado ha fondato le proprie considerazioni relative alle interazioni presenti sul computer Mc Book Pro di Raffaele Sollecito, sulla consulenza prodotta dalla polizia postale.

Tale attività tecnica, tuttavia non può ritenersi metodologicamente corretta, poiché ha prodotto risultati fortemente incompleti e conclusioni ingiustificate dai dati disponibili, i punti di maggiore criticità sono i seguenti:

1. L'analisi della polizia postale si basa su selezione preventiva di alcuni file attraverso il software ENCASE che opera utilizzando solo 3 date di sistema (tra le 5 presenti nei sistemi Mac), e su un successivo approfondimento delle info di alcuni dei file risultanti da tale selezione utilizzando "Spotlight" e/o il Finder; cioè l'interfaccia grafica del sistema operativo (es. vedi perizia su "Il fantastico mondo di Amelie").
2. Non viene menzionata una attività di apertura file multimediale "Naruto episodio 101" avvenuta Giovedì 01 Nov 2007 alle ore 21:26.
3. Nella perizia vengono ignorati i log delle applicazioni (ad es. VLC) ed i log di tastiera che indicano l'inizio e la fine delle attività del computer
4. Non viene menzionata una attività di ascolto brani musicali avvenuta tra le 5:41 e le 6:38 del mattino del 2 Novembre 2007

5. non vengono analizzate informazioni al di fuori del periodo 01 Nov 2007 18:00 – 02 Nov 2007 8:00 quindi l'analisi della polizia non discute e non rileva eventuali cause di alterazione/sovrascrittura delle info relative al periodo di interesse, e parimenti non si rilevano eventi successivi causati da azioni avvenute nel periodo di interesse
6. nelle conclusioni effettuate si utilizza una ipotesi metodologica gravemente errata, cioè *si assume che l'assenza di marche temporali in un certo periodo sia probatoria della assenza di attività sul computer* (si veda anche il paragrafo 1), omettendo di evidenziare che qualsiasi attività successiva su un file può alterarne la data (il computer in questione è stato utilizzato ed è rimasto ininterrottamente acceso per ben 4 giorni dopo il periodo di interesse) oppure che vi sono attività che non lasciano traccia (es. lettura di CD/DVD), mentre all'interno del laptop è stato anche rinvenuto un CD di musicale tra i numerosi in possesso di Raffaele Sollecito
7. Non viene menzionato l'utilizzo della applicazione SAMBA con cui dal MacBook si accedeva in rete (disco virtuale) all'hard disk dell'altro laptop di Raffaele Sollecito (Acer) che risulta inservibile ai fini degli accertamenti
8. Non vengono menzionate alterazioni di date su un numero rilevante di file avvenute sul computer stesso in un periodo successivo alla sua acquisizione da parte della autorità giudiziaria, la alterazione ha riguardato numerosi file di filmati (tra cui lo stesso Naruto Episodio 101 di cui al punto 6).

Nei successivi paragrafi tali criticità saranno esaminate nel dettaglio raggruppando l'esame per punti omogenei.

-
1. Analisi limitata alle sole tre date di file rilevate da Encase
 2. Apertura del file multimediale "Naruto episodio 101" avvenuta Giovedì 01 Nov 2007 alle ore 21:26
-

È evidente che seguendo il metodo che limita l'analisi delle date a quelle rilevate da Encase, se un file non viene individuato nella fase di selezione iniziale (cioè se le tre date non sono nel periodo di interesse) esso viene escluso dai risultati della ricerca ristretta successiva, anche se presenta una delle altre due date (su cinque complessive⁴) localizzate nel periodo di interesse.

Tale metodologia errata ha prodotto risultati fortemente incompleti, infatti, a seguito di ulteriori approfondimenti compiuti dal consulente della difesa, successivi alla definizione del giudizio di primo grado, utilizzando per la prima volta un sistema operativo della stessa *versione e built*⁵ di quello utilizzato da Raffaele Sollecito, cioè Mac OS X 10.4.10 (Build 8R2232), è stato possibile ottenere la corretta visualizzazione dei dati acquisendo informazioni di fondamentale importanza per la prova di attività.

⁴ Nei sistemi Mac OS X i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file, vengono in parte conservati in strutture dette inode del *file system* HFS+ (cioè del sistema di gestione della memoria disco), ed in parte in altre aree di memoria.

In particolare gli inode, mantengono:

ACCESS, l'ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo

MODIFY, l'ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file

CHANGE, l'ultima modifica all'inode

CREATE, la data di creazione. Altre aree di memoria mantengono invece ulteriori informazioni, sull'utilizzo del file diverse dalle precedenti quali la data di ULTIMA APERTURA, cioè l'ora in cui il file è stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un "player". È da notare che se si apre il file in lettura in modo diverso (ad esempio da riga comando unix), la data ULTIMA APERTURA non viene modificata. La data di ULTIMA APERTURA è visibile utilizzando l'interfaccia grafica "spotlight" del sistema operativo mentre non è visibile da riga di comando. Le informazioni sui file sono visibili con appositi programmi (es.ENCASE), con appositi comandi (es. stat) o anche con l'interfaccia grafica "spotlight" utilizzabile da un qualsiasi utente. Se le informazioni vengono lette con una versione di sistema operativo diversa da quella con cui esse sono state scritte possono apparire informazioni diverse da quelle corrette o non essere affatto leggibili. Cio' è particolarmente vero per i dati estesi o gestiti dalle applicazioni, quali le date di ULTIMA APERTURA. In particolare si nota che la data ACCESS corrisponde alla data di chiusura di un brano musicale o film, mentre la data ULTIMA APERTURA all'inizio dell'ascolto/visualizzazione.

Va inoltre ricordato che, come già detto, oltre a queste date, alcuni programmi mantengono date informazioni sulle attività svolte in appositi file in formato XML detti *plist* nei sistemi MacOS, o in appositi *file di log*.

⁵ Sistema Operativo

I sistemi operativi vengono aggiornati continuamente, quello utilizzato da Raffaele Sollecito era la versione 10.4.10 (Build 8R2232) di Mac OS X nome in codice Tiger. Del sistema operativo Mac OS X "Tiger" sono state prodotte 12 versioni (da 10.4, 10.4.1, a 10.4.11) per un totale 29 "built" diverse (la "built" è una ricompilazione della versione con piccoli dettagli di differenza). Il risultato evidenziato sul film Naruto Episodio 101 è stato ottenuto analizzando l'hard disk con la stessa esatta versione di sistema operativo presente nel Mac OS X di Raffaele Sollecito.

Si legge invece nel rapporto della Polizia di Stato del 19 Novembre 2007 prot.1975/207, avente per oggetto la attivita' di analisi del materiale sequestrato ed indirizzato alla Procura della Repubblica di Perugia che

ANALISI DEI DATI

La ricerca di interattività sul pc è stata condotta estrapolando tutti i file creati, scritti, modificati, cancellati e sul quale vi era stato un ultimo accesso, tra le ore 18:00 del 01/11/2007 e le ore 08:00 del 02 Novembre.

sono stati quindi esplicitamente esclusi dalla analisi tutti i file che avrebbero potuto modificare tali informazioni, poiché' accesso/modifica/scrittura avvengono per sovrascrittura di date.

Viene rilevato soltanto una attivita' sino alle 21:10:32 relativa al film "Il Favoloso Mondo di Amelie"

Dall'analisi era possibile affermare che vi era stata interattività sulla macchina nel tardo pomeriggio del 01 novembre, quando tra le ore 18:27:15 e le ore 21:10:32 veniva visionato, tramite il programma "VLC", il film "Il Favoloso Mondo Di Amelie" .

che si afferma di aver anche verificato tramite un "pc portatile Apple con caratteristiche tecniche analoghe a quelle dell'indagato"

A conferma di quanto sopra scritto è stato rigenerato su di un idoneo supporto magnetico, l'Hard-disk dell'indagato mediante il "Restore Drive" di Encase, con detto supporto è stato poi avviato un pc portatile Apple con caratteristiche tecniche analoghe a quello dell'indagato. Una volta avviato il pc si è andati a cercare il file video denominato "Il Favoloso Mondo Di Amelie" identificato dal percorso `HTTACHM1 Merged Untitled\MacOS HD\Users\macbookpro\Desktop\Amelie Downloads\Film visti\DivX - ITA] - Il Favoloso Mondo Di Amelie.avi`, da qui, controllando le proprietà del file, era possibile verificare che l'ultima apertura dello stesso risaliva appunto alle ore 18:27 del 01/11/2007 ed era stata eseguita appunto mediante il programma "VLC" (vedi allegato nr.03).


Preme rilevare, infatti, che la sentenza impugnata, basandosi su tale analisi, ha collocato alle 21:10:32 l'ultima operazione compiuta da Raffaele Sollecito nella giornata del 1° novembre 2007.

In realta nell'hard disk di Raffaele Sollecito si trova almeno un file "Naruto ep. 101.avi" che viene escluso dall'analisi poiché' le sue date di modifica esulano dall'intervallo ristretto in cui la Polizia Postale ha effettuato la ricerca, il file generato da Encase riporta infatti

Name	Last Accessed	File Created	Last Written
63514 Naruto Ep. 101 - Dietro la maschera - By Gadriel[ITA].avi	6-nov-07 10.18	14-ott-07 19.05	6-nov-07 13.28

Effettuando invece una ricerca con "Spotlight" nella versione Mac OSX 10.4.10 tale file "Naruto ep 101.avi" riporta come data di ultima apertura giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26 (cioè nel periodo preso in esame dalla polizia postale: 1° novembre 2007 ore 18:00 – 2 novembre 2007 ore 8:00).

Si vede infatti la seguente finestra di Spotlight:



Tale file non viene in alcun modo reperito dalla Polizia postale che aggiungeva altresì:

Dall'analisi era possibile affermare che vi era stata interattività sulla macchina nel tardo pomeriggio del 01 novembre, quando tra le ore 18:27:15 e le ore 21:10:32 veniva visionato, tramite il programma "VLC", il film "Il Favoloso Mondo Di Amelie".

ommiss

Nelle ore successive non vi sono state operazioni effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08, quando è stato lanciato il programma VLC per riprodurre alcuni file audio.

E' evidente che tale file non e' stato rilevato soprattutto per il grave errore metodologico di limitare il periodo delle date dei file esaminati da ENCASE alla data massima delle ore 8:00 del 2 novembre 2007, e per non aver verificato con Spotlight (nella esatta versione del computer dell'indagato e non con una versione "analogica"). Il fatto che ENCASE riporti la data di ultimo accesso al 6 Novembre 2007, non e' in contraddizione con tale risultanza poiche':

- la data ultima apertura visualizzata da Spotlight e' gestita tra le *Altre Informazioni* cioe' viene modificata dalle applicazioni (ad esempio quando si guarda il film), mentre le date mostrate ENCASE si limitano alle date del file system (che sono modificate, ad esempio copiando o leggendo il file con un programma);

Una attivita' sconosciuta avvenuta il 6 Novembre 2007 ha quindi sicuramente modificato la data di ultimo accesso e quella di ultima modifica del file "Naruto Ep.101" senza pero' modificare quella di "ultima apertura" che risulta invece ancora visibile.

Va inoltre evidenziato come la data di ultimo accesso (martedì 6 novembre 2007 ore 10:18:38) e di ultima modifica di tale file (martedì 6 novembre 2007 ore 13:28:09) corrispondono ad un periodo coincidente con il prelievo del laptop dalla abitazione di Raffaele Sollecito, periodo nel quale vengono rilevate anche numerose altre attività sul suddetto portatile testimoniate dai file di log di sistema.

Deve essere infine notato che la durata del suddetto episodio animato è di circa 20 minuti, se tale filmato sia stato guardato per intero o meno non è dato di sapere, poichè alterazioni successive hanno sovrascritto tale informazione, come hanno fatto ad esempio le alterazioni avvenute martedì 6 novembre 2007 al momento e successivamente al sequestro del computer.


 DEPOSITATO IN CASSETTA
POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI PER L'UMBRIA
 Via Mario Angeloni 72 - Perugia
 Tel. 075/201700 - 201190 Fax 075/2017011
 polizia@poliziastato.it
 Sempre Operativa

Prot. 1975/2007 Perugia, 19 Novembre 2007

OGGETTO : Procedimento Penale Nr. 9066/07 Mod. 21 R. G. Notizie di Reato
 iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia.

- Attività di Analisi Sul Materiale Sequestrato -

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
 PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
 (C.A. Dott. Giuliano MIGNINI)

e.p.c.
 Alla QUESTURA DI PERUGIA
 (10a C.A. del Dirigente della Squadra Mobile)

(Allegati Nr. 02)

In riferimento alla delega d'indagine relativa al procedimento penale in oggetto indicato, si trasmette a codesta A.G. l'esito dell'attività di analisi effettuata sui supporti del sig. SOLLECITO Raffaele tesa a stabilire l'interattività umana sul computer in uso all'indagato, relativa al periodo di tempo compreso tra le ore 18:00:00 del 01 Novembre 2007 e le ore 08:00:00 del 02 Novembre 2007. Ulteriore attività è stata effettuata sui files di log forniti dietro decreto del gestore di connettività internet FASTWEB.

Entrambe le analisi in parola non consentivano di individuare alcun tipo di interazione umana né con il PC né con la rete internet tra le 21.10.07 e le 01/11/07 e le 05.32.08 del 02/11/07.

p. IL DIRIGENTE r.o.
 Commissario Capo della Polizia di Stato
 Dott. Filippo BARTOLOZZI
 (Sost. Com. M. ALBA Giorgio)

3. Nella consulenza vengono ignorati i log di tastiera che indicano l'inizio e la fine delle attività del computer ed i log di importanti applicazioni utilizzate nel periodo in questione, tra cui i log di VLC

Nella consulenza della polizia postale non vengono menzionati i file di log, di alcune applicazioni, in particolare i file di log di VLC ed i file di log di tastiera che consentono di chiarire importanti attività nel periodo di interesse.

File di log di VLC

Il file *plist* (property list) di VLC contiene tra le altre informazioni l'elenco degli ultimi file multimediali che sono stati visionati.

Solitamente tali file vengono mostrati all'utente che apre l'applicazione in un menu a scorrimento, per poterli richiamare più facilmente.

In particolare tale elenco presenta, in ordine inverso dal più recente al più remoto il seguente elenco di filmati:

	Percorso ultimo file visto in VLC
11	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/Stardust-2007.iTALiAN.LD.TC.XviD.CD1-SiLENT.avi
10	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/Stardust 2007 Italian Md Tc Xvid-Silent-Cd1.avi
9	MacOS_hD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/(Divx-Ita) Stardust Ok.avi
8	MacOS_HD/Users/macbookpro/.Trash/(Divxit) Stardust 2007 - Xvid-Italian.avi
7	MacOS_HD/Users/macbookpro/.Trash/(divx - ita) - stardust.avi
6	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/[DivX - ITA] - Il Favoloso Mondo Di Amelie.avi
5	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/Film visti/I.Simpson.Il.Film.2007.iTALiAN.LD.DVDSCR.XviD-SiLENT.avi
4	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/[DivX-JAP] - Suicide Club (sott. ita).avi
3	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/[DivX-JAP] - SuicideClub(sott. ita).avi
2	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/Film visti/Spider (D Cronenberg).AVI
1	MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMuleDownloads/SouthParkSerie1 1(incompleta)/[XviD - ITA-ENG] South Park - 1101 - With Apologies to Jesse Jackson.avi

Si notano alcune informazioni rilevanti, (anche queste assenti dalla analisi della Polizia):

- a) il film "Il favoloso Mondo di Amelie" **risulta in un percorso diverso da quello indicato da ENCASE** e dalla relazione della Polizia Postale
- b) vi sono rilevanti attività riguardanti 5 versioni diverse dello stesso film "Stardust" successive alla visione del film "Il favoloso Mondo di Amelie"

a) il film "Il favoloso Mondo di Amelie" risulta in un percorso diverso da quello indicato da ENCASE e dalla relazione della Polizia Postale

In particolare si nota che, mentre VLC (che ricordiamo è un visore di film e multimedia) lo colloca sul percorso:

MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop

Nell'hard disk analizzato il file risulta sul percorso

MacOS_HD/Users/macbookpro/Desktop/aMule Downloads/Film visti

L'informazione rilevante che se ne deduce e' che al momento della visione il file in questione risultava direttamente sul "Desktop", mentre successivamente veniva posto nella cartella "Film Visti" rivelando un comportamento consequenziale ad una visione completa del film stesso, mentre in piu' momenti si e' dubitato della visione intera del film che avrebbe potuto scorrere senza che effettivamente nessuno lo visionasse. In realta' queste due informazioni sul percorso suggeriscono che l'interazione delle 21:10:02 e' dovuta probabilmente allo spostamento del film per terminata visione.

analoghe a quello dell'indagine. Che cosa e' il video denominato "Il Favoloso Mondo Di Amelie" identificato dal percorso HITACHI\Merged_Untitled\MacOS HD\Users\macbookpro\Desktop\AMule Downloads\Film visti\[DivX - ITA] - Il Favoloso Mondo Di Amelie.avi, da qui, controllando le proprietà del file, era possibile verificare che l'ultima apertura dello stesso risaliva appunto alle ore 18:27 del 01/11/2007 ed era stata eseguita appunto mediante il programma "VLC" (vedi allegato nr.03).

b) vi sono rilevanti attivita' riguardanti 5 versioni diverse dello stesso film "Stardust" successive alla visione del film "Il favoloso Mondo di Amelie"

I file in questione, da quello di visione piu' recente al piu' remoto sono:

Stardust-2007.iTALIAN.LD.TC.Xvid.CD1-SILENT.avi
 Stardust 2007 Italian Md Tc Xvid-Silent-Cd1.avi
 (Divx-Ita) Stardust Ok.avi
 (Divxit) Stardust 2007 - Xvid- Italian.avi
 (divx - ita) - stardust.avi

Si noti che tale comportamento di visionare più copie è tipico di chi scarica più copie di uno stesso film per tenere le migliori, oppure quelle che vengono scaricate per prime, evitando copie fasulle (spam).

Le varie versioni scaricate vengono visionate e si conservano le migliori.

Si noti che l'ultima scrittura sul file "(Divx-Ita) Startdust Ok.avi" riportata da ENCASE e' alle 19:18 del 01/11/2007

Name	Last Accessed	File Created	Last Written
62409 (Divx-Ita) Stardust Ok.avi	6-nov-07 2.47	1-nov-07 17.03	1-nov-07 19.18

ora in cui presumibilmente ne viene terminato lo scaricamento da rete tramite il programma peer-to-peer aMule, infatti il file si trova attualmente nella cartella dei "downloads" di aMule nel percorso:

HITACHI \HITACHI\Merged_Untitled\MacOS HD\Users\macbookpro\Desktop\AMule Downloads\ (Divx-Ita) Stardust Ok.avi

Ancora una volta non e' dato di sapere con certezza se sia stato acceduto e visionato nel periodo immediatamente successive al termine dello scaricamento poiche' come si notera' alle ore 2:47 del 6-nov-2007, (un periodo in cui l'indagato era trattenuto sotto interrogatorio) la data precedente di "Ultimo accesso" e' stata sovrascritta.

Infine si rileva una circostanza insolita, secondo le informazioni di ENCASE tutti gli altri file "Start Dust" mostrati dal menu' di VLC non risultano ne' tra i file presenti nel disco ne' tra quelli cancellati.

Tale problema veniva rilevato anche dalla Polizia Postale che forniva al riguardo della scomparsa di questi ed altri file messi a scaricare tramite aMule, la seguente spiegazione:

I file cancellati

I consulenti hanno prodotto in allegato alla loro controanalisi parte del log di Amule (versione per utenti della rete FASTWEB del noto software P2P denominato Emule), relativo al periodo compreso tra le ore 17:01:56 e le ore 21:28:25 del giorno 01/11/2007, dal quale si evince che il software Amule, in detto arco di tempo, ha eseguito il download completo di 3 dei 6 file messi a scaricare: si tratta di file riconducibili ad un filmato dal titolo "Stardust".

L'ipotesi avanzata dalla relazione dei c.t.p. e' che due dei tre file di cui e' stato terminato il download "sono stati cancellati manualmente da un operatore, direttamente dall'interfaccia di Amule dopo le ore 21.28" (orario di fine dell'ultimo download ndr).

E' parere di quest'ufficio che sia vero che tali file siano stati rimossi dal sistema, ma non attraverso l'interfaccia di Amule, in quanto, in tal caso, nel log prodotto dall'applicativo stesso, sarebbero state trovate le indicazioni relative alla data e ora della cancellazione (il programma avrebbe generato una riga di log con i seguenti campi: *Data, Ora, Cancellazione file e "nome file"*, come accaduto nel caso del download del file seguente, estrapolato dal medesimo log:

2007-11-01 17:04:02: Download di Stardust.2007.ITALIAN.MD.TC.XviD-SiLENT-CD2.avi
2007-11-05 13:05:33: Cancellazione file: Stardust.2007.ITALIAN.MD.TC.XviD-SiLENT-CD2.avi,

Inoltre la cancellazione effettuata con le normali operazioni di eliminazione del file che il sistema operativo prevede, e' avvenuta tra le ore 21.28 del giorno 01.11.2007 e l'ora del sequestro del computer, avvenuto il giorno 06.11.2007.

La circostanza ha a nostro parere due altre possibili spiegazioni non mutuamente esclusive:

-ENCASE non riesce a rilevare completamente i file cancellati dal sistema Mac OS X nella versione del laptop di Raffaele Sollecito

-i file risiedevano in un disco virtuale esterno al laptop (vedi punto 5 su applicazione SAMBA)


E' comunque assodato dal file di VLC che tali file sono stati visionati successivamente alla visione del file "Amelie".

I log di tastiera

Nella analisi della Polizia Postale viene ignorata una fonte di informazione di fondamentale importanza, che contiene informazioni registrate come *elenco di marche temporali* e non tramite *sovrascrittura di date*, si tratta dei *log di tastiera*, contenuti nel file

windowserver.log.

Tale file e' molto importante poiche' il sistema Mac OS X registra su di esso gli eventi principali che riguardano la attivazione/disattivazione della tastiera. Questo eccesso di informazioni e' stato anche largamente discusso dagli utenti Apple come eccessivo, questo, ad esempio e' un commento su un blog di utenti Apple vicino al periodo in questione (luglio 2007).



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL: <http://hints.macworld.com/article.php?story=20070701021844725>. The browser's menu bar includes File, Edit, View, Favorites, Tools, and Help. The page content features the "Mac OS X Hints" logo and navigation links: Submit Hint, Search, The Forums, Links, Stats, Polls, Headlines, and RSS. A sponsored advertisement for "Buy a Mac" is visible, featuring an image of a laptop and the number "5". The main article title is "Prevent windowserver.log from filling with entries" by "Wlegley", dated "Jul 03 '07 07:30:01AM". The article text states: "OS X has a habit of writing messages to /var > log > windowserver.log every time you press Command-Tab. This has been discussed before on the macosxhints.com forums. There have also been cases reported of people running out of disk space because windowserver.log starts growing without bounds (although this has never happened to me personally). The log entries look like this (date and time removed for narrower display):" followed by three log entries: [139] Hot key operating mode is now all but UA disabled, [139] "Dock" (0x6a07) set hot key operating mode to normal, and [139] Hot key operating mode is now normal. The article concludes: "Anyway, both of these issues can be solved very simply: by turning the windowserver.log file into a /dev/null device. Then all logged messages will simply be dropped, and no disk activity or consumption will occur at all."

In sostanza in tale file vengono registrati le date delle attività della tastiera utente attraverso una semplice sequenza di “acceso/spento”. Quando la tastiera è disattivata (“spento”) sicuramente non c’è stata una interazione umana con tastiera o mouse. La prima volta che tastiera o il mouse vengono utilizzati viene registrata una attività di “acceso”, cioè si segnala che il sistema è attivo. Dopo un certo periodo (quattro minuti nel caso in questione) se non vi sono attività la tastiera va in “standby” e, se configurato può partire il salvaschermo.

Alcuni programmi, come ad esempio VLC o altri programmi per la visione di film o l’ascolto di musica lasciano la tastiera ed il computer nella posizione di “acceso” in modo da non interrompere o disturbare mai la visione o l’ascolto.

L’analisi del file di log *windowserver.log* è quindi fondamentale per analizzare i **periodi in cui il computer può essere stato utilizzato o con certezza non è stato utilizzato.**

Dall’analisi del *windowserver.log* di Raffaele Sollecito, per il periodo considerato dalla Polizia, risulta una sequenza di log che identifica i seguenti periodi:

1-Nov-2007	17:03:34		risveglio tastiera
	sistema attivo per 0:49:44		
	17:53:18		disabilita tastiera
	inattivo per 0:32:56		
	18:26:14		risveglio tastiera
sistema attivo per 11 h circa			
2-Nov-2007	5:32:04		crash di VLC
	5:36:18		disabilita tastiera
	inattivo per 5 minuti e 16 secondi		
	5:41:34		risveglio tastiera
	sistema attivo per 0:04:18		
	5:45:52		disabilita tastiera
	5:46:02	inattivo per 0:00:10	risveglio tastiera
	5:50:16	attivo per 0:04:14	disabilita tastiera
	5:56:34	inattivo per 0:06:18	risveglio tastiera
	6:00:46	attivo per 0:04:12	disabilita tastiera
	6:06:38	inattivo per 0:05:52	risveglio tastiera
	6:14:37	attivo per 0:07:59	disabilita tastiera
	6:18:16	inattivo per 0:03:39	risveglio tastiera
	6:22:28	attivo per 0:04:12	disabilita tastiera
inattivo per 5:55:56			
	12:18:24		risveglio tastiera
	12:26:33	attivo per 0:08:09	disabilita tastiera
inattivo per 18 h circa			
3-Nov-2007	5:42:12		risveglio tastiera

E' da notare che nel periodo tra le 18:26:14 del 1 Novembre e le 5:3:18 del 2 novembre 2007 il sistema e' attivo senza interruzione, presumibilmente un player multimediale, come ad esempio VLC, o altri player per CD e DVD che lo mantengono attivo. La disabilitazione della tastiera che avviene alle 5:36:18 causata da una crash di VLC alle 5:32:04, ed e' subito seguita da una nuova interazione dopo 5 minuti e 16 secondi. Si susseguono interazioni brevi interazioni per attivazioni di canzoni sino alle 6:22:28. Il sistema resta poi inattivo per circa 6 ore sino alle 12:18:24.

L'analisi della attivita' di tastiera non era presente nella relazione della Polizia Postale.

4. Non viene menzionata una attività di ascolto brani musicali avvenuta tra le 5:41 e le 6:38 del mattino del 2 Novembre

Dalla relazione della Polizia non viene menzionata la attività di ascolto di brani musicali, avvenuta nel periodo in questione. Tale attività e' rilevabile da varie fonti dati, sia dai report di ENCASE che contengono le date di accesso ai file, sia dal file di log contenuti nella libreria musicale di iTunes denominato "iTunes Music Library.xml", l'analisi di iTunes e' importante poiche' esso memorizza l'ultima volta che una canzone e' stata completamente ascoltata distinguendo se e' stata solo ascoltata in parte ("skipped") Le canzoni ascoltate risultano:

Canzone	Orario inizio da ENCASE	Termine ascolto da iTunes
10 Stealing fat.mp3	11/2/2007 5:44:45	Non risulta
Breed.MP3	11/2/2007 5:46:11	2007-11-02 05:49:15
Come as you are.mp3	11/2/2007 5:49:12	2007-11-02 05:52:54
In bloom.mp3	11/2/2007 5:52:51	2007-11-02 05:57:09
Lithium.MP3	11/2/2007 5:57:06	2007-11-02 06:01:26
32 32 POLLY.MP3	11/2/2007 6:06:24	2007-11-02 05:44:48
Smells like teen spirit.mp3	11/2/2007 6:06:24	2007-11-02 06:06:27
Its My Life.mp3	11/2/2007 6:06:39	Non risulta
32 Prelude.MP3	11/2/2007 6:06:41	Non risulta
05 Songbird.mp3	11/2/2007 6:06:42	2007-11-02 06:08:52
06 Little by little.mp3	11/2/2007 6:11:51	2007-11-02 06:13:45
Dont look back an anger.MP3	11/2/2007 6:13:42	2007-11-02 06:18:09
07 Sleeping Awake.mp3	11/2/2007 6:18:07	2007-11-02 Skipped 06:18:17
Jan Johnston - Flesh (DJ Tiesto remix).mp3	11/2/2007 6:18:17	Non risulta

Ancora una volta si fa notare che la tipica modalita' con cui gli utenti ascoltano canzoni e' quella dell'*ascolto ripetuto* delle canzoni preferite. Poiche' le informazioni sono registrate per sovrascrittura delle date, dell' ascolto ripetuto delle stesse canzoni nella stessa serata non risulterebbe che l'ultima data di ascolto. Dal file iTunes risulta poi che molte canzoni sono possedute sin dal 2005.

Infine si fa notare che tra le ultime operazioni effettuate sul computer prima delle 8:00 del 2 novembre 2007, termine del periodo in oggetto risulta una interazione per attivazione/disattivazione di Front Row, che e' in grado di suonare brani e filmati scaricandoli direttamente dal web su file temporanei che poi vengono cancellati


Front Row	02/11/2007 6:18:33 (Last Accessed Date da ENCASE)
-----------	--

Alcuni minuti dopo la disattivazione della tastiera delle 6:22:28 del 2 novembre, cioe' alle 6:38 viene poi rilevata una interazione con il file "DVDPlayback" che fa presumere la presenza nel laptop di un DVD per filmati o per musiche che chiaramente non puo' essere rilevato da alcun programma come ENCASE.

DVDPlayback	02/11/2007 6:38:40 33 (Last Accessed Date da ENCASE)
-------------	---

in quanto i relativi file e le relative date non vengono modificate.

-
5. non vengono analizzate informazioni al di fuori del periodo 01 Nov 2007 18:00 – 02 Nov 2007 8:00 quindi l'analisi della polizia non discute e non rileva eventuali cause di alterazione/sovrascrittura delle info relative al periodo di interesse, e parimenti non si rilevano eventi successivi causati da azioni avvenute nel periodo di interesse
6. nelle conclusioni effettuate si utilizza una ipotesi metodologica gravemente errata, cioè *si assume che l'assenza di marche temporali in un certo periodo sia probatoria della assenza di attività sul computer* (si veda anche il paragrafo 1), omettendo di evidenziare che qualsiasi attività successiva su un file può alterarne la data (il computer in questione è stato utilizzato ed è rimasto ininterrottamente acceso per ben 4 giorni dopo il periodo di interesse)
-



L'esame delle diapositive power point presentate in dibattito conferma l'impostazione metodologica di cui al primo punto, gravemente minata dalla limitazione all'analisi dei file con date nel periodo in questione, ad esempio le date di scrittura e modifica del file "iTunes Music Library.xml" così come rilevata da ENCASE risultano

Name	Last Accessed	File Created	Last Written
7147 iTunes Music Library.xml	5-nov-07 13.35		6-nov-07 0.58

rispettivamente il 5 Novembre ed il 6 Novembre 2007, e verrebbero quindi escluse dall'analisi della Polizia Postale.

Mentre è noto che “iTunes Music Library” contiene le date di importanti interazioni nel periodo in esame, come ad esempio le date di ascolto dei brani musicali prima menzionati.


Esito della ricerca

Non sono stati rinvenuti i file modificati e/o cancellati nell'arco temporale della ricerca

	Totale
File Modificati	0
File Cancellati	0
File Creati	9
File Scritti	17
File Ultimo Accesso	124

L'affermazione quindi che “non sono stati rinvenuti file modificati e/o cancellati nell'arco temporale della ricerca” per quanto corretta nel senso letterale che *e' vero che i consulenti non hanno rinvenuto tali file*, testimonia una grave imperizia metodologica, visto che e' evidente che il file “iTunes Music Library.xml” e' stato modificato proprio nel periodo temporale della ricerca, poiche' contiene registrazioni di eventi avvenuti in quel periodo (le date di ascolto delle canzoni). Esso e' stato pero' modificato anche successivamente, e per questo riporta una data di modifica posteriore. Il criterio di limitarsi ad analizzare i file dello stretto periodo richiesto e' fuorviante, specie considerando che il computer e' stato acceso per oltre quattro giorni ulteriori.

Nella presentazione delle conclusioni viene affermato che “non viene registrata interazione umana”



mentre non viene menzionata affatto:

- la **tastiera che resta attiva** per tutto il periodo in questione (21:00-5:44 circa),
- la visione del file "**Naruto Ep.101.avi**" iniziata alle (il filmato ha durata di circa 20 minuti)
- il fatto che la tastiera venga **riattivata subito dopo il crash di VLC**, mentre si parla erroneamente di "attivazione VLC", (esso non viene attivato dall'utente, ma e' l'utente che si attiva dopo il suo crash!)
- non vengono indicate le interazioni umane relative al playing di canzoni registrate dalle 5:44 circa in poi
- **non viene analizzato il plist di VLC** che riporta visione di altri brani successivi ad "Amelie"
- **non viene menzionato lo spostamento del file "Amelie" dal "Desktop" alla cartella "film visti"**
- non viene preso in considerazione il fatto che le "**registrazioni di interazione umana**" nel periodo in questione possano essere state successivamente **sovrascritte**, come e' avvenuto per il file delle canzoni "iTunes Music Library.xml", o per l'ultimo accesso a "Naruto Ep.101"
- non viene presa in considerazione la possibilita' di **ascolto/visione di CD/DVD** pur risultando un CD musical del gruppo "Blind Guardian" presente all'interno del portatile sequestrato, e che non lascerebbe tracce su disco se ascoltato

Peraltro dal verbale di acquisizione del materiale informatico sequestrato a Raffaele Sollecito del 15 novembre 2007, a firma degli ufficiali e agenti di Polizia Postale Bartolozzi, Trotta, Trifici ed alla presenza del consulente tecnico Formenti risulta che

esecuzione della verifica. - =====
Dal controllo del lettore ottico tipo slot-in era possibile rinvenire all'interno del lettore ottico un CD musicale del gruppo BLIND Guardian. - =====
Alle ore 16:30 è stato dato inizio alle operazioni di

L'ipotesi che il PC nel periodo in esame abbia potuto suonare un CD, non viene presa in considerazione ed il rinvenimento all'interno del PC non viene menzionato.

Si nota come il grafico presentato in dibattimento, che mostra un “gap” annotato con la frase “non viene registrata alcuna interazione umana”, sia semanticamente fuorivante suggerendo che l’assenza di tracce di interazione sia una prova della assenza di interazione. A parte che, come si e’ visto, non tutte le tracce presenti sono state individuate, inoltre, come si e’ visto nell’esempio in fig.1, la sovrascrittura di date puo’ dare effetti paradossali, “cancellando” tracce esplicite proprio durante periodi di intense attivita’ ripetute. Si e’ inoltre fatto un uso semanticamente ambiguo del termine “tabulati ENCASE” accostandoli ai piu’ comuni “tabulati telefonici”, e non evidenziando che, mentre questi ultimi registrano *sequenze di eventi*, dove un “gap” corrisponde effettivamente e con certezza ad assenza di attivita’, i tabulati ENCASE sono invece elenchi di date per sovrascrittura ed i numerosi “buchi” temporali non sono affatto prova di assenza di attivita’ in tali periodi.

Riassumendo:

Nel periodo temporale intercorrente le 21:26 del 1 novembre (inizio visione Naruto Ep. 101) e le 5:41:34 (risveglio tastiera successivo al crash di VLC), sono numerose e diverse attivita’ che possono essere *ragionevolmente avvenute* la cui data puo’ essere stata sovrascritta, tra quel momento ed il momento sequestro del laptop (6 novembre 2007) o che per loro natura non possono aver lasciato traccia su disco:

- **ascolto di brani musicali tramite iTunes o FrontRow o altro player**, ripetuto in seguito (in effetti al termine della nottata e nei giorni successivi vengono ascoltati numerosi brani in possesso da lungo tempo, vedi date di iTunes)
- **visione di filmati come Naruto Ep.101** la cui data e’ stata sovrascritta successivamente al momento del sequestro del computer (in effetti le date di accesso di numerosi file filmati .avi sono state sovrascritte il 6 Novembre intorno alle 10:18 o dopo le 13:00)
- **visione di filmati come Startdust, successivamente cancellati** (i filmati Startdust sono stati sicuramente visionati in un periodo imprecisato successivo alla visione di “Amelie” e prima del sequestro del computer come testimoniato dai log di VLC plist)
- **visione di filmati/musiche su disco virtuale del computer Asus tramite Samba**, l’hard disk reale non e’ piu’ disponibile,

- **visione di filmati/musiche su supporto DVD o CDROM** che per loro natura non lasciano traccia (in effetti alle 6:38 del 2 novembre risulta attivato FrontRow e DVDPlayback ed al momento del sequestro un **CD del gruppo Blind Guardian viene rinvenuto nel computer di Raffaele Sollecito**, che pure ne possiede in quantita')

A favore della visione continuativa di filmati o di musica depone il fatto che la tastiera non va mai in *standby*, quindi una applicazione o una interazione umana la mantengono attiva (FrontRow? iTunes? VLC?). Inoltre l'applicativo VLC va in crash alle 5:32:04 e pochi minuti dopo il successivo standby il computer viene nuovamente risvegliato alle 5:41:34 tramite una interazione, che testimonia una presenza umana continuativa nei pressi del computer e della applicazione musicale o di filmato che viene in quel modo interrotta e di cui presumibilmente ci si accorge riattivandola. Inoltre non vi sono interazioni con FrontRow o con il lettore DVD successive alla notte del 2 novembre.

7. Non viene menzionato l'utilizzo della applicazione SAMBA con cui dal MacBook si accedeva in rete (disco virtuale) all'hard disk dell'altro laptop di Raffaele Sollecito (Acer) che risulta inservibile ai fini degli accertamenti

E' appurato che Raffaele Sollecito utilizzava il vecchio computer Acer soltanto come "muletto" per scaricare film/canzoni dalla rete, il problema di trasferire i file da suddetto Acer al Mac per la visione/ascolto veniva risolto utilizzando la applicazione SAMBA che consente di montare un disco remoto, facendolo apparire "virtualmente" come un disco locale del proprio computer.

 WIKIPEDIA L'enciclopedia libera	Voce Discussione	Leggi Modifica Visualizza
	Wikimedia Italia ha realizzato una video guida all'utilizzo di Wikimedia Commons. Guardala	
Pagina principale Ultime modifiche Una voce a caso Velina	<h2>Samba (software)</h2> <p>Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.</p> <p>Samba è un progetto libero che fornisce servizi di condivisione di file e stampanti a client SMB/CIFS.</p> <p>Samba è liberamente disponibile, al contrario di altre implementazioni SMB/CIFS, e permette di ottenere interoperabilità tra Linux, Unix, Mac OS X e Windows.</p>	

In altre parole, con SAMBA era possibile aprire un file sul computer Apple senza che questo lasciasse traccia su tale computer, in quanto esso si trovava in un disco/cartella virtuale dell'Apple essendo effettivamente, in realta', nell'Acer.

Viceversa se un file dal disco virtuale veniva gettato nel cestino dell'Apple, esso veniva cancellato, ma non poteva essere ritrovato certamente tra i file cancellati di Apple tramite un'analisi ENCASE sul solo hard disk del computer Apple.

L'utilizzo di SAMBA rintracciabile nel computer di Raffaele Sollecito spiegherebbe la "scomparsa" senza tracce dei file di "stardust", si noti che almeno due di essi risultavano in VLC gettati nel cestino (.Trash):

```
MacOS_HD/Users/macbookpro/.Trash/(Divxit) Stardust 2007 -  
Xvid- Italian.avi  
MacOS_HD/Users/macbookpro/.Trash/(divx - ita) -  
stardust.avi
```

Samba veniva regolarmente utilizzato e del suo aggiornamento automatico periodico vi e' traccia nei anche nei file ENCASE

1	Name	Last Accessed	File Created	Last Written
6068	samba	3-nov-07 3.16.44	20-ago-06 9.44.19	20-ago-06 9.44.19

8. Non vengono menzionate alterazioni di date su un numero rilevante di file che sono avvenute sul computer in un periodo successivo alla sua acquisizione da parte delle forze di Polizia, la alterazione ha riguardato numerosi file di filmati (tra cui lo stesso Naruto Episodio 101 di cui al punto 2).

Dalla relazione della Polizia Postale e dalla relativa presentazione in dibattimento, sorprendentemente non emergono indicazioni in merito al fatto che sia stata garantita l'inalterabilita' del laptop e dell'hard disk dal momento del sequestro (6 novembre ore 10:20 circa) sino alla acquisizione dei dati alla presenza dei periti (15 novembre 2007), concentrandosi soprattutto sulla garanzia della acquisizione dell'hash o impronta dell'hard disk, dai verbali non è chiaro se l'hard disk sia stato estratto dal portatile in presenza dei periti o fosse gia' stato estratto in precedenza.

In realta' vi sono a disposizione dati che mostrano come il sequestro sia avvenuto con modalita' tecniche discutibili, e dimostrano con certezza e ripetibilita' come vi sia successivamente stata alterazione delle date di numerosi file, mentre il computer era gia' in possesso dell' autorita', in almeno un caso tali alterazioni hanno riguardato un file (Naruto Ep.101) che prova una importante interazione umana nel periodo di interesse.

Le fonti principali di riferimento per tali affermazioni sono tre:

- il file **windowserver.log** delle attivita' di tastiera
- il file **system.log** che indica le attivita' di accensione spegnimento del sistema
- i file **generati da ENCASE** (in possesso anche della Polizia Postale che pero' non menziona tali alterazioni poiche' esamina solo file nel periodo 1 novembre – 2 novembre).

Modalita' del sequestro:

dal file *windowserver.log* si ricava che il computer si riattiva dallo standby alle 10:17:04.

```
Nov 05 22:14:38 [57] Hot key operating mode is now all disabled
Nov 06 10:17:04 57] "loginwindow" (0x57cf) set hot key operating mode to
normal
Nov 06 10:17:04 [57] Hot key operating mode is now normal
Nov 06 10:20:56 [57] "loginwindow" (0x57cf) set hot key operating mode to
all disabled
Nov 06 10:20:56 [57] Hot key operating mode is now all disabled
Nov 06 10:21:00 [57] "loginwindow" (0x57cf) set hot key operating mode to
normal
```

Dalle tempistiche si ricava che non viene svolta alcuna attivita', visto che esattamente dopo 4 minuti (il tempo di attesa programmato) esso va in standby alle 10:20:56,; il portatile poi torna in modalita' attiva 4 secondi dopo, dal file *system.log* si ricava invece che esso inizia ad attivare la modalita' "hibernate" alle 10:20:57.

La modalita' "hibernate" consente di salvare la memoria e lo stato corrente del computer su disco, che poi effettua uno "spegnimento virtuale" risparmiando energia, tra gli specialistici di forensic e' dibattuta quale sia la modalita' migliore di acquisire un supporto. In molti casi si opta per lo "spegnimento brusco", quando non sia possibile o interessante fare analisi forense "live" sul supporto acceso. Lo "spegnimento brusco" puo' consistere, ad esempio per un portatile, nell'estrazione di alimentazione e batterie, esso consente di evitare che uno spegnimento regolare alteri date del computer. Nel caso in esame con ogni probabilita' lo schermo del laptop e' stato abbassato credendo cosi' di spegnere il computer che e' andato invece in modalita' "hibernate".

Dall'analisi di ENCASE risulta che vi sono modifiche di file sino alle 10:20:57.

Alterazioni dei dati successive al sequestro:

Alle 13:27:36 secondo il file *windowserver.log*, cioe' circa tre ore dopo il sequestro, la tastiera del sistema si riattiva,

```
Nov 06 13:27:36 [57] Hot key operating mode is now normal
```

tale registrazione e' l'ultima presente sul file windowserver.log, mentre il sistema resta ancora attivo per oltre 8 minuti sino alla 13:35:45 senza che la tastiera si disattivi, quindi con presumibili interazioni o programmi che mantengono la tastiera attiva.

Anche l'analisi del file *system.log* conferma che il sistema si e' risvegliato in quel momento.

```
Nov 6 13:27:36 MacBook-Pro kernel[0]: System Wake
```

Dopo 13 secondi il computer tenta poi di collegarsi alla rete wireless della abitazione di Raffaele Sollecito non trovando la rete, poiche' esso si trova presumibilmente in luogo diverso

```
Nov 6 13:27:49 MacBook-Pro  
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "BaseAirRaffa" on channel(s) 5 1 9
```

il computer inizia quindi a scandire, anch'esse non trovandole, le reti cui si collega abitualmente, tra cui quelle dell'Universita' "informatica" e "dip-open".

Non vi sono altre informazioni sul file *system.log* a testimonianza del fatto che successivamente il computer viene spento/si spegne improvvisamente, e' pero possibile ricavare dai file ENCASE che, nei successivi 8 minuti, mentre la tastiera e' ancora attiva, avvengono modifiche ai file che si protraggono sino alle 13:35:45. Tra gli altri risultano modificate le date dei seguenti file di tipo filmato:

	Last Accessed	File Created	Last Written
Naruto Ep. 100 - Un maestro per la vita .avi	6-nov-07 10.17.55	14-ott-07 19.05.47	6-nov-07 13.28.09
Naruto Ep. 103 - Attacco in mare aperto.avi	6-nov-07 10.18.22	14-ott-07 19.05.47	6-nov-07 13.28.09
Naruto Ep 102 - In Missione Nel Paese Del Tè.avi	6-nov-07 10.18.37	14-ott-07 19.05.47	6-nov-07 13.28.09
Naruto Ep. 101 - Dietro la maschera.avi	6-nov-07 10.18.38	14-ott-07 19.05.47	6-nov-07 13.28.09

in particolare si noti che tra essi e' presente il gia' nominato "Naruto Ep.101" ed episodi sia precedenti che successivi ad esso.

Purtroppo le date che tali file portavano al momento del sequestro sono state irrimediabilmente sovrascritte a causa della metodica utilizzata successivamente al sequestro, la cosa sorprendente e' che tali modifiche sono avvenute prima dell'intervento dei periti di parte.

E' possibile formulare varie ipotesi che spieghino tali modifiche in modo non doloso:

- imperizia ed ignoranza del funzionamento dello *hibernate* e di *aMule* che potrebbero avrebbero salvato i file automaticamente subito prima dell'hibernate e subito dopo una riapertura del laptop modificandone le date

- imperizia ed incauto esame dei file che qualcuno potrebbe aver tentato di aprire, o di aMule che potrebbe aver tentato di chiudere
- chiusura fortuita del laptop appena riaccesso per mancanza di carica alle batterie (teoria supportata dalle stringhe in tabella estratte da Encase che evidenziano il richiamo della funzione del sistema che indica l'imminente spegnimento del computer a seguito della batteria priva di carica), in tali casi il sistema, nel tentativo di effettuare uno "shutdown " o "chiusura regolare", cerca di chiudere automaticamente tutte le applicazioni, che a loro volta chiudono i file aperti modificandone quindi le date, tali file potevano essere aperti in quanto scaricabili dagli utenti del peer-to-peer aMule.

Name	Last Accessed	Full Path
Resources	07-11-11 10:18	MacOS HD\System\Library\SystemConfiguration\PowerManagement.bundle\Contents\Resources
PowerManagement.bundle	07-11-11 10:18	MacOS HD\System\Library\SystemConfiguration\PowerManagement.bundle
com.apple.PowerManagement.plist	07-11-11 10:18	MacOS HD\Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.PowerManagement.plist
com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist	07-11-11 10:18	MacOS HD\System\Library\SystemConfiguration\PowerManagement.bundle\Contents\Resources\com.apple.SystemPowerProfileDefaults.plist
Contents	07-11-11 10:18	MacOS HD\System\Library\SystemConfiguration\PowerManagement.bundle\Contents

E' evidente come le modifiche delle date dei precedenti e di oltre 520 altri file (come testimoniato dal report ENCASE) impediscano di effettuare una analisi completa delle date originali, nel caso di "Naruto Ep.101" esse sono state fortunatamente recuperate tramite Spotlight, ma interazioni diverse potrebbero aver sovrascritto le date degli altri episodi del personaggio giapponese.

E' inoltre quanto meno sorprendente l'utilizzo di metodiche che modificano le prove durante il sequestro, e della riaccensione del computer in assenza dei periti di parte.

4 Conclusioni


Concludendo e' possibile evidenziare una serie di novita che hanno un impatto sulla formazione del giudizio del caso:

- la visione certa del file Naruto Episodio 101 in un orario mai rilevato prima 21:26, supporta l'ipotesi di una presenza almeno pari alla durata del film (20 minuti circa) quindi sino alle 21:46
- lo spostamento certo del file "Amelie" dal Desktop alla cartella "Film visti", *supporta l'ipotesi di una continuita' della presenza durante la visione di Amelie*
- la tastiera che resta attiva dalle 18:26:14 del 1 Novembre sino al crash di VLC, per disattivarsi alle Nov 02 05:36:18 e riattivarsi 5 minuti dopo circa con una interazione utente, *supporta l'ipotesi della continuita' di presenza/attivita'*
- c'è ragionevole dubbio che altre attivita' sul computer si siano svolte nel periodo dalle 21:26 le cui tracce sono state sovrascritte da attivita' ripetute (es. canzoni), o cancellate completamente poiche' virtuali (SAMBA)
- il ragionevole dubbio che tali attivita' coinvolgessero file musicali o film stante l'attivazione di FrontRow, del lettore di DVD, e stante la presenza in VLC di file non altrimenti reperibili del film "stardust", e stante la certezza che all'interno del PC e' stato rinvenuto un CD musicale del gruppo Blind Guardian
- la certezza che vi sono state alterazioni su oltre 520 file successivamente al sequestro del laptop che hanno cambiato le date di file significativi

Ci preme ancora una volta sottolineare l'utilizzo semantico fuorviante del termine "tabulato" per informazioni come quelle di ENCASE che sono in forma tabellare, ma che riportano solo l'ultima modifica di un file e non la "sequenza" delle modifiche. Il fatto che attivita' ripetute provochino sovrapposizione delle date produce, come detto,

il risultato paradossale, che utenti molto attivi, ma ripetitivi risultano avere pochi file modificati.

A tal proposito riportiamo a titolo di esemplificazione il seguente grafico a barre che riporta il numero di file “avi” o “mp3” modificati sul computer di Raffaele Sollecito, per ciascun giorno tra il 1 ed il 6 novembre 2007 il grafico e’ basato sui dati reali riportati in ENCASE.



Il grafico potrebbe far dedurre ad un analista ingenuo che, avvicinandosi al 6 novembre 2007, si abbia un crescendo delle accessi ai file avi/mp3 e che non ve ne siano mai stati in passato.

In realta se si pensa al fatto che la data *Last Accesssed* viene sovrascritta, e si suppone ragionevolmente che l’utente abbia un certo grado di “riuso dei file multimediali” e’ evidente che la maggior parte dei file sovrascritti debba essere recente. Mentre nel passato vi saranno pochi file modificati, in quanto essi avranno date quasi tutte completamente sovrascritte dagli usi successivi.

Per trovare tracce univoche e complete, una sorta di “tabulato telefonico”, in un sistema a *sovrascrittura di date*, l’utente dovrebbe fare azioni sempre diverse e non ripetitive, come, ad esempio: non ascoltare due volte la stessa canzone, non rileggere piu’ volte lo stesso file di tesi, non controllare piu’ volte il film che sta scaricando, non usare piu’ volte lo stesso word processor etc., dovrebbe cioe’ assumere in sostanza un comportamento opposto a quello della maggioranza parte degli utenti di computer.

La presente relazione si avvale dei fondamentali risultati di indagine e della preziosa collaborazione del Prof. Alfredo Milani.

Utilizza inoltre suggerimenti e risultati del lavoro del dott. ing. Andrea Chiancone, dott. Paolo Bernardi, dott. Emanuele Florindi, dott.ssa Marina Latini e dott. ing. Valentino Santucci.

Brescia, 02 Novembre 2010

dott. Antonio d'Ambrosio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio d'Ambrosio', written in a cursive style.

Prato il 05/04/2010 = "Lunedì" missiva N° 22

Egregio Avvocato Luca Maori, sono Mario Alessi le sto scrivendo dal carcere di Prato, inquanto il 26 marzo sono stato trasferito, ma non è questo il motivo per cui le sto scrivendo, ma bensì per una cosa molto più importante, che purtroppo mi era sfuggito un elemento così importante a dirlo il 20 febbraio, quando davanti a lei e alla mia collega, resi le mie dichiarazioni, e che intendendo precisare che mi furono dette dallo stesso Rudy Guede in circostanze confidenziali. Il 26 febbraio scorso dal carcere di Viterbo inviai Ben due lettere ma indirizzate a lei, e una alla sua collega, ma fino a oggi nono avuti nessuna risposta, nonostante precisavo di farmi sapere se avete ricevuto le mie lettere. Però come al solito qualcuno ci si diverte a fare sparire la mia posta. Egregio Avvocato come gli dissi, quando resi le mie dichiarazioni il 20 febbraio scorso, mi è sfuggito un particolare molto importante. Guede mi disse che la sera in cui con il suo amico conobbero la povera Meredith, per sapere dove lei abitasse chiese al suo amico di seguirla, ma che quel suo amico era così pieno e sbrufato che faceva fatica a reggersi in piedi, e così il Guede lo chiese ad altro amico suo, e quando videro uscire la Meredith con una amica sua la seguirono con questo suo nuovo amico. Il Guede mi descrisse questo suo nuovo amico, un ragazzo molto robusto, descrivendolo come "ciccione", e poi aggiunse che anche loro non stavano in ottima forma inquanto anche loro sbruffati, il punto che con molta fatica gli stebano dietro, però che nonostante tutto sono riusciti a sapere dove abitasse la Meredith. Egregio Avvocato mi dispiace tantissimo che mi è sfuggito un particolare così importante, però purtroppo anchio ero tanto preso dell'emozione. Egregio Avvocato le posso garantire che il Guede è un gran Buggiardo, ed è veramente perverso e una mente contorta, e quando fare pubblicare ciò che faceva in sezione tutti conosceranno, e si renderanno conto chi è il vero Rudy Guede. Mentre per quanto riguarda subito queste dicerie: che io non mi cerca di un Beneficio? Io non voglio nessun Beneficio, Ho rifiutato il mio non facendo Rito abbreviato nonostante mi fosse stato chiesto dallo stesso M. quindi prima di parlare informatevi bene, ma soprattutto i legal del Guede si devono informare chi è il vero Guede? Distinti saluti.

Prato il 05/04/2010 Alessi Mario Giuseppe

Prado il 09/05/2020 = Domenica Missiva N. 3 -

Alla pregiata e illustrissima attenzione dell'avvocato Luca Maori
greg. AVVOCADO sono Mario Plessi
e sto scrivendo per dirle che ieri 8 maggio alle ore 12:30 nel notiziario
lo studio Prado su Italia 1, hanno messo in onda e mostrato alcune
foto di Rudy Guede dove lo ritraevano insieme ad alcuni amici
uoi, e dove c'era insieme a lui anche la meredeth
in difensore del Guede, diceva che il Guede conosceva già la meredeth
lo dimostrarono quelle foto che lo ritraevano insieme alla meredeth
alcuni amici dello stesso Rudy Guede, e che furono scattate dentro
un locale, e poi ribadiva che la violenza non c'è mai stata
greg. AVVOCADO Sergio a informarla che il Guede mi aveva detto già
che con un suo amico, dentro un locale avevamo conosciuto la meredeth
questo era successo alcuni giorni prima della tragedia. E io già questo
episodio lo avevo reso noto, nell'inchiesta, dove io resi la mia testimonianza
la mia spontanea volontà, dattando alla vostra presenza e dell'avvocato Bongiorno
che come mai solo adesso si fanno avanti con queste foto, cosa cercano di
studiare il caso? Poi riguardo alla violenza che l'avvocato de Guede dice che non
c'è mai stata. Anche questo io avevo reso noto nelle mie dichiarazioni, perché fu
lo stesso Guede a raccontarmi che non fu violentata, ma neanche nessun rapporto
essuale, ma che si era messo a cataloni sopra la ragazza assumendo una posizione in
inocchio e si masturbava? AVVOCADO Maori mi deve credere tutto ciò che o detti
la verità, e mi fu raccontata dallo stesso Rudy Guede, e che altri avevano
sentito in varie e nostri discorsi, e che ora ribadivano, perché hanno
visto che quando è uscita la notizia, io fui messo immediatamente in
un diretto regime di isolamento, isolato da tutti e sempre con il blando
chiuso per non avere contatti con nessuno, anche perché tutti la sezione
era scagliata contro di me, perché avevo tradito un detenuto, e poi mi
veniva ordinato il tutto separato, e sicuramente questi ragazzi si sono spaventati, e
ora dicono di non sapere nulla, però c'è un documento di toggiere che dimostra che
loro sapevano tutto, e che avevano sentito in parte le notizie con versazioni
queste toggiere sono state scritte da me il 14/03/2009 e firmate da De Cesare
intanto, Cardellucco Marco, e Emilia Ciprian, e da me stesso, questo document
me stato fatto per spedito all'avvocato Bongiorno, ma che poi non

furono più spedite in quando non riteniamo la nostra Parola
sicura, e temiamo che la nostra Parola finisse nelle mani sbagliate
come era di solito fare. Adesso Puddi queste 10 Pagine firmate da
tutti i guardiani noi di Jordanio la data del 14/12/2009, e che contiene il
sigillo originale che lo stesso decerare un mandato attraverso un
agente, Puddi questo materiale è nelle mani del mio avvocato
Luca Ferraboschi, e qualora ne servisse la Necessità di questo
critico può contattare il mio legale, e si metterà a sua completa
disposizione per farle pervenire Puddi la documentazione che è
in suo possesso.

reg. AVVOCATO ma lei deve sapere che io sono disposto a fare un
infranto faccia a faccia con Rudy Guedo, e vediamo se a il coraggio
negare ancora tutto.

sono sempre pronto per un confronto con questo signore.

Ringrazio per l'attenzione dedicata, e nell'occasione le porgo i
saluti e distinti saluti.

il 09/05/2010 Alessio Mario Giuseppe

STUDIO MAORI

PERUGIA (Cap 06121) VIA MARCONI, 6 - Tel. 075 5731533 - Fax 075 5720810
ROMA (Cap 00186) PIAZZA DEL PARLAMENTO, 3 - Tel e Fax 06 6671100

Avv. CESARE A. MAORI
Avv. LUCA MAORI
ASSOCIATI

Patrocinanti aventi alle
Magistrazioni Superiori

Avv. DONATELLA DONATI
Avv. MIRCA SACCHI
Avv. MASSIMILIANO M. SANGRO
Avv. VALENTINA BENIGNI
Avv. LUCA PIETROCOLA

Avv. GIOVANNI BONELLI
Corso Garibaldi, 56 - 06024 Gubbio (PG)
Tel. e Fax 075 9277844
Avv. MANUELA D'ANGELO
Via Monte Soratte, 24 - 06034 Folligno (PG)
Tel. e Fax 0742 22738
Avv. DELFO BERRETTI
P.zza del Vescovado, 8 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8156281 - Fax 075 812086
Avv. LUIGI LEOPARDI
Patrocinante aventi alle Magistrazioni Superiori

Perugia, 15 maggio 2010

Gent.ma signora
Avv. Laura FERRABOSCHI
Viale Mariotti Giovanni, 1
43121 PARMA

via fax al 0521 508300

Gentile Collega,

ho provato più volte a contattarLa telefonicamente, ma non ho avuto la possibilità di parlare con Lei.

Come Lei sicuramente sa io sono difensore di Raffaele Sollecito, imputato a Perugia ed ho ricevuto ultimamente due lettere dal Carcere di Prato da parte del Suo assistito Mario Alessi, il quale mi ha fatto presente di averLe consegnato un memoriale sottoscritto da più persone nel quale si farebbe riferimento a dichiarazioni e confidenze rese da Rudy Guede sulla posizione del Sollecito.

Alessi mi ha riferito in questa lettera che tale memoriale era stato da lui trasmesso alla Sua persona per motivi di sicurezza e per far sì che venisse, poi, materialmente consegnato a me quale difensore di Sollecito.

Mi preme comunque far presente che io ho preso contatti con Lei, gentile collega, solo in questa circostanza in quanto Alessi ha scritto le ultime missive soltanto a me; pertanto mi sono sentito legittimato a prendere diretti contatti con Lei in quanto prima, nel corso della deposizione resa ex art. 391 bis c.p.p. dall'Alessi, lo stesso aveva inviato le sue lettere esclusivamente alla Collega che difende unitamente a me Raffaele Sollecito.

Poiché il giorno 17 maggio 2010 mi troverò a Reggio Emilia per l'intera giornata avrei piacere di incontrarLa a Parma presso il Suo Studio, sia per conoscerLa; sia per avere notizie da parte Sua di quanto evidenziatomi dall'Alessi.

La prego pertanto, tramite le nostre segreterie, di fissarmi un appuntamento con Lei dalla tarda mattinata o meglio nel primo pomeriggio del giorno 17 maggio 2010; qualora lo ritenga opportuno può chiamarmi al mio cellulare 338 6755672.

La ringrazio ed attendo un Suo cortese riscontro.

Avv. Luca Maori

STUDIO LEGALE AVVOCATO LAURA FERRABOSCHI*Patrocinante in Cassazione*

V.le Mariotti, 1 43100 Parma tel. 0521280710 fax 0521508300

Cell. 339 8109317 - 3283279928

00165 Roma - Via Aurelia, 641, int. 18, Vill. E

E-mail: avvlauraferraboschi@libero.it

Egr. sig.
Avv. Luca Maori
Via Marconi nr. 8
PERUGIA

fax: 0755731533.

Oggetto: Alessi Mario.

Faccio seguito al suo fax del 15 maggio 2010 per esporle quanto segue.

Per quanto concerne la consegna del materiale sottoscritto dal sig. Alessi Mario sono ad evidenziarle come non sono nelle condizioni di consegnarle il suddetto documento, non avendo ricevuto alcun tipo di autorizzazione dal mio assistito.


Come già a sua conoscenza, il sig. Alessi, nel processo in cui è coinvolto il suo assistito, ricopre il ruolo di testimone e pertanto, potrà venire a conoscenza delle sue dichiarazioni con gli strumenti previsti dal codice di rito.

A fronte di quanto sopra non ritengo necessario l'incontro da lei proposto presso il mio studio.

In attesa di un cortese e celere riscontro, colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

Parma, 17.05.2010.

Avv. Laura Ferraboschi



STUDIO MAORI

PERUGIA (Cap 06121) VIA MARCONI, 6 - Tel. 075 5731533 - Fax 075 5720810

ROMA (Cap 00186) PIAZZA DEL PARLAMENTO, 3 - Tel e Fax 06 6871100

Avv. CESARE A. MAORI

Avv. LUCA MAORI

ASSOCIATI

Patrocinanti avventi alle
Magistrature Superiori

Avv. DONATELLA DONATI

Avv. MIRCA SACCHI

Avv. MASSIMILIANO M. SANGRO

Avv. VALENTINA BENIGNI

Avv. LUCA PIETROCOLA

Avv. GIOVANNI BONELLI

Corso Garibaldi, 58 - 06024 Gubbio (PG)
Tel. e Fax 075 8277844

Avv. MANUELA D'ANGELO

Via Monte Soratte, 24 - 06034 Folligno (PG)
Tel. e Fax 0742 22738

Avv. DELFO BERRETTI

P.zza del Vescovado, 8 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8156281 - Fax 075 812086

Avv. LUIGI LEOPARDI

Patrocinante avventi alle Magistrature Superiori

Perugia, 18 maggio 2010

Preg.mo sig.

ALESSI MARIO GIUSEPPE

Via La Montagnola n. 76

59100 PRATO

racc. A.R.

e p.c.

Gent.ma sig.ra

Avv. LAURA FERRABOSCHI

Viale Giovanni Mariotti 1

43121 PARMA

via fax al n. 0521508300

Egregio sig. Alessi,

ho ricevuto la sua del 9 maggio 2010 in cui si fa riferimento ad un documento che sarebbe stato sottoscritto oltre che dalla sua persona anche da altri detenuti (De Cesare, Castelluccio, Trinca) relativamente a fatti e circostanze da voi appresi presso il carcere di Viterbo.

Ritenendo che il detto scritto potesse essere utile alla difesa di Raffaele Sollecito, ho preso contatti, come da lei indicato, con l'avv. Laura Ferraboschi, che legge la presente per conoscenza.

Quest'ultima, pero', non ha ritenuto opportuno consegnare al sottoscritto il detto documento a fronte del fatto di non essere stata da lei autorizzata alla consegna .

Vorra', pertanto, formalmente autorizzare l'avv. Ferraboschi a consegnarmi il documento , di talche', una volta analizzato lo stesso, la difesa Sollecito possa decidere se esplicare o meno ulteriore attivita' di indagine difensiva .

La ringrazio e resto in attesa di riscontro.

Distinti saluti .

Avv. Luca Maori

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 18/05/2010 19:08
NOME : STUDIO LEG. AVV. MAORI
FAX : 0755720810
TEL : 0755731533
SER. # : K8J797768

DATA, ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

18/05 19:08
0521508300
00:00:18
01
OK
STANDARD
ECM

STUDIO MAORI

PERUGIA (Cap 06121) VIA MARCONI, 8 - Tel. 075 5731533 - Fax 075 5720810
ROMA (Cap 00185) PIAZZA DEL PARLAMENTO, 3 - Tel e Fax 06 8671100

Avv. CESARE A. MAORI
Avv. LUCA MAORI
ASSOCIATI

Retraclinanti avanti alle
Magistrate Superiori

Avv. DONATELLA DONATI
Avv. MIRCA SACCHI
Avv. MASSIMILIANO M. SANGRO
Avv. VALENTINA BENIGNI
Avv. LUCA PIETROCOLA

Avv. GIOVANNI BONELLI
Corso Garibaldi, 55 - 06024 Gubbio (PG)
Tel. e Fax 075 2277044

Avv. MANUELA D'ANGELO
Via Monte Sordani, 24 - 06034 Foligno (PG)
Tel. e Fax 0745 22788

Avv. DELFO BERRETTI
P.zza del Vescovedo, 8 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8122881 - Fax 075 812088

Avv. LUIGI LEOPARDI
Retraclinanti avanti alle Magistrate Superiori

Perugia, 18 maggio 2010

Preg.mo sig.
ALESSI MARIO GIUSEPPE
Via La Montagnola n. 76
59100 PRATO

racc. A.R.

e p.c.

Gent.ma sig.ra
Avv. LAURA FERRABOSCHI
Viale Giovanni Mariotti 1
43121 PARMA

via fax al n. 0521508300

Egregio sig. Alessi,
ho ricevuto la sua del 9 maggio 2010 in cui si fa riferimento ad un documento che sarebbe stato sottoscritto oltre che dalla sua persona anche da altri detenuti (De Cesare, Castelluccio, Trinca) relativamente a fatti e circostanze da voi appresi presso il carcere di Viterbo.

N. Raccomandata

13939738397-1



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (ex 8150) - St. 11 | Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

139397383971

Numero

Data di spedizione 19/05/2010 Dall'ufficio postale di Fraz. 46001 Sez. 12

Destinatario A LESPI MARLO GIUSEPPE

Via LA MONTAGNOLA N. 76

C.A.P. 39100 Località FRATO

Kellerwiese 10105110


Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Rag. - mercoledì 30/06/2020 missiva N. 4 -
gentilissimo AVVOCATO Luca Maori, sono Alessi Mario.
Finzi Fuldo mi scusa indicibilmente e ultimamente
non gli ho risposto
Le faccio sapere che il 20 maggio 2020, ho ricevuto la sua
lettera, in cui si fa riferimento a quel documento di 10
pagine, dove siamo in quattro a firmare quel memoriale di 10
pagine allejoca reclusi nel carcere di Viterbo.
Appreso la sua notizia tramite quella lettera, da mia informaz
e che il mio avvocato era in disaccordo nel consegnargli
quel manoscritto, in quanto non aveva e non mi consento
e mi sono premurato nel scrivere al mio avvocato, in quanto
ho deciso che fossero consegnati alla difesa di Sollecito quel
documento, e ch'era stata una mia iniziativa a informare
l'avvocato Luca Maori dell'esistenza di questo documento
affinche venisse valutato dalla difesa di Sollecito.
Il mio avvocato risponde alla mia lettera, dicendomi: con
riferimento alla lettera dell'avv. Maori del 18/05/2020, non
rendo alcuna decisione in merito, in quanto considerato la
delicatezza delle situazione, occorre tutelare i suoi interessi.
Avvocato Maori io non riesco a capire perché il mio avvocato
si ostina nel consegnare quel documento.
Il mio avvocato ieri mi ha scritto, e mi ha comunicato che verrà
a trovarmi in questa settimana, quindi stia tranquillo che
mi impegnero io in prima persona nel fargli avere in Breve
quel documento, eventualmente io o già copia del contenuto
di quel documento, ovviamente e privo delle firme di Cardellucci
Decesare, e Finzi, ma ad ogni modo lei avrà l'originale perche
è doveroso che venga esaminato dalla vostra difesa.
Appena farò il colloquio con il mio avvocato chiarisco il
tutto, e sarà mia premura fargli avere tutto quando ok.
La ringrazio per la sua gentilezza le auguro una buona giornata
e faccia da parte mia un saluto a quei Ragazzi
dividimi saluti. Prato il 30/06/2020 - ore 15:30. Alessi Mario Giuseppe

STUDIO MAORI

PERUGIA (Cap 06121) VIA MARCONI, 6 - Tel. 075 5731533 - Fax 075 5720810
ROMA (Cap 00186) PIAZZA DEL PARLAMENTO, 3 - Tel e Fax 06 6671100

Avv. CESARE A. MAORI
Avv. LUCA MAORI
ASSOCIATI

Patrocinanti avanti alle
Magistrature Superiori

Avv. DONATELLA DONATI
Avv. MIRCA SACCHI
Avv. MASSIMILIANO M. SANGRO
Avv. VALENTINA BENIGNI
Avv. LUCA PIETROCOLA

Avv. GIOVANNI BONELLI
Corso Garibaldi, 56 - 06024 Gubbio (PG)
Tel. e Fax 075 8277844
Avv. MANUELA D'ANGELO
Via Monte Soratte, 24 - 06034 Foligno (PG)
Tel. e Fax 0742 22738
Avv. DELFO BERRETTI
P.zza del Vescovado, 8 - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075 8155281 - Fax 075 812086
Avv. LUIGI LEOPARDI
Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori

Perugia, 5 luglio 2010

Preg.mo signor
Mario Giuseppe ALESSI
Via La Montagnola n.76
(Carcere)
59100 PRATO

La ringrazio della sua comunicazione ed attendo di conoscere le sue determinazioni in relazione alla consegna da parte del suo legale del documento, in originale, contenente le dichiarazioni di De Cesare e Trinca.

Naturalmente - e tengo a precisarlo - la documentazione di cui lei fa riferimento nelle sue missive non è stata mai da me richiesta, o sollecitata, ma si è trattato di una sua personale iniziativa, così come la presa di contatti diretti con la difesa di Sollecito.

Con i migliori saluti.

Avv. Luca Maori

Parma

Delitti denunciati a Parma e provincia il 17 aprile

○ Furti di auto	0	○ Furti ai danni	1	○ Rapine	1
○ Furti recuperati	1	○ Di esercizi commerciali	1	○ Truffe	0
○ Furti a bordo di auto	1	○ Borseggi	1	○ Persone indagate in stato di libertà	5
○ Furti in abitazione	2	○ Scippi	1	○ Persone arrestate	1

*Fonte Prefettura

CRIMINALITÀ IL RAPINATORE ARRESTATO È UN TOSSICODIPENDENTE PARMIGIANO SUI VENT'ANNI. SEI PUNTI DI SUTURA AL PENSIONATO MORSO AD UN BRACCIO

Il tabaccaio: «E adesso ho paura»

Durante la colluttazione s'era ferito alla mano: «Ho cominciato la profilassi anti-Aids»


Luca Frugoni

«Sono rimasto fino a sera in ospedale, mi hanno già fatto cominciare la profilassi anti-Aids. Una cura preventiva abbastanza pesante nei pilloli al giorno. Può provocare vomito, diarrea. Ma prima di interromperla devo aspettare l'esito degli esami del sangue di quel ragazzo».

Il giorno dopo lo scaglieranno dalla sua tabaccheria di via Venezia, Andrea Nani, il titolare che era riuscito a immobilizzare il rapinatore armato di siringa, poi preso in consegna dai poliziotti delle Volanti - deve ancora fare i conti con l'ex sindaco di quella minoranza (ho l'Aids) pronunciata da un ragazzo strafatto. Ora quel ragazzo l'hanno arrestato per tentata rapina. Di lui per ora si sa che ha 20 anni, è di Parma. A parlarci, sull'ultima serata della droga che dorme dove capita: probabilmente quella di sabato pomeriggio non era la sua prima impresa del genere (impressionanti le analogie con la rapina alla panetteria Giacomazzi di viale Piacenza del 26 marzo scorso) e probabilmente c'è qualche «comparsa» messo come lui ancora in giro.

Un saluto che certo Andrea non potrà dimenticare. Dimesso dall'ospedale intorno alle nove di sera, un altro paio d'ore abbondanti passate in quietura per la denuncia.

Il giorno dopo è ancora troppo presto per poter archiviare tutto. «Sto abbastanza bene, a parte qualche acciacco», rispon-



Sotto: In alto, il rapinatore armato di siringa ripreso dalla telecamera durante il blitz. In alto, il rapinatore armato di siringa ripreso dalla telecamera durante il blitz.

de pacato alle domande del cronista. A tratti fatica andare qualche miglio («eh, sì»), è stata una brutta sera», sono finiquel'ordine staccata in gola. «Ho dei graffi nelle mani, ma non so nemmeno se mi ha punto l'ago della siringa. Nella colluttazione ero riuscito a togliermela dalle mani mentre cadeva l'ago è saltato via».

In ospedale gli hanno spiegato i perché di quella profilassi. «Oltre al pericolo di contrarre il virus dell'Hiv, ci sono rischi minori come l'epatite. Anzi per una settimana penso che dovrò continuare. Al pronto soccorso mi hanno dato sette giorni di prognosi, non so nemmeno se sono abbastanza per stare a casa dal lavoro. Ci provo, comunque, vedo quanto la cura mi beneficia».

Almeno è stata risparmiata la trafila angosciante della cura preventiva al pensionato a cui il rapinatore aveva sparato un colpo. Per chiudere la fetta gli bastano sei punti di sutura, «ma la cucitura e la felpa pesante hanno fatto da barriera alla siringa». Il signor Ivo è un cliente abituale di Andrea Nani: «Avrà un'età di anni, pagherà per essere tanto in giro quando avrà la sua età. È stato bravissimo, il vero esempio del cittadino che si rende utile, io non pretendevo tanto. Quando è entrato gli ho detto di chiamare la polizia. Lui è venuto avanti ma non riusciva a telefonare e così l'ho tenuto fermo un momento. Lui mentre chiamavo lo 112. È stato lì che si è preso il morso. Ci tengo a dirgli ancora grazie».

Per «bloccare» il virus



Essenziale cominciare subito la terapia che dura un mese

Le prime settimane dopo una possibile trasmissione del virus Hiv sono definite «finestra immunologica» o «sterologica». Durante tale periodo è impossibile accertare l'esistenza del contagio con i sistemi di cui attualmente dispone la medicina; in base alle linee guida si ricorre a un trattamento basato sulla somministrazione di due farmaci (inibitori della replicazione virale, che agiscono «potenzialmente» l'uno con l'altro). Questa terapia orale, che prende il nome di profilassi post-esposizione (Pep o Pex), dura un mese ed è indicata sia

nel caso di esposizione a rischio per via sessuale sia nel caso di ferita da ago. Essenziale che il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione al rischio e l'inizio della terapia farmacologica sia il più breve possibile; prima di iniziare è importante dunque il fatto che il tabaccaio di via Venezia abbia cominciato subito la profilassi preventiva, non a correre a affittare detto che il rapinatore di via Venezia era realmente affetto dal virus Hiv (potrebbe essere stato uno stratagemma per spaventare il titolare); il «verdetto» arriverà dai suoi esami del sangue.

OMICIDIO L'EX MURATORE CONSEGNA AL SUO LEGALE UN DOCUMENTO CONTROFIRMATO ANCHE DAI COMPAGNI DI CARCERE

Meredith, le rivelazioni di Alessi sottoscritte da altri tre detenuti

E i difensori di Raffaele Sollecito lo citano come teste nel processo d'appello

Giorgia Azzalà

La calligrafia minuta e stretta. Esalta fine la firma, preceduta dal cognome: Alessi Mario Giuseppe. Pagine fitte di parole in cui l'ex muratore siciliano - condannato anche in appello all'ergastolo per il sequestro dell'omicida di Tommy - ricostruisce la confessione di Rudy Guede. Dichiarazioni che scagionano Raffaele Sollecito e Amanda Knox, condannati in primo grado rispettivamente a 25 e 28 anni, perché ad uccidere Meredith Kercher sarebbe stato un amico di Guede (rimasto senza nome), secondo quanto lo stesso ragazzo l'avrebbe riferito ad Alessi nel carcere di Viterbo. Guede ha ammesso, ma il documento consegnato venerdì scorso dall'ex manovale di suo avvocato Laura Ferraboschi - è stato sottoscritto anche da altri tre detenuti.

«Non voglio entrare nel merito, ma è chiaro che Alessi ha messo nero su bianco quanto sostanzialmente dichiarato ai difensori di Sollecito - sottolinea l'avvocato Ferraboschi -. Ciò che conta, però, è che questa rivelazione è stata firmata anche da



Sopra: Amanda Knox e Raffaele Sollecito. In alto, Mario Alessi.

In carcere a Prato

Solo in cella è tornato ad avere le ore di socialità

È un sorvegliante speciale, dopo le sue rivelazioni sull'omicidio di Meredith Kercher, la situazione legale scade a Perugia il 1° novembre 2010. Nelle ultime tre settimane nel carcere di Viterbo per Mario Alessi erano state predisposte misure rigorose: isolamento e stop alle ore di socialità con gli altri detenuti. Ma, soprattutto, c'è un sospetto del cibo: i pasti arrivano nella sua cella in contenitori chiusi a chiave. Un regime di massima sorveglianza fino a quando, a fine marzo, è stato trasferito nel carcere di Prato e non in via Ruzza. «È solo in cella, ma è tornato a poter beneficiare delle ore di socialità» racconta il suo difensore, Laura Ferraboschi. L'ho incontrato venerdì scorso: mi è parso abbastanza sereno, anche se avrebbe preferito essere trasferito in Sicilia, per essere più vicino al fratello e alla cognata. Mi ha ribadito che si è deciso a parlare del omicidio di Perugia, perché in coscienza gli è sembrata giusta dire ciò che aveva saputo.

altri tre detenuti». D'altra parte, agli inizi di marzo, quando Alessi fece ricadere i riflettori su di sé, dicendo di aver raccolto la confessione di Guede durante le ore d'aria nel carcere di Montegiuda, precisò subito che altri tre detenuti avevano ascoltato il colloquio. Uno di questi fu anche ascoltato qualche giorno dopo dal pm perugino, ma pare abbia riferito ai magistrati di non avere mai sentito direttamente da Guede particolari sul delitto che invece gli sarebbero stati raccontati da Alessi.

Ma allora perché i tre detenuti hanno messo la loro firma in calce al documento scritto dall'ex muratore? Sono stati indotti a farlo da Alessi? Ma se no, perché? O, addirittura, quelle firme sono state falsificate? Un azzardo, però, che sarebbe emontato da una semplice perizia calligrafica. Tuttavia, per avere risposte sull'attendibilità di Alessi - al di là della semplice ammissione di Guede - è probabile si debba aspettare il processo d'appello per Raffaele e Amanda, quando le difese potrebbero chiamare a testimoniare anche gli altri tre detenuti. Intanto, il nome di Alessi è già stato fatto dal legale di Raffaele: gli avvocati Luca Mastrini e Giulio Bonfigliani, deportando il ricorso in appello, hanno chiesto una parziale rinviozione probatoria citando tra i testi l'ex muratore siciliano. Hanno detto mille rievocazioni che potrebbe diventare il testimone-chiave.

Piazzale Dalla Chiesa, venerdì pomeriggio



Lite furiosa: picchia una donna

Un violento episodio ieri pomeriggio in piazza Dalla Chiesa a quanto pare una donna è stata picchiata e buttata a terra da un conoscente. Il conducente di un'auto che ha visto tutto è sceso dalla sua vettura per calmare l'aggressore ma questi gli è andato contro, fermandosi in tempo dai suoi amici.

cad C.A.F.F.E.

...prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro...

Per un servizio di Distribuzione Automatica come mai sempre desiderato: **Cad Caffè**, l'azienda della tua città


per i mesi di aprile/maggio 2010 **CHIAMA SUBITO** potrai usufruire di una speciale offerta

Fonmani (PR) - Via Monte Navoli, 8/A
Tel. 0521 255914 Fax 0521 922514
cad@alozlibero.it - www.cadcaffè.com


La prima foto riproduce il davanzale con la lettera "O".


Sul lato destro della lettera "O" è riportata la misura di riferimento costituita da centimetri 20.

Le misurazioni effettuate il giorno del sopralluogo sono: davanzale esterno 21 cm, infisso in legno cm 4 e davanzale interno cm 10. Se si considera la parte del davanzale esterno al muro di cm 5 e spessore della persiana che è di 4 cm, lo spazio tra vetro chiuso e persiana chiusa è di circa 12 cm.




Le foto successive che riproducono la pietra (foto riprese presso la Polizia di Perugia) sono state effettuate con riferimento metrico costituito dalla carta millimetrata sottostante la pietra stessa per cui è agevole risalire alle sue dimensioni, che sono di cm 20 x 16 x 11.





16 cm



11 cm